PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

ART. 01 Premesse pag. 7

TITOLO I
Definizioni uniformi dei parametri. urbanistici e edilizi

ART. 02 Definizioni Tecniche Uniformi (DTU) pag. 8

TITOLO II
Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi
e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

ART. 03 Disciplina generale dell'attività edilizia vigente pag. 8

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I
Disposizioni organizzative e procedurali

Capo I - Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e organismi consultivi

ART. 04 Composizione, compiti e funzionamento dello Sportello Unico per l'Edilizia (della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale) pag. 10
ART. 05 Modalità di gestione delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale pag. 10
ART. 06 Modalità di coordinamento con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) pag. 16

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

ART. 07 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati pag. 16
ART. 08 Certificato di destinazione urbanistica pag. 16
ART. 09 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi pag. 17
ART. 10 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità pag. 17
ART. 11 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni pag. 17
ART. 12 Pareri preventivi pag. 18
ART. 13 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia pag. 19

ART. 14 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio pag. 19
ART. 15 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti pag. 19
ART. 16 Concorsi di urbanistica e di architettura pag. 20

TITOLO II
DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I - Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori

ART. 17 Comunicazioni di inizio e differimento dei lavori, sostituzione e variazioni (anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali il costruttore, il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza, il collaudatore, ecc.) pag. 20
ART. 18 Comunicazioni di fine lavori pag. 21
ART. 19 Occupazione suolo pubblico pag. 22
ART. 20 Comunicazioni avvio delle opere relative a bonifica amianto, ordigni bellici, salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e materiale proveniente da scavi pag. 22

Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

ART. 21 Principi generali dell'esecuzione dei lavori pag. 23
ART. 22 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie pag. 24
ART. 23 Cartelli di cantiere pag. 24
ART. 24 Criteri da osservare per scavi e demolizioni pag. 25
ART. 25 Misure di cantiere ed eventuali tolleranze pag. 27
ART. 26 Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera pag. 27
ART. 27 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici pag. 27
ART. 28 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori pag. 28

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTITUTIVE E FUNZIONALI

Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio

ART. 29 Disciplina generale – Rinvio al Regolamento Locale d'Igiene pag. 28

SEZIONE I - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI

ART. 30 Finalità pag. 29
ART. 31 Soleggiamento e orientamento dell'edificio pag. 29
ART. 32 Qualità dell'aria pag. 29
ART. 33 Umidità e condensa pag. 29
ART. 34 Protezione dell'umidità pag. 29

ART. 35 Ambienti con impianti di combustione e dotazione di canne fumarie pag. 31
ART. 36 Comfort Acustico pag. 31
ART. 37 Servizi e impianti indispensabili negli edifici pag. 31
ART. 38 Strade private pag. 32
ART. 39 Igiene dei passaggi e degli spazi privati pag. 32
ART. 40 Spazi inedificati pag. 32
ART. 41 Locali seminterrati e sotterranei pag. 33
ART. 42 Recupero dei locali sottotetto pag. 34
ART. 43 Locali sottotetto adibiti a spazi accessori pag. 35
ART. 44 Volumi tecnici pag. 36
ART. 45 Riduzione dei rifiuti pag. 37

SEZIONE II - REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

ART. 46 Contenimento consumi energetici - Sistemi impiantistici ad alta efficienza pag. 38
ART. 47 Uso sostenibile dell'acqua pag. 39
ART. 48 Contabilizzazione dei consumi di acqua potabile pag. 39
ART. 49 Invarianza idraulica pag. 40
ART. 50 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon pag. 40
ART. 51 Requisiti e parametri. prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale pag. 41
ART. 52 Principi generali pag. 41

SEZIONE III - DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E USI ASSIMILABILI

ART. 53 Tipologia dei locali pag. 42
ART. 54 Conformazione e superficie degli alloggi e delle altre unità immobiliari pag. 42
ART. 55 Superficie e volumi minimi utili degli ambienti pag. 43
ART. 56 Altezze minime dei locali di abitazione pag. 43
ART. 57 Caratteristiche degli spazi destinati a servizio igienico pag. 43
ART. 58 Caratteristiche degli spazi destinati a cucina e spazio di cottura pag. 44
ART. 59 Aeroilluminazione naturale pag. 44
ART. 60 Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta pag. 45
ART. 61 Illuminazione artificiale pag. 46
ART. 62 Requisiti di aerazione naturale pag. 47
ART. 63 Stanze da bagno e W.C.: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata pag. 47
ART. 64 Corridoi, disimpegni, ecc.: superficie minima apribile per il ricambio d'aria, ventilazione forzata pag. 47
ART. 65 Canne di ventilazione, aerazione ed esalazione pag. 48
ART. 66 Impianti di condizionamento - Prese di aria esterna e punti di espulsione pag. 48
ART. 67 Scale pag. 49
ART. 68 Scale di sicurezza pag. 52
ART. 69 Parapetti pag. 52

ART. 70 Soppalchi pag. 52
ART. 71 Autorimesse pag. 53
ART. 72 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "Linee vita") pag. 54
ART. 73 Prescrizioni per le sale da gioco l'istallazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa pag. 55

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

ART. 74 Strade pag. 56
ART. 75 Portici pag. 56
ART. 76 Piste ciclabili pag. 56
ART. 77 Aree parcheggio pag. 56
ART. 78 Passaggi pedonali e marciapiedi pag. 57
ART. 79 Passi carrai ed uscite per autorimesse pag. 58
ART. 80 Chioschi e dehor su suolo pubblico ed eventuali servitù pag. 59
ART. 81 Recinzioni pag. 60
ART. 82 Toponomastica e segnaletica pag. 61
ART. 83 Numerazione civica pag. 62

Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

ART. 84 Spazi verdi e ambiente pag. 62

Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche

ART. 85 Approvvigionamento idrico pag. 62
ART. 86 Depurazione e smaltimento delle acque pag. 62
ART. 87 Distribuzione dell'energia elettrica pag. 63
ART. 88 Distribuzione del gas metano pag. 63
ART. 89 Ricarica dei veicoli elettrici pag. 63
ART. 90 Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento pag. 64
ART. 91 Telecomunicazioni pag. 64

Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

ART. 92 Rete di illuminazione pubblica o ad uso pubblico pag. 65
ART. 93 Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni pag. 65
ART. 94 Aree ed edifici dismessi o in disuso pag. 66
ART. 95 Interventi sulle pareti esterne degli edifici e disciplina del colore pag. 66
ART. 96 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti, davanzali e cappotti pag. 67
ART. 97 Allineamenti pag. 68
ART. 98 Coperture degli edifici, Canali di gronda e pluviali pag. 68
ART. 99 Serramenti esterni degli edifici pag.70
ART. 100 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe pag. 70
ART. 101 Tipologia delle insegne pag. 71
ART. 102 Tende e protezioni solari pag. 72
ART. 103 Targhe e bacheche pag. 72

ART. 104 Lastre, stemmi ed altri speciali elementi pag. 73
ART. 105 Cartelloni pubblicitari pag. 73
ART. 106 Beni culturali e edifici storici pag. 74
ART. 107 Cimiteri pag. 74
ART. 108 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani pag. 75

Capo VI - Elementi costruttivi

ART. 109 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche pag.75
ART. 110 Serre bioclimatiche pag. 76
ART. 111 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici pag. 76
ART. 112 Materiali, tecniche costruttive degli edifici pag. 76
ART. 113 Disposizioni relative alle aree di pertinenza pag. 77
ART. 114 Piscine pag. 77
ART. 115 Requisiti unità immobiliari destinate ad attività ludico/ricreative e attività ginnico/sportive e formazione fisica pag. 78

TITOLO IV
VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

ART. 116 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio pag. 84
ART. 117 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori pag. 85
ART. 118 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari pag. 86

TITOLO V
NORME TRANSITORIE

ART. 119 Aggiornamento del Regolamento Edilizio pag. 86
ART. 120 Disposizioni transitorie pag. 87

Allegati:

Allegato A - Elenco dei regolamenti comunali vigenti
Allegato B - Definizioni Tecniche Uniformi (DGR 24/10/2018, n° XI/695)
Allegato C - Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale (DGR 24/10/2018, n. XI/695)

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

ART. 1 Premesse

1.1. Il presente regolamento edilizio, di seguito denominato Regolamento, è redatto in conformità allo Schema di regolamento edilizio tipo di cui all'allegato C alla Delibera Giunta Regionale n. XI/695 del 24 ottobre 2018 - : Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

1.2. Il Regolamento disciplina la materia edilizia in relazione:
- alle disposizioni organizzative e procedurali;
- alle norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori;
- alle disposizioni per la qualità urbana;
- alle prescrizioni costruttive e funzionali degli edifici;
- alla disciplina per l'esecuzione dei lavori;
- alla vigilanza e i sistemi di controllo sull'attività edilizia.

1.3. Le norme del presente Regolamento integrano e non sostituiscono le leggi e le disposizioni statali e regionali, che continuano ad avere immediata applicazione. Stante il principio della gerarchia degli atti normativi dello Stato italiano, le norme di livello sovraordinato prevalgono sempre sul presente Regolamento.

1.4. Ogni volta che viene citata una legge, una disposizione, una norma o una circolare, senza che si debba esplicitarlo, il presente Regolamento intende la legge, la disposizione, la norma o la relativa circolare nella versione vigente al momento del verificarsi dell'evento in narrativa.

1.5. In conformità ai disposti dell'articolo 29 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il presente Regolamento è adottato ed approvato dal Consiglio Comunale con la seguente procedura:
- la deliberazione di adozione è depositata per 15 (quindici) giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati; gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale; del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell'amministrazione comunale è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Pretorio;
- durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni;
- entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio Comunale approva il Regolamento edilizio decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario reso da parte dell'ATS entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente.

1.6. In caso di interventi complessi, realizzati mediante piani e programmi attuativi, ovvero strumenti di programmazione negoziata e permessi di costruire convenzionati, le norme edilizie contenute in tali strumenti prevalgono sulle norme del presente Regolamento, ove ciò sia espressamente indicato.

1.7. Sono ammessi interventi edilizi in deroga al presente Regolamento per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, secondo le modalità e le procedure indicate dalla normativa nazionale e regionale.

TITOLO I
Definizioni uniformi dei parametri. urbanistici e edilizi

ART. 2 Definizioni Tecniche Uniformi (DTU)

Le definizioni tecniche uniformi con incidenza urbanistica sono quelle riportate all'interno dell'Allegato 1 alle Norme del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13 febbraio 2025 ed efficace dal 16 aprile 2025, data di pubblicazione e deposito degli atti sul BURL -Serie Avvisi e Concorsi- n. 16.

TITOLO II
Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

ART. 3 Disciplina generale dell'attività edilizia vigente

Per la trattazione della Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi, sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia si rimanda all'allegato C alla Delibera Giunta Regionale n. XI/695 del 24 ottobre 2018. riportato in appendice.

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I
Disposizioni organizzative e procedurali

Capo I - Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e organismi consultivi

ART. 4 Composizione, compiti e funzionamento dello Sportello Unico per l'Edilizia (della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale).

4.1. Sportello Unico per l'Edilizia

Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) è l'ufficio comunale preposto al rilascio delle informazioni e alla presentazione delle pratiche riguardanti le attività edilizie e di trasformazione del territorio da parte dei Privati. Le attività e competenze dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) sono regolamentate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. a cui si rimanda.

4.2. Conferenza dei Servizi

La Conferenza dei Servizi a scopi istruttori o decisori, è indetta e condotta secondo le modalità e con gli esiti disposti agli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

4.3. Commissione per il Paesaggio

La Commissione per il Paesaggio è istituita in applicazione e per le finalità dettate all'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
La composizione, la nomina, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio (link) sono disciplinate dallo specifico regolamento comunale.

ART. 5 Modalità di gestione delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

5.1. Presentazione delle pratiche edilizie

Tutte le informazioni per la presentazione in forma telematica allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia sono rese disponibili sul portale link. Accedendo allo stesso portale i soggetti che lo ritenessero necessario possono prendere visione delle pratiche edilizie.

5.2. Modalità di rappresentazione grafica delle pratiche edilizie

Le modalità di rappresentazione degli elaborati ed i protocolli da seguire per la redazione dei documenti digitali sono le seguenti:

a. fornire un'efficiente illustrazione delle opere previste e del loro inserimento nel contesto, con particolare riferimento ai valori paesaggistici ed ambientali;
b. fornire, laddove necessario, la rappresentazione puntuale delle costruzioni limitrofe e delle relative aperture finestrate e luci, con specificazione grafica ed in scala adeguata delle distanze intercorrenti tra tali costruzioni, le relative aperture finestrate e/o luci e la costruzione oggetto di intervento, nonché fornire chiara rappresentazione delle distanze dal confine;
c. dare dimostrazione del rispetto delle principali norme ad esso applicabili;
d. rappresentare la situazione comparativa tra lo stato di fatto/stato autorizzato e lo stato di progetto contraddistinto convenzionalmente con il giallo/rosso, da riportare in legenda, da

applicarsi anche alle destinazioni d'uso dei locali e della sistemazione a verde comprensiva della tipologia delle essenze arboree ed arbustive; diverse indicazioni dovranno essere espressamente riportate in legenda. In caso di interventi in sanatoria è preferibile l'utilizzo dei colori azzurro/verde in luogo dei gialli/rossi;

e. tutti gli elaborati grafici a corredo dei progetti devono essere opportunamente corredati dalle quote altimetriche e planimetriche in maniera esaustiva e sufficiente a definire dimensionalmente l'intervento e a consentire le verifiche d'ufficio in relazione al tipo di opere previste. Gli elaborati devono altresì essere completi delle sezioni più significative in tutti i casi in cui le opere descritte attengono anche agli aspetti altimetrici. In ogni caso le altezze dei vani devono sempre essere indicate in planimetria; le tavole di progetto devono essere sempre datate e preferibilmente numerate con numeri arabi consecutivi (1, 2, 3, ecc.). In caso di sostituzioni deve essere mantenuto il numero originale aggiungendo un suffisso (ad esempio Tav. 1 – rev. 1). In caso di nuovo elaborato deve essere aggiunto un nuovo numero successivo dopo l'ultimo. Le tavole grafiche devono essere allegate singolarmente e non aggregate in un unico file; in caso di varianti le tavole di progetto devono necessariamente riportare gli stessi riferimenti (scale metriche, quote delle sezioni orizzontali, piani delle sezioni verticali ecc.)
f. quadro sinottico dei vincoli di natura amministrativa, infrastrutturale, ambientale e geologica;
g. sottoservizi e vincoli urbanistici e della proprietà
h. documentazione fotografica

Ogni consegna deve sempre essere accompagnata da un documento denominato "Elenco tavole/elaborati aggiornato" indicando sia le tavole confermate non oggetto di consegna sia quelle oggetto di nuova consegna con la precisazione se tali tavole sono da intendersi sostitutive o integrative;

Inoltre, nei casi di nuova costruzione e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, nonché di realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere presentata a lavori ultimati e/o a corredo della agibilità documentazione digitale georeferenziata (così come previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.).

5.3 Specifiche tecniche della documentazione minima dei piani attuativi

Con il presente documento viene individuata la documentazione minima da presentare a corredo delle istanze di Piano Attuativo (PA).

L'elenco indicato al punto 5.2 non è da intendersi esaustivo e pertanto la necessità di ulteriore documentazione verrà valutata di volta in volta in sede istruttoria in relazione all'ambito d'intervento.

Gli elaborati progettuali dovranno essere redatti in scala adeguata e dovranno essere forniti in formato digitale firmati digitalmente dal professionista delegato insieme al file in formato editabile della bozza di convenzione;

È facoltà del Servizio competente per l'istruttoria richiedere una copia cartacea degli elaborati.

5.4 Elenco della documentazione minima da produrre a corredo delle istanze di Piano Attuativo (PA).

Fatta salva la possibilità da parte dei richiedenti di allegare ulteriore documentazione utile all'esame della proposta di Piano Attuativo, nonché gli elaborati richiesti dal Responsabile del Procedimento, quali integrazioni documentali, ovvero modifiche progettuali ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale anche per l'adeguamento alle prescrizioni normative vigenti, la documentazione minima da allegare alle istanze di Piano Attuativo, è quella di seguito elencata:

DOCUMENTAZIONE GENERALE:

a. Istanza per l'approvazione di un Piano Attuativo ai sensi dell'articolo 2 e segg. della Legge Regionale 11 marzo 20005 n. 12 e s.m.i. completa dei dati del proponente (nominativo, codice

fiscale, indirizzo, n. telefono, indirizzo di posta elettronica preferibilmente certificata) della copia leggibile del documento d'identità in corso di validità, del pagamento dell'imposta di bollo e della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria in base alle tariffe in vigore;

b. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) con la quale il proponente dichiara la proprietà delle aree e degli immobili interessati dalla proposta di Piano Attuativo, contenente i riferimenti catastali degli immobili interessati oggetto dell'istanza;
c. Copia degli atti notarili di provenienza degli immobili oggetto di istanza;
d. Indicazione dei dati catastali di eventuali aree e/o immobili non di proprietà del proponente coinvolte nell'intervento; inoltre, qualora ai fini della presentazione del Piano Attuativo fosse prevista la formazione del Consorzio, ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., occorre allegare copia dell'atto costitutivo di tale istituto giuridico;
e. Schema di Convenzione urbanistica attuativa, redatto ai sensi dell'articolo 28 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dell' 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e loro s.m.i. ed in base all'eventuale schema generale predisposto dall'Amministrazione Comunale (da adattare e integrare in considerazione delle peculiarità dell'ambito), sottoscritto dal proponente su ogni pagina e contenente tutti gli impegni assunti dallo stesso tra cui la monetizzazione per eventuali aree standard non cedute e le garanzie finanziare previste per attuare il Piano Attuativo;

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE:

a. Planimetria di inquadramento territoriale (scala 1:10000) con l'individuazione del comparto oggetto di intervento, dei sistemi e dei subsistemi ambientali, infrastrutturali e dei servizi urbani e territoriali e della loro accessibilità, nonché delle previsioni, ritenute significative rispetto alla proposta del Piano Attuativo, contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione sovracomunali; la rappresentazione cartografica dovrà evidenziare lo stato dei servizi specificando, con apposita simbologia grafica, se si tratta di opere e/o servizi già esistenti, in corso di realizzazione o programmati dagli enti competenti secondo le indicazioni fornite dal competente servizio regionale;
b. Estratto mappa catasto terreni, in scala adeguata (1:1000 - 1:2000), aggiornato in data non anteriore a 3 mesi, con individuato in colore rosso il perimetro dell'ambito, l'indicazione di tutte le proprietà interessate dalla proposta (dovrà essere chiaramente leggibile la numerazione dei mappali e la relativa perimetrazione) con le rispettive superfici e le percentuali di competenza;
c. Una o più tavole, almeno in scala 1:500, di analisi urbanistica e ambientale dell'area oggetto d'intervento e delle aree circostanti, con individuazione dei seguenti elementi:
    - Calcolo della superficie territoriale da determinarsi mediante rilievo strumentale con l'indicazione dei punti fissi e delle misure necessarie per verifica del rilievo stesso;
    - Destinazione urbanistica delle aree (stralcio della scheda e tutte le tavole del Piano di Governo del Territorio (PGT) prescrittive per l'ambito con le relative legende);
    - Estratto Piano di Zonizzazione Acustica (PZA);
    - Estratto aerofotogrammt.co;
    - Quadro sinottico dei vincoli di natura amministrativa, infrastrutturale, ambientale e geologica;
    - Ogni altra informazione utile per l'analisi ambientale dell'intervento.

STATO DI FATTO

a) Documentazione fotografica a colori dell'area e dell'intorno con particolare riferimento alle caratteristiche fisiche e ambientali (l'elaborato deve contenere una planimetria con l'individuazione dei punti di ripresa fotografica);
b) Una o più planimetrie dell'area, almeno in scala 1:500, estesa ad un intorno significativo con indicazione di:
   - perimetro del Piano Attuativo;
   - quote planimetriche ed altimetriche;
   - caratteristiche funzionali e dimensionali delle strade interessate all'intervento;
   - materiali ed uso del suolo degli spazi aperti in riferimento all'area di intervento ed alle aree circostanti;
   - eventuali edifici esistenti nel Piano Attuativo e loro rilievo (SL, volume, altezza, numero dei piani, destinazione d'uso, grado di conservazione, caratteristiche morfologiche);
   - elementi che necessitano di preliminare bonifica: eternit, serbatoi, pozzi o altri manufatti;
   - edifici al contorno con indicazione delle relative altezze, numero di piani,
   - destinazioni d'uso, pareti finestrate e distanze dal confine;
   - elementi arborei esistenti (tipologia dell'essenza e diametro del tronco);
   - indicazione circa la presenza di elementi naturali di rilievo ambientale/paesistico (rogge, filari, etc.);
   - posizione e dimensioni delle reti tecnologiche presenti sull'area oggetto di intervento (reti fognarie, reti elettriche, rete telefonica, fibra veloce, gasdotti, acquedotti, etc.) indicandone le modalità e le possibilità di allaccio in ragione anche di quanto emerso nella conferenza dei servizi svolta alla presenza dei vari Enti Gestori o delle indicazioni impartite direttamente dagli stessi;
c) Profili e sezioni progressive schematiche verso gli spazi pubblici, estesi all'edificato in diretta relazione con l'ambito d'intervento in scala opportuna;

PROGETTO

a) Relazione tecnica illustrativa sui caratteri e l'entità dell'intervento redatta secondo lo schema indicato di seguito:
   Premessa
   1. L'area d'intervento:
      1.1 Caratteristiche generali;
      1.2 Identificazione catastale;
   2. Le previsioni urbanistiche:
      2.1 La pianificazione sovracomunale
      2.2 Il Piano di Governo del Territorio
      2.3 Vincoli urbanistici, fasce di rispetto e ambiti di tutela;
   3. La proposta progettuale
      3.1 Descrizione dell'intervento
      3.2 Conformità al PGT
      3.3 Impianto planivolumt.co
      3.4 Profili regolatori
      3.5 Tipologie edilizie e caratteri architettonici
      3.6 Destinazioni d'uso
      3.7 Parametri quantitativi
      3.8 Problematiche geologiche ed ambientali;
   4. Le verifiche urbanistiche

4.1 Dati generali
4.2 Distanze
4.3 Permeabilità dell'aree
4.4 Dotazione di aree e servizi pubblici o di interesse pubblico;
5. Le opere di urbanizzazione
5.1 Sottoservizi esistenti ed adeguamenti necessari
5.2 Opere di urbanizzazione primaria in progetto
5.3 Opere di urbanizzazione secondaria in progetto
5.4 Quadro economico
5.5 Schede tecniche dei materiali e dei manufatti
5.6 Pareri e preventivi Enti gestori
5.7 Cronoprogramma;
6. Gli elaborati del PA;
7. Le modalità di attuazione;
8. Relazione economica di massima
8.1 Verifica della sostenibilità economica dell'intervento
8.2 Programma temporale di attuazione degli interventi;
9. Conclusioni;
10. Allegati (autorizzazioni Enti sovracomunali, ecc.).

Detto schema potrà essere adattato, modificato e integrato secondo le caratteristiche del PA al fine di illustrare compiutamente ogni aspetto relativo all'intervento.

b) Progetto urbanistico-architettonico definito nelle componenti tipologiche, di destinazione d'uso e di funzioni, nelle masse e nelle altezze delle costruzioni, con individuazione degli eventuali edifici da demolire e/o ricostruire ovvero soggetti a restauro e risanamento conservativo e a ristrutturazione edilizia, nonché gli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico e dovrà essere corredato dai seguenti elaborati, almeno in scala 1:500:
   - Planivolumetrico con definizione grafica dell'intervento (indicazione delle sagome di ingombro, delle masse e delle altezze dei singoli edifici nonché del rapporto morfologico e tipologico del tessuto urbano esistente; distanza degli edifici dai confini, dalle strade e distacco dagli edifici circostanti sia interni che esterni al PA);
   - Dimostrazione grafico analitica di rispetto dei principali Parametri. urbanistico edilizi degli edifici in progetto, quali superficie coperta, superficie lorda di pavimento, superficie drenante, ecc;
   - Planimetria con individuazione delle aree standard e di urbanizzazione con dimostrazione delle superfici distinte per destinazione d'uso e regime patrimoniale (cessione o asservite all'uso pubblico perpetuo);
   - Individuazione grafica delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed eventuali opere extra-ambito;
   - Planimetria con la sistemazione delle aree a verde sia pubbliche che private;
   - Piante, prospetti e sezioni degli edifici (qualora ritenuto necessario dall'apposito Servizio);
   - Sezioni ambientali estese alle aree limitrofe, riportanti le quote naturali del terreno, le quote di progetto, gli sterri e i riporti;
   - Rendering dell'intervento in progetto e inserimento nel contesto urbano;
   - Planimetria schematica dimostrativa della dotazione di aree a parcheggio pubblico e pertinenziale e il soddisfacimento del numero previsto;
   - Relazione geognostica-ambientale ove necessario;
c) Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (ed eventuale extra-ambito) redatto secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche e le indicazioni del

Servizio Lavori Pubblici e di tutti gli elaborati necessari per la verifica delle quantificazioni e delle scelte effettuate anche in merito all'eventuale presenza di un'area di rispetto di un pozzo per l'approvvigionamento dell'acqua potabile, al tema dell'invarianza idraulica e, ove necessario, al fenomeno degli occhi pollini;

d) Computo metrico estimativo di massima delle opere previste redatto secondo l'ultimo aggiornamento del Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia, comprensivo degli oneri di sicurezza ed al netto delle spese tecniche, dell'I.v.a. nelle misure di legge e nello sconto pari al 20% (venti per cento);
e) Dichiarazioni del progettista;
f) Analisi e studio dell'impatto viabilistico;
g) Verifica esclusione VAS (qualora previsto);
h) Ulteriori indagini eventualmente necessarie:
   - Indagini idrauliche e geologiche a supporto degli interventi previsti;
   - Indagini e rilievo strumentale delle distanze dagli elettrodotti presenti;
   - Valutazione previsionale del clima acustico obbligatoria per le aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere citate al comma 2 dell'art.8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

In ogni caso la documentazione a corredo dell'istanza di PA dovrà eventualmente essere integrata anche da ulteriore documentazione richiesta da specifiche normative di settore, disposizioni di legge e regolamenti a livello statale, regionale o locale, derivanti in particolare dalle specifiche funzioni insediate e/o previste in ogni specifico ambito d'intervento.

5.5 Procedura di approvazione dei piani attuativi

Per la procedura di approvazione si rimanda all'art. 14 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. link

ART. 6Modalità di coordinamento con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

6.1 Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) collabora con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) istituito dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e s.m.i., curando tutti gli aspetti di natura edilizia ed urbanistica connessi ed in particolare esprimendo il proprio parere di conformità edilizia o di compatibilità urbanistica rispetto all'insediamento di attività produttive.
La disciplina del SUAP è contenuta nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i., al quale si rinvia.
La materia afferente all'edilizia produttiva resta in capo allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).

6.2. Anche ove dirette e coordinate da un unico Responsabile con il fine di garantire la massima semplificazione delle procedure amministrative, le funzioni dello Sportello Unico per l'edilizia (SUE) e dello sportello Unico per le attività Produttive (SUAP) sono svolte con riferimento alla normativa specifica prescritta per il tipo di intervento o attività.

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

ART. 7 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

7.1. Per l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo valgono i disposti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., "Nuove norme sul procedimento amministrativo", a cui si rimanda.

7.2. Il Responsabile competente può, per motivi di legittimità e di interesse pubblico, annullare i titoli abilitativi già rilasciati.

7.3. Il Responsabile competente può altresì pronunciare la decadenza del titolo abilitativo che eventualmente risulti in contrasto con le disposizioni di legge o di regolamento o con strumenti urbanistici entrati in vigore dopo il rilascio, se i lavori non hanno avuto ancora inizio.

7.4. L'annullamento in autotutela dei titoli abilitativi edilizi illegittimi deve avvenire nell'osservanza dall'art. 21-nonies della citata Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e dell'art. 50 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. a cui si rimanda.

ART. 8 Certificato di destinazione urbanistica

8.1 L'istanza di rilascio del certificato di destinazione urbanistica può essere presentata dal proprietario o da chi abbia titolo utilizzando il modulo messo a disposizione dal Comune sulla pagina web del proprio portale link o eventualmente quello storico in caso di necessità recuperabile al seguente link.

8.2 Nello stesso sito è indicata la documentazione da allegare, i tempi di rilascio e di validità del certificato, le modalità di corresponsione dei contributi di segreteria., nel rispetto delle disposizioni dettate all'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

ART. 9 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

9.1 La proroga e il rinnovo dei titoli abilitativi sono attivati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, richiamate negli allegati alla Parte Prima del presente Regolamento, alla quale si rimanda.

ART. 10 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

10.1 La disciplina relativa alla sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità per motivi di igiene è contenuta nell'art. 26 del Decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., e nel vigente Regolamento locale d'igiene, di cui al seguente comma.

10.2 Il Sindaco sentito il parere o su richiesta delle autorità competenti (ATS, VV.F., ecc.), qualora vengano meno i requisiti igienico-sanitari e/o strutturali e/o impiantistici e/o di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l'incolumità pubblica e/o privata, può disporre la sospensione dell'uso o dichiarare l'inagibilità degli immobili o di parte di essi, ai sensi dell'art. 222 del RD 1265/1934 e s.m.i. con atto da notificarsi alla proprietà/soggetti coinvolti.
Tra i motivi che determinano la situazione di inagibilità si segnalano:

a) condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
b) assenza di idonei dispositivi attivi e passivi (l'idoneità implica che i dispositivi garantiscano un sufficiente livello di sicurezza nel loro utilizzo) atti ad assicurare il benessere termico;
c) requisiti di superficie, di altezza e volume inferiori all'85% ai valori minimi previsti dal presente regolamento;
d) assenza di idonei dispositivi atti a garantire comfort termico e visivo (in edilizia tradizionale requisiti di aeroilluminazione naturale inferiori al 60% ai valori minimi previsti dal presente regolamento;
e) assenza di idonei servizi igienici;
f) assenza di idoneo impianto di acqua potabile,
g) assenza di spazio o locale cucina;
h) assenza di idoneo impianto elettrico;

Un edificio o parte di esso dichiarato inagibile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo risoluzione ed eliminazione delle cause di inagibilità, attestate mediante relazione tecnica asseverata di avvenuta risoluzione ed eliminazione dei motivi ostativi e presentazione agli uffici Comunali competenti, di nuova segnalazione certificata di agibilità inerente gli interventi eseguiti.
L'inagibilità deve essere richiesta al Comune e può essere predisposta, con appropriata autocertificazione di cui al Capo I-Sezione IV-DGR VI/38573/98, dal proprietario dell'immobile.
Gli immobili dichiarati inagibili, se dismessi da oltre cinque anni, vengono annoverati tra gli immobili dismessi con criticità ai sensi dell'art.40 bis della legge n.12/2005.

ART. 11 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

11.1. I contributi di costruzione, comprese le eventuali maggiorazioni o agevolazioni, sono determinati in base alle disposizioni contenute negli artt. 16 e seguenti del DPR 380/2001, agli artt. 43 e seguenti della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ed al regolamento in materia di disciplina del contributo di costruzione approvato dall'Amministrazione recuperabile al seguente link.

Il contributo di costruzione è composto dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dalla quota commisurata al costo di costruzione o, per le realizzazioni di unità produttive, dal contributo relativo al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti.
Le tariffe, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, le modalità di calcolo e di pagamento, le eventuali agevolazioni sono disposte nei documenti pubblicati nel portale dello Sportello Unico per l'edilizia (SUE) link.

11.2. In caso di interventi non ultimati entro i termini del titolo abilitativo, l'esecuzione delle opere mancanti è assoggettata alla corresponsione della differenza del contributo di costruzione, in relazione alle variazioni tariffarie intervenute medio tempore e proporzionata all'incidenza economica delle opere mancanti rispetto al costo totale dell'opera.
Solo qualora l'intervento non ultimato sia di nuova costruzione o di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e le relative opere risultino già finite al rustico, ai fini dell'istruttoria del procedimento edilizio dell'intervento di completamento, si terrà conto delle sole opere mancanti che verranno qualificate come opere di manutenzione straordinaria.

ART. 12 Pareri preventivi

12.1. Coerentemente con le disposizioni contenute nell'art. 32 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., è facoltà dei soggetti interessati chiedere allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) un parere preventivo inerente interventi edilizi e urbanistici oggetto di successivi provvedimenti, secondo il presente articolo.

12.2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti elaborati:
a) estratti cartografici;
b) Planimetria dell'area in scala adeguata che consenta l'esatta individuazione estesa anche al contesto circostante;
c) per interventi sull'esistente, rilievo dell'edificio oggetto di intervento in scala opportuna con rappresentazione quotata delle piante di tutti i piani, corredate dalle destinazioni d'uso dei locali, i prospetti e almeno due sezioni;
d) documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all'immobile e al contesto;
e) soluzione progettuale di massima;
f) relazione illustrativa dell'intervento con esplicitazione degli elementi puntuali per i quali si chiede il parere esposti in forma di quesito.

12.3. È inoltre facoltà dei soggetti interessati presentare, in via preventiva e separata da altri procedimenti autorizzativi edilizi, la documentazione necessaria all'espressione della Valutazione paesistica del progetto. Il Responsabile del Procedimento (o dell'istruttoria), esaminata la documentazione, la sottopone alla Commissione per il Paesaggio per il parere di competenza.

12.4. L'esito conclusivo della richiesta di parere preventivo consiste in una comunicazione nella quale sono date le risposte ai quesiti specifici richiesti nella relazione di cui al comma 2; il grado di dettaglio delle risposte è proporzionale alla definizione degli elaborati progettuali presentati.

12.5. La struttura competente emette il parere entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. Tale termine può essere interrotto una sola volta qualora il Responsabile del Procedimento (o dell'istruttoria) richieda ulteriore documentazione utile per la formulazione del parere stesso. Qualora il soggetto richiedente

non presenti tutta la necessaria documentazione entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, la pratica è archiviata d'ufficio.

12.6. Per i Piani Attuativi d'iniziativa privata si rimanda al Titolo I punto 5.4

ART. 13 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia

13.1. Nel caso di interventi urgenti rivolti alla eliminazione di parti pericolanti che non possono essere messe in sicurezza mediante opere provvisionali, il proprietario provvede sotto la propria responsabilità alla loro esecuzione dandone immediata comunicazione allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), attestando i presupposti legittimanti l'effettiva esistenza del pericolo. Deve, altresì, presentare, entro 20 (venti) giorni dall'inizio degli stessi, il progetto e la corrispondente domanda di permesso di costruire o altro titolo edilizio, in relazione alla natura dell'intervento.
Gli interventi urgenti riguardano unicamente la realizzazione di opere finalizzate alla rimozione del pericolo ed alla messa in sicurezza dell'immobile, differendo la presentazione dei progetti edilizi.

13.2. Qualora, in seguito a verifica da parte del Comune, non venissero confermati i presupposti di urgenza e pericolosità che hanno giustificato l'intervento, il proprietario deve demolire quanto realizzato, salvo che gli interventi non possano essere oggetto di procedimento in sanatoria.

ART.14 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

14.1. Le modalità e gli strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio sono normati dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, dalla Legge 6 novembre 2012 e loro s.m.i., dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n. 126 e loro s.m.i..

14.2. In particolare il Comune rende accessibili sul proprio sito internet (link):
- la modulistica per ogni procedimento edilizio, unitamente all'elenco degli atti e documenti da allegare;
- le circolari, le disposizioni, le determinazioni e gli atti attinenti all'attività edilizia e la sua disciplina nonché l'elenco completo della documentazione richiesta e le modalità operative delle procedure;
- l'elenco dei procedimenti riguardanti le richieste di formazione di titolo abilitativo;
- l'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche presentate.

ART. 15 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

15.1. Il Comune di Varedo potrà definire mediante apposito Regolamento da redigersi, la procedura di informazione e consultazione della popolazione per tutti gli interventi orientati alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni condivisi e/o per gli interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico, per i quali è prevista la preventiva approvazione comunale.

15.2. Nelle more di redazione e approvazione del regolamento, tutti gli interventi di cui al comma precedente, sono comunque condivisi mediante i consueti mezzi di pubblicizzazione dell'ente e mediante il sito web.

ART. 16 Concorsi di urbanistica e di architettura

16.1. Il Comune di Varedo potrà definire le procedure per indire concorsi di urbanistica e di architettura in caso di interventi pubblici, allo scopo di sostenere la qualità del progetto edilizio e urbanistico e/o di valorizzare gli aspetti paesaggistici del territorio.

16.2. È facoltà dei privati indire concorsi di idee, come definito all'art. 46 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., per la redazione di piani e/o progetti architettonici, al fine di favorire il confronto tra diverse soluzioni, migliorare l'offerta qualitativa e affermare la prevalenza del progetto, anche sulla scorta di quanto proposto dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC in merito ai concorsi di progettazione a due gradi.

16.3. Nel caso in cui i privati ricorrano al concorso di idee potrà essere riconosciuta una premialità edificatoria da determinarsi successivamente all'approvazione del presente Regolamento con apposito provvedimento.

TITOLO II
DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I - Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori

ART. 17 Comunicazioni di inizio e differimento dei lavori, sostituzione e variazioni (anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali il costruttore, il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza, il collaudatore, ecc.)

17.1. Comunicazione d'inizio dei lavori

L'inizio dei lavori deve essere comunicato al Comune e deve avvenire nei tempi e con le modalità disposte per ciascun tipo di titolo abilitativo agli artt. 6 e segg. del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. ed allo scopo sono da utilizzare i relativi modelli.
Per le comunicazioni di inizio lavori, per i diversi interventi edilizi dovrà essere utilizzata la modulistica unificata approvata dalla Regione Lombardia, e recepita nel portale in uso presso il Comune di Varedo disponibile al seguente link.

17.2. Interruzione dei lavori

- In caso di interruzione dei lavori si dovranno eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite, e si dovranno osservare tutte le cautele a tutela della sicurezza, dell'ambiente, dell'igiene e del decoro.
- In caso di inosservanza, il Comune emetterà diffida per l'adozione, entro un idoneo termine, delle misure necessarie e, in caso di inadempienza, provvederà d'ufficio, a spese degli interessati.
- Decorso il termine di validità del titolo edilizio, il completamento delle opere interrotte è subordinato alla presentazione di un nuovo titolo edilizio.

I lavori potranno essere sospesi con ordinanza nel caso di:

- Esecuzione di lavori in assenza o difformità dai progetti edilizi;
- Esecuzione di lavori in condizioni di pericolo;
- Prosecuzione di lavori nel caso di dimissioni del Direttore dei Lavori senza designazione di sostituto;
- Esecuzione di lavori che provochino disturbo alla quiete pubblica oppure danno ambientale;
- Esecuzione di lavori che provochino intralcio ad attività di pubblico servizio.

Oltre a quanto previsto in materia di abusi edilizi le sospensioni dei lavori nei casi di cui sopra possono essere anche parziali o riferite a determinate fasce orarie.

17.3. Voltura dei titoli abilitativi all'attività edilizia

In caso di variazione del proprietario e/o del committente, gli interessati devono tempestivamente comunicare l'avvenuto trasferimento della proprietà o della legittimazione ad effettuare i lavori, chiedere al Comune la voltura del permesso di costruire o, in caso di titolo abilitativo edilizio autocertificato, dare comunicazione dell'intervenuta variazione di titolarità (link). Tale voltura non comporta riesame del titolo abilitativo e non può essere effettuata oltre il termine di validità dello stesso.

17.4 Sostituzione e variazioni relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori

1. Le eventuali sostituzioni dei soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, nominati il direttore o dell'assuntore dei lavori, vanno immediatamente comunicate non oltre 5 (cinque) giorni allo Sportello Unico per l'Edilizia per iscritto, dal titolare del titolo abilitativo e dall'interessato.
2. I lavori devono essere sospesi fino a quando non verrà trasmessa, unitamente ai dati dei subentranti, una dettagliata relazione circa lo stato delle opere e dei lavori con la dichiarazione circa le rispettive responsabilità, sottoscritta per accettazione dai dimissionari e dai subentranti; ove ciò non sia possibile, è ammessa una perizia giuridica circa lo stato dei lavori a firma dei soli subentranti.
3. Qualora il Direttore dei Lavori nominato venga meno per rinuncia o altra causa, il titolare del permesso di costruire o atto equipollente dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori e darne tempestiva comunicazione al Comune. I lavori potranno essere ripresi solo dopo la comunicazione, allo Sportello Unico per l'Edilizia, della nomina di un nuovo Direttore dei Lavori.

ART. 18 Comunicazioni di fine lavori

18.1. Il termine entro il quale deve avvenire l'ultimazione dei lavori è stabilito dalla legge, dalle indicazioni sul titolo abilitativo o dalla convenzione del piano attuativo al quale gli interventi edilizi fossero assoggettati. Tale termine decorre dalla data di inizio dei lavori o dalla data di efficacia delle comunicazioni e delle segnalazioni.

18.2. La comunicazione di fine dei lavori deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) dal titolare, anche mediante procuratore incaricato, congiuntamente al Direttore dei Lavori e all'Impresa esecutrice, seguendo le istruzioni disponibili sul portale link entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione degli stessi corredata dalla documentazione prevista dalle normative vigenti.
Qualora l'intervento necessitasse di Segnalazione Certificata di Agibilità la comunicazione di fine lavori può essere contenuta nella medesima segnalazione.

18.3. La fine lavori dell'intervento edilizio presuppone che tutte le opere assentite/segnalate/comunicate siano state realizzate nella loro integrità, ivi comprese le finiture interne/esterne e le eventuali sistemazioni esterne ove previste. La fine dei lavori può essere dichiarata solamente a seguito dell'effettivo e totale completamento dei lavori descritti nel progetto allegato alla richiesta/comunicazione del titolo abilitativo.

18.4. Nel caso in cui i lavori non siano ultimati nel termine di cui al comma 1, dovrà essere data comunicazione di fine lavori "parziale" presentando una relazione corredata da documentazione grafica/fotografica a firma del Direttore dei Lavori sullo stato dei lavori eseguiti alla data della predetta comunicazione.

18.5. Per i lavori non ultimati dovrà essere richiesto nuovo titolo abilitativo secondo le modalità vigenti di legge.

18.6. Quando, per inerzia del soggetto interessato e degli altri soggetti responsabili dell'esecuzione delle opere, non sia data regolare comunicazione della fine dei lavori, le opere si considerano comunque in corso sino al termine di validità del titolo abilitativo e ciascuno dei soggetti interessati alla loro esecuzione continua a mantenere le responsabilità previste dalla legge, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

18.7. La proroga può essere richiesta solo per i casi previsti dalla legge e la relativa istanza deve essere presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

ART. 19 Occupazione suolo pubblico

19.1 Per la disciplina relativa all'occupazione di suolo pubblico si rimanda al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" disponibile al seguente link.

ART. 20 Comunicazioni avvio delle opere relative a bonifica amianto, ordigni bellici, salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e materiale proveniente da scavi

Qualsiasi attività di bonifica del suolo, sottosuolo o di manufatti edilizi esistenti deve avvenire nel rispetto della specifica normativa vigente, in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.; di cui all'allegato C riportato in appendice al p.to B.6.

1. In caso di opere concernenti la rimozione e lo smaltimento di amianto, si applicano i disposti del Decreto Legislativo 25 luglio 2006 n. 257 e s.m.i unitamente a ogni altra norma vigente in materia.
2. Qualora durante le operazioni di indagine venissero rilevati ordigni o residuati bellici, è fatto obbligo dare immediata comunicazione al Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, nel caso in cui l'area debba essere sottoposta a procedimento di bonifica, oltre che all'Autorità Militare competente per la zona e al Comando di Polizia Locale.
3. I materiali di risulta degli scavi, qualora non contaminati, possono essere riutilizzati in sito e utilizzati in qualità di sottoprodotti o smaltiti come rifiuti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Il proponente è tenuto a dichiarare le modalità di gestione prescelte all'atto della presentazione dei titoli edilizi o in variante agli stessi, in conformità alla normativa vigente.
4. L'utilizzo dei materiali da scavo in qualità di sottoprodotti, esclusi dalla nozione di rifiuto, è ammesso nel rispetto di tutti i requisiti, delle modalità e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente che devono essere assolti comunque prima dell'inizio dei lavori di scavo.
   Il proponente è tenuto a dare tempestiva informazione ai competenti Uffici comunali in merito all'assolvimento degli adempimenti richiesti dalle norme vigenti.
5. I materiali da scavo che il proponente l'intervento non intende escludere dalla nozione di rifiuto, devono essere gestiti nel rispetto della disciplina normativa dei rifiuti e non necessitano di alcun atto di assenso preliminare.
6. Restano fermi gli obblighi di comunicazione agli Enti preposti in merito al rinvenimento di eventuali potenziali contaminazioni ai sensi delle norme vigenti.
7. In caso di rinvenimenti di materiale inquinante o di stoccaggio di rifiuti, è fatto obbligo dare immediata comunicazione allo Sportello Unico per l'Edilizia, che provvede all'inoltro agli uffici competenti per la successiva attivazione delle procedure di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

ART. 21 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

21.1. Norme generali

- Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali assentiti.
- Il Direttore dei Lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative, sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi. Essi devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti, anche nei confronti dei diritti dei terzi, alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
- Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. ("Codice della Strada") e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. ("Regolamento di Attuazione e di Esecuzione") e le norme di cui ai successivi articoli del presente Regolamento che si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni vigenti, statali e/o comunitarie, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
- Il titolare, il Direttore dei Lavori ed il costruttore rispondono della conformità delle opere alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore ed hanno l'obbligo di attenersi alle disposizioni che vengono impartite dall'Amministrazione Comunale.

21.2 Punti fissi di linea e di livello

Prima dell'inizio dei lavori di scavo per una nuova costruzione o per ampliamenti che modifichino il sedime del fabbricato esistente, il direttore dei lavori autocertifica l'individuazione dei punti fissi di linea e di livello, ai quali i lavori dovranno esattamente attenersi, e li comunica all'Amministrazione Comunale, fatta salva la possibilità di verifiche da parte di quest'ultima.

21.3. Disciplina del cantiere

- Alle attività di cantiere si applicano le misure per la tutela della salute e per la sicurezza disposte al Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (di cui all'allegato C riportato in appendice al p.to D.1). Ai cantieri si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
  - nel cantiere deve essere tenuta a disposizione una copia del progetto in corso di realizzazione;
  - i cantieri e le costruzioni provvisoriamente in essi allestite sono assimilati agli edifici industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi igienici prescritti per legge o dal Regolamento Locale di Igiene; nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per gli addetti ai lavori, compreso il personale di custodia, tali alloggi devono possedere i requisiti prescritti dal Regolamento Locale di Igiene. Gli impianti di acqua potabile e di fognatura devono, per quanto possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile dalla competente A.T.S. ed il secondo sostituito con impianti riconosciuti idonei dalle prescrizioni vigenti;
  - è vietato usare acqua dai canali pubblici e impedire o modificare il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione.
- Con provvedimento motivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, può essere ordinata la sospensione dei lavori.
- In materia di cantiere e attività connesse è altresì fatta salva l'applicazione delle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene e delle norme in materia di inquinamento acustico.

21.4. Conferimento dei materiali di risulta

La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l'eventuale riutilizzo del materiale risultante dalla attività edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 22 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

22.1. I cantieri dovranno essere installati e condotti seguendo le disposizioni contenute nel "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. di cui all'allegato C riportato in appendice al p.to D.1).

22.2. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti tesi ad evitare inquinamento acustico, atmosferico, del terreno, della falda o di qualsiasi altro genere, ricorrendo, se del caso, alle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

22.3. È fatto obbligo di provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si dovessero depositare sulla sede stradale, nonché di riparare eventuali danneggiamenti provocati dai lavori o dalle attività di cantiere.

22.4. Le attività di cantiere devono rispettare le disposizioni riguardanti le attività rumorose dettate dalle Norme del Piano di Zonizzazione Acustica, disponibile al link.
Per dimostrate necessità o urgenze di lavoro tale orario può essere derogato presentando la domanda di autorizzazione attraverso i moduli recuperabili al seguente link.

22.5. I cantieri edili in fregio a spazi pubblici o di uso pubblico devono essere isolati mediante recinzioni, da realizzare con materiali idonei e decorosi e con altezza non inferiore a 2,00 mt., atte ad impedire l'accesso degli estranei alle lavorazioni. Le recinzioni devono essere opportunamente segnalate con idonei dispositivi riflettenti e muniti di segnale luminoso per le ore notturne e nei casi in cui si abbia scarsa visibilità. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie di cantiere devono rimanere chiuse quando i lavori non siano in corso. La recinzione dovrà essere mantenuta in condizioni ottimali con aspetto decoroso per tutta la durata delle opere e dovrà essere sostituita o ripristinata qualora leda il decoro dell'ambiente anche a seguito di danneggiamento. L'Amministrazione Comunale può prescrivere migliorie da attuare per un miglior impatto visivo.
L'avente titolo, quando le opere di recinzione o le strutture provvisionali comportino l'occupazione temporanea di area pubblica o privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve preventivamente richiedere all'Amministrazione Comunale la relativa concessione secondo le procedure in atto; qualora la recinzione/struttura inglobi manufatti che interessano servizi pubblici, deve essere consentito pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi.

ART. 23 Cartelli di cantiere

23.1. Nei cantieri edili, dove siano in esecuzione gli interventi edilizi, deve essere obbligatoriamente apposto in prossimità dell'accesso al cantiere, visibile dalla pubblica via e leggibile, per tutto il periodo di attività, il prescritto cartello di adeguate dimensioni (o installazione di più cartelli nel caso di cantiere avente estensione elevata) realizzato con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e con materiali indelebili per il testo.

23.2. Il cartello deve contenere le seguenti indicazioni minime:
- Estremi atti abilitativi
- Oggetto dell'intervento
- Titolare e Committente dell'intervento
- Data inizio dei lavori
- Termine previsto di fine lavori
- Progettista
- Direttore Lavori
- Progettista strutture (se previsto)
- Direttore Lavori strutture (se previsto)
- Progettista impianti (se previsto)
- Direttore Lavori impianti (se previsto)
- Impresa/e assuntrice dei lavori
- Imprese esecutrici dei lavori
- Responsabile del cantiere
- Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione (se previsto)
- Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (se previsto)
- Collaudatore statico (se previsto)
- Certificatore energetico (se previsto)

Nel caso di cantieri soggetti all'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., sul luogo dei lavori deve inoltre essere affissa in maniera ben visibile copia della notifica preliminare di cui allo stesso Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

23.3. Nei casi in cui il cantiere sia localizzato all'interno di un edificio esistente, ad esempio in un appartamento di un complesso immobiliare, il cartello dovrà essere affisso sull'accesso principale dell'immobile.

23.4. Il cartello di cantiere è esente dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

23.5. La mancata esposizione del cartello comporta la procedura sanzionatoria indicata dall'art. 27, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

ART. 24 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

24.1 La stabilità degli scavi del terreno, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture posti nelle vicinanze nonché delle sedi stradali e a tale scopo dovrà essere richiesta all'Amministrazione la formale consegna di un'adeguata porzione di sede stradale.

24.2. La sicurezza degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture circostanti va comunque verificata mediante idonee operazioni di monitoraggio che devono interessare la zona circostante gli scavi e che devono comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati, anche indirettamente, dagli scavi o dalle demolizioni. Ogni anomalia riscontrata, sia nei valori delle misure di monitoraggio, sia riguardante infiltrazioni d'acqua o eventuali lesioni negli edifici, andrà tempestivamente comunicata all'autorità competente, fermo restando l'obbligo dell'avente titolo o dell'assuntore dei lavori di sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi.

24.3. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli, altri macchinari meccanici, e comunque, prevedendo modalità adeguate per la discesa al suolo delle macerie e/o attrezzature, devono essere posti in atto provvedimenti per limitare la propagazione di polveri, rumori e vibrazioni, in particolare durante le opere di demolizione; specificamente, durante le opere di demolizione è obbligatoria l'irrorazione delle strutture da demolire con acqua.
Nel caso di opere di sottomurazione, di tirantatura, o per la realizzazione di paratie o consolidamenti del terreno, devono essere assunti tutti gli accorgimenti per garantire la tutela dei diritti di terzi con relativa assunzione di responsabilità per eventuali danni arrecati.
Nel caso di scavi e demolizione mediante esplosivi dovranno essere acquisite le opportune autorizzazioni previste dalla normativa di settore vigente.
Le operazioni di demolizione e di scavo non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici e in specie di quelli stradali. Qualora si rendesse necessario, per le particolari condizioni di lavoro o in ragione della natura delle opere, occupare temporaneamente spazio pubblico anche per il momentaneo accatastamento dei materiali di risulta, il titolare del titolo abilitativo o l'esecutore dei lavori dovrà preventivamente ottenere l'apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico, adottando tutte le cautele per impedire l'insorgere di pericoli per la pubblica incolumità e tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire il rispetto del decoro.
L'installazione di tiranti ricadenti nel sottosuolo pubblico è soggetta a specifica richiesta; qualora la collocazione dei tiranti inerisca proprietà di terzi, questa dovrà essere precedentemente assentita dalle medesime proprietà.

24.4. Durante i lavori di demolizione e scavo si dovrà prestare attenzione alle emissioni acustiche che comunque dovranno rispettare i parametri. del piano di zonizzazione acustica vigente, fatte salve eventuali deroghe per il caso di specie.

24.5. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia, è fatto obbligo di conservazione presso il cantiere durante le lavorazioni di copia della documentazione relative alle procedure.

24.6. L'accumulo e il trasporto dei materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni sono soggetti alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia; è fatto obbligo di conservazione presso il cantiere durante le lavorazioni di copia della documentazione relative alle procedure.
Restano fermi gli obblighi di comunicazione agli Enti preposti in merito al rinvenimento di eventuali potenziali contaminazioni ai sensi delle norme vigenti ovvero di potenziali ritrovamenti archeologici o di ordigni o residuati bellici.

24.7. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo sono soggette alla presentazione del relativo titolo abilitativo. L'esecuzione dell'intervento di demolizione è subordinata:
- alla libertà da persone o cose del fabbricato da demolire; nel caso di demolizione parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l'uso della residua parte della costruzione;
- all'impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso, qualora necessaria, prima di dare corso alla demolizione;
- all'impegno di procedere alla chiusura di tronchi di impianti a rete che rimangono inutilizzati nel rispetto delle disposizioni dettate dal Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo (PUGSS)
- all'impegno di sistemare e recintare adeguatamente il terreno;
- all'impegno di proteggere e conservare, dove previsto, l'eventuale patrimonio arboreo.

24.8. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni amministrative previste dal Titolo IV, Cantieri temporanei o mobili, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

24.9 Le operazioni di demolizione sono vincolate alla preventiva presentazione di apposita dichiarazione del progettista, attestante che non siano presenti situazioni o materiali che possano determinare, nella realizzazione dei lavori, rischi per la salute dei lavoratori, della popolazione e di inquinamento ambientale, nonché dell'assenza di materiali contenenti amianto, quali rivestimenti di condotte per il riscaldamento a base di gesso, pavimentazioni, canne fumarie, pluviali, o di centri di pericolo, quali serbatoi interrati, etc...., allegando anche documentazione fotografica degli ambienti. Inoltre per tutte le fasi di demolizione delle costruzioni e di movimentazione dei relativi materiali prodotti, se realizzate mediante mezzi meccanici, dovranno esser adottate apposite soluzioni operative per evitare la diffusione di polveri all'esterno del cantiere, quali bagnatura diffusa dei materiali e l'utilizzo di nebulizzatori di acqua, quali "cannoni nebulizzatori per abbattimento polveri", eventualmente anche mobili.

ART. 25 Misure di cantiere ed eventuali tolleranze

Valgono le disposizioni di cui agli artt. 34 e 34bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. cui si rimanda.

ART. 26 Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

Nello svolgimento delle attività di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui all'allegato C riportato in appendice al p.to D.1).

ART. 27 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

27.1. Ove nel corso di un intervento edilizio, o nel fare scavi, si scoprano elementi di interesse storico, artistico o archeologico non conosciuti e denunciati in sede di progetto, il titolare del titolo abilitativo e/o comunicazione, il direttore dei lavori, il costruttore o chiunque ne venisse a conoscenza deve darne immediato avviso al Comune o alla competente Soprintendenza, fermi restando gli obblighi previsti in materia dalle leggi vigenti. All'atto del ritrovamento devono essere adottate tutte le misure idonee alla salvaguardia dei reperti.

27.2 Nell'ipotesi di danno o pericolo di danno ad un bene culturale, ambientale od archeologico, i proprietari devono presentare immediata denuncia alla competente Soprintendenza ed al Comune e prendere idonei provvedimenti, atti a scongiurare l'immediato pericolo, senza compromettere il bene.

27.3 Qualora a seguito di una prima verifica di natura storica e bibliografica emergano forti probabilità circa la presenza di ordigni bellici, preliminarmente ai lavori di scavo dovrà essere richiesta ed eseguita indagine specifica. Qualora durante le operazioni di indagine venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti, dovrà esserne data immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento, all'Autorità Militare ed al Comando di Polizia Locale competente per zona. Nel caso in cui l'area debba essere sottoposta a procedimento di bonifica, la comunicazione deve essere inviata anche all'ufficio comunale competente per le bonifiche.

27.4 Nei cantieri interessati sia da lavori edili sia da lavori di bonifica dei terreni, devono essere adottate tutte le precauzioni opportune al fine di evitare interferenze tra le due tipologie di lavori. Le aree del cantiere interessate dai lavori di bonifica dei terreni non dovranno essere sottoposte a rimaneggiamenti o escavazioni se non previo parere dell'ufficio competente.

ART. 28 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

28.1. Durante tutta la durata dei lavori il costruttore deve mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico per tutta l'estensione del suo cantiere, fatto salvo quanto disposto dal vigente Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo. Quando si verificassero spargimenti di materiale, è necessario provvedere tempestivamente alla pulizia.

28.2. Non è consentito mantenere in opera ponteggi su suolo pubblico per tempi eccedenti la realizzazione delle opere o il periodo autorizzato. I ponteggi non dovranno recare danno al verde arboreo e alto arbustivo non interessati dal progetto e presenti nell'area di cantiere o nelle sue adiacenze.

28.3. Il costruttore deve mantenere in perfetta efficienza le opere di raccolta, convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche presenti sullo spazio pubblico occupato e mantenere sempre accessibili i chiusini d'ispezione delle reti fognarie pubbliche, in particolare non accatastandovi materiale o facendo sostare mezzi.

28.4. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare dell'atto abilitativo a costruire sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche eventualmente modificati e/o danneggiati; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene entro 15 (quindici) giorni dalla data di fine lavori.

28.5. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare degli atti abilitativi a costruire; tali spese dovranno essere rimborsate entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta; in difetto, fatte salve eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTITUTIVE E FUNZIONALI

Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio

ART. 29 Disciplina generale – Rinvio al Regolamento Locale d'Igiene

Per quanto attiene ai contenuti in materia di igiene edilizia, il Regolamento Edilizio rinvia al Regolamento Locale d'Igiene di cui alla D.G.R. n. IV/45266 del 25 luglio 1989 fatta eccezione per le norme igieniche di particolare interesse edilizio stabilite dal presente Regolamento, che prevalgono su quelle concorrenti ed eventualmente contrastanti. Le deroghe al Regolamento Locale d'Igiene possono essere richieste nei limiti e con la procedura prevista dal suddetto regolamento.

SEZIONE I - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI

ART. 30 Finalità

Le costruzioni devono soddisfare i bisogni fondamentali individuali e sociali delle persone, favorire idonee e sicure condizioni di esercizio delle attività che vi si svolgono e devono garantire la salubrità ambientale interna ed esterna e il benessere psicofisico delle persone.

ART. 31 Soleggiamento e orientamento dell'edificio

31.1 Salvo impedimenti di natura orografica, morfologica e urbanistica, da documentarsi nella relazione illustrativa di progetto, e ferme restando le disposizioni contenute nel Piano di Governo del Territorio, l'orientamento delle nuove costruzioni deve essere tale da favorire il risparmio energetico.

31.2 Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento, nelle nuove costruzioni è da evitare la realizzazione di unità abitative con unico affaccio verso Nord ad eccezione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ove venga dimostrata l'impossibilità per questioni urbanistiche, edilizie e di rispetto dei diritti di terzi, idoneamente attestati, a procedere diversamente.

ART. 32 Qualità dell'aria

32.1 Le unità abitative devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costituitivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e di salubrità dell'aria siano tecnicamente le migliori possibili.

32.2 Le finestre che devono garantire i rapporti di aerazione dei locali devono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili.

ART. 33 Umidità e condensa

33.1 Le caratteristiche costruttive degli ambienti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di occupazione e di uso, l'assenza di tracce di condensazione e umidità sulle pareti perimetrali e la rapida eliminazione della stessa sulle parti impermeabili delle pareti dopo la chiusura delle eventuali fonti di umidità (quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente, ecc.).

33.2 Allo scopo le pareti interne degli ambienti non devono essere totalmente rivestite con materiali impermeabili.

ART. 34 Protezione dell'umidità

34.1 Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, i pavimenti e le pareti devono essere protetti dall'umidità con idonei accorgimenti.

34.2 Detto requisito si ritiene soddisfatto quando i locali sono dotati di vespaio aerato avente altezza non minore di 0,30 mt. l'uniforme ventilazione del medesimo o del piano cantina, mediante due aperture non richiudibili aventi ciascuna superfice libera di almeno 0,03 mq., per ogni 50 mq. di superficie di pavimento del vespaio o del piano cantina, o frazione, e posizionate in modo da realizzare

l'uniforme circolazione dell'aria. Per superfici maggiori del vespaio, tali aperture devono essere incrementate proporzionalmente, con il medesimo criterio. Per ciascuna cantina dovrà essere realizzata una superficie di ventilazione libera di 0,03 mq., all'intradosso del solaio di copertura e comunicante con il corridoio di accesso, il quale deve essere munito di apertura di areazione libera verso l'esterno di almeno 0,06 mq. Il pavimento deve essere unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno ovvero mediante l'adozione di idonei accorgimenti tecnici che impediscano la risalita dell'umidità per capillarità.
I muri perimetrali dei locali destinati a permanenza di persone non possono essere addossati al terreno e dovranno essere distanziati mediante intercapedini aventi larghezza di almeno 80 cm, aerate con almeno 2 superfici libere ciascuna di 0,5 mq posizionate agli estremi dell'intercapedine, essere ispezionabili per la pulizia e munite di condutture o cunette impermeabili per l'allontanamento delle acque ad idonea distanza dal fabbricato ed aventi base posta a quota più bassa rispetto al pavimento dei locali di almeno 20 cm.
Nei casi di documentata e motivata necessità, può essere consentita la realizzazione su suolo pubblico o di uso pubblico di intercapedini o griglie di aerazione in adiacenza ai muri perimetrali delle costruzioni, con funzioni di servizio, di illuminazione indiretta, di areazione e protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché per favorire l'accesso a condutture e canalizzazioni in esse collocate, previo rilascio del necessario atto di concessione od autorizzativo e pagamento del canone di occupazione suolo pubblico permanente. Le intercapedini devono essere protette da griglie a maglia stretta quadrata così da non ostacolare il transito rispetto al percorso ciclabile o pedonale e antisdrucciolevoli, correttamente inserite nella pavimentazione in cui si collocano e non creare disagi al transito veicolare e pedonale.
Per i locali ad abitazione e di non diretto accesso da spazi pubblici, il piano del pavimento del piano terra deve essere ad una quota almeno maggiore di cm 15, dal punto più elevato della superficie dello spazio esterno immediatamente adiacente ai locali stessi e comunque più alto della superficie dell'eventuale marciapiede esistente.

34.3 Alternativamente, ove per comprovate esigenze tecniche non sia possibile realizzare il vespaio aerato, dovranno essere adottati accorgimenti tecnico costruttivi e materiali idonei ad ottenere il medesimo risultato ottenuto dal vespaio anche per impedire la diffusione del gas radon all'interno degli ambienti.

34.4 Le pareti perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere adeguati requisiti acustici passivi, nel rispetto della vigente normativa. Per le stesse finalità di protezione dall'umidità deve essere presente un marciapiede perimetrale costituito da materiale resistente ed impermeabile di larghezza minima di 0,90 mt posto a quota inferiore al piano pavimento. Per comprovate esigenze potranno essere sottoposte alla valutazione dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) soluzioni alternative che perseguano le stesse finalità del marciapiede.

34.5 Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche, sufficientemente impermeabili all'aria, intrinsecamente asciutte.

34.6 Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti.

34.7 Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso e comunque non deve essere inferiore alla quota del marciapiede ove esistente e/o in progetto. In ogni caso, per le nuove costruzioni, la sopraelevazione del pavimento del piano terreno sul piano del marciapiede (su suolo pubblico) attiguo non deve essere inferiore in alcun punto a 15 cm.

34.8 Per i locali destinati ad abitazione e di non diretto accesso da spazi pubblici, con piano del pavimento posto a quota inferiore al punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque dalla superficie del marciapiede perimetrale, è necessario prevedere idonei accorgimenti atti ad impedire l'allagamento dell'abitazione (pendenze dei piani esterni, presenza di griglie di raccolta acque, ecc.).

ART. 35 Ambienti con impianti di combustione e dotazione di canne fumarie

35.1 Tutti gli apparecchi di combustione di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, rifacimento, adeguamento o modifica sono soggetti alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti; con provvedimento motivato potranno essere imposti interventi sugli impianti e sui dispositivi connessi a tutela della pubblica e privata incolumità.

35.2 L'installazione, la conduzione e la manutenzione degli apparecchi devono essere condotte nel rispetto della normativa tecnica ed igienico-sanitaria vigente, tali da garantire i requisiti di legge in termini di emissioni ed idonee condizioni di sicurezza per gli utenti, nonché nel rispetto delle distanze da Codice della Strada.

35.3 Ogni unità immobiliare destinata ad abitazione o similari deve essere dotata, oltre che di canna di esalazione per l'allontanamento dei vapori di cottura anche di una canna fumaria per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da impianti di produzione del calore utilizzato per il riscaldamento dell'ambiente o per la produzione di acqua calda sanitaria o per altri usi consentiti; le canne fumarie dovranno essere progettate e realizzate in conformità alla normativa vigente.

35.4 Le canne di esalazione e le canne fumarie devono sfociare oltre la copertura nel rispetto delle normative sulle distanze e di quelle volte ad assicurare un'idonea evacuazione; non sono ammessi scarichi in facciata, fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni normative.

ART. 36 Comfort Acustico

Per i contenuti di cui al presente articolo si rimanda alla Normativa vigente in materia nonché al Piano di Zonizzazione Acustica link

ART. 37 Servizi e impianti indispensabili negli edifici

37.1 Gli edifici, per potersi considerare agibili, devono poter fruire, in relazione alla loro destinazione, almeno dei seguenti servizi fondamentali:

- dispositivi attivi o passivi atti a garantire il benessere termico;
- distribuzione dell'acqua potabile;
- distribuzione dell'energia elettrica;
- raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e delle acque nere.

- locali o spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

37.2 Secondo le specifiche disposizioni di legge o di regolamenti, gli edifici oggetto di nuova realizzazione oppure oggetto di ristrutturazione totale dovranno inoltre essere dotati di:

- sistemi di trasporto verticale delle persone, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- sistemi di protezione dagli incendi ove previsti dalla normativa specifica;
- impianto contro le scariche atmosferiche ove previsti dalla normativa specifica;
- impianti di estrazione meccanica dell'aria e/o di condizionamento, ove richiesti;
- sistemi di controllo e gestione delle acque pluviali, ove necessario, in riferimento alle misure di invarianza idraulica ed idrologica di cui al Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 e s.m.i.

ART. 38 Strade private

38.1 È ammessa la costruzione di strade private nell'ambito di piani attuativi previa apposita convenzione.

38.2 Le strade private devono comunque essere adeguatamente pavimentate ed illuminate e dotate di sistema di raccolta delle acque meteoriche; la segnaletica e la toponomastica sono a carico dei privati proprietari.

38.3 Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di mt. 5,50 e se a fondo cieco, terminare con uno spazio di manovra per l'inversione di marcia dei veicoli; se a servizio di una sola residenza devono avere larghezza minima di mt. 3,50.

38.4 Le strade private a servizio di insediamenti produttivi e commerciali devono avere larghezza minima di mt. 4,00 se ad un solo senso di marcia e di mt. 7,00 se a doppio senso di marcia e, se a fondo cieco, terminare con un adeguato spazio di manovra per l'inversione del senso di marcia.

38.5 Nel caso di interventi di ristrutturazione i dati dimensionali di cui sopra potranno non essere verificati ma se ne dovrà ricercare la soluzione più soddisfacente.

ART. 39 Igiene dei passaggi e degli spazi privati

39.1 Tutti i passaggi ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi tipo di materiale che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o altri inconvenienti igienico sanitari.

39.2 Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutte le parti comuni, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titoli ne abbiano diritto all'uso.

ART. 40 Spazi inedificati

40.1 Le aree inedificate come pure i fabbricati in disuso devono essere manutenute ed avere un aspetto decoroso; devono essere soggette a periodico sfalcio del verde anche per evitare la diffusione di specie arboree che nuocciono alla salute (es. "Ambrosia artemisiifolia") e, se del caso, ad interventi di derattizzazione o disinfestazione; possono essere delimitate con recinzioni che consentano di mantenere la visibilità dell'interno.

40.2 Con apposita ordinanza può essere ordinata l'esecuzione degli interventi di cui sopra in danno del contravventore.

ART. 41 Locali seminterrati e sotterranei

41.1 Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono fatte salve le disposizioni regionali in materia di recupero di vani e locali seminterrati esistenti di cui alla Legge Regionale 10 marzo 2017 n. 7 e s.m.i. ed alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 05 luglio 2017.

41.2 Si intende per seminterrato quel locale il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

41.3 Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione o destinazioni assimilabili alla residenza, né ad altre destinazioni anche se inerenti attività di servizi che prevedono il carattere residenziale delle attività svolte.

41.4 Nelle nuove costruzioni aventi destinazione d'uso prevalentemente residenziale i locali seminterrati e interrati non possono avere altezza massima superiore a 2,60 m, ad eccezione degli spazi ad uso ricovero auto che possono avere altezze superiori.

41.5 I locali seminterrati e sotterranei qualora costituiscano Superficie lorda ai sensi delle Definizioni Tecniche Uniformi (DTU) (link) possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone e possono considerarsi agibili quando abbiano i seguenti requisiti generali:

a. altezza interna e superficie minima utile o volume dei locali, secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;
b. soluzioni costruttive tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici: detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di mt. 0,30 di altezza ed avente gli ulteriori requisiti previsti all'art.34 (Protezione dall'umidità), pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno e con adeguato isolamento termico ed acustico nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
c. adeguate condizioni di aeroilluminazione naturale diretta o artificiale mediante idonei impianti di condizionamento e di illuminazione, come previsto nei capitoli relativi alle specifiche tipologie di destinazione d'uso, regolare smaltimento di tutti gli scarichi fognari e collettori che non possano dare origine a rigurgiti;
d. regolare allontanamento di tutte le emissioni;
e. adeguato isolamento e protezione delle condutture eventualmente presenti;
f. protezione dal gas radon;

41.6 In relazione alle specifiche destinazioni d'uso e all'attività che vi si svolge è fatto obbligo inoltre garantire i requisiti previsti dalle relative normative di settore, ove presenti, e di acquisire tutte le autorizzazioni del caso se ed in quanto dovute (prevenzione incendi, sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.).

41.7 L'uso a scopo lavorativo dei locali sotterranei è subordinato comunicazione preventiva obbligatoria all'Ispettorato del Lavoro.

41.8 I locali seminterrati e sotterranei di edifici residenziali se destinati a cantina, ripostiglio e depositi non devono essere dotati di climatizzazione estiva ed invernale e devono essere adeguatamente separati dai locali climatizzati. Tale divieto vale anche per tutti gli spazi ad autorimessa qualunque sia la destinazione principale dell'edificio. È consentita la sola realizzazione di impianto elettrico.

ART. 42 Recupero dei locali sottotetto

42.1 Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è disciplinato dalle disposizioni regionali di cui al Titolo IV, Capo I, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., nonché dalle specifiche norme contenute nel Piano delle Regole e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26 luglio 2017 link, che si richiamano.

42.2 Si considerano sottotetti, e possono essere recuperati ai fini abitativi, gli spazi sottostanti la copertura di altezza interna non inferiore a mt. 1,50, misurata nel punto più alto. Tale requisito deve sussistere nel sottotetto così come individuato in relazione a parti omogenee dell'edificio sottostante. Nel caso gli intradossi dei solai di copertura degli spazi suddetti siano caratterizzati dalla presenza di travi e travetti, l'altezza interna dovrà essere misurata dall'intradosso dei travetti.

42.3 Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aero illuminazione e per garantire il benessere degli abitanti.

42.4 Gli edifici interessati dagli interventi di recupero dei sottotetti devono risultare serviti da tutte le urbanizzazioni primarie; tale requisito deve essere autocertificato all'atto della presentazione del titolo edilizio abilitativo. In caso di carenza delle urbanizzazioni stesse si potrà procedere all'intervento di recupero solo previa assunzione a carico dell'operatore dell'impegno ad eseguire le opere mancanti, assistito da idonee garanzie finanziarie. La realizzazione di tali opere di urbanizzazione non può in nessun caso essere a scomputo d'oneri.

42.5 L'altezza media ponderale delle unità abitative oggetto di recupero, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi mt. 1,50 per la superficie relativa (intesa al netto dei muri perimetrali), dovrà risultare pari o superiore a mt. 2,40, fino al limite di cui al punto 42.9.

42.6 Al fine di raggiungere tale requisito minimo sono ammessi interventi di traslazione dell'ultimo solaio, nel rispetto delle altezze minime prescritte per i locali sottostanti, nonché modifiche della copertura, nel rispetto:
- di quanto previsto ai commi precedenti;
- delle valutazioni obbligatorie della Commissione per il Paesaggio riguardo all'impatto paesistico del progetto;
- delle specifiche procedure, per i beni sottoposti a vincolo.

42.7 L'altezza media ponderale dei sottotetti recuperati mediante interventi di modifica della copertura dovrà risultare in ogni caso non superiore a mt. 2,65, compresi abbaini, volumi soprastanti, controsoffittature, vani tecnici, isolamenti posti sotto l'intradosso della soletta ecc.

42.8 I locali o spazi di abitazione di cui all'art. 53 devono avere illuminazione naturale diretta, a mezzo di superficie finestrata verticale o di superficie finestrata inclinata, posta ad un'altezza dal pavimento compresa tra 1,00 e 2,00, in misura non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta del locale; l'illuminazione zenitale è consentita quale sistema integrativo, in misura comunque non maggiore del 30% per il raggiungimento del requisito minimo di illuminazione richiesto.

42.9 Quando, ai fini del calcolo del volume fisico delle unità abitative oggetto di recupero, sia utilizzata una superficie avente un'altezza minima superiore a mt. 1,50, è necessario realizzare tavolati o arredi fissi quale delimitazione tra il volume abitabile e quello escluso dal recupero. A intervento completato dovrà essere fornita documentazione fotografica di tali tavolati/arredi fissi, da riportare sulle planimetrie catastali.

42.10 In caso di sottotetti esistenti e legittimamente autorizzati con altezza media ponderale superiore a mt. 2,65 è consentito il recupero allo stato di fatto.

42.11 Gli interventi dovranno perseguire l'obiettivo di contenere i consumi energetici dell'intero edificio.

42.12 Fatte salve le specifiche norme di zona indicate nel Piano delle Regole del PGT, non è prioritariamente consentito il recupero di sottotetto mediante la creazione di un piano con altezza uniforme che genera pertanto una copertura piana. Esclusivamente per interventi di recupero su edifici aventi sottotetti esistenti, legittimi e copertura piana, oppure per interventi in cui venga dimostrata la coerenza progettuale e la qualità paesaggistica rispetto all'edificio e al contesto esistente (secondo i criteri indicati all'art. 47 delle norme del Piano delle Regole del PGT) è ammesso il recupero abitativo di sottotetto mediante creazione di copertura piana.

ART. 43 Locali sottotetto adibiti a spazi accessori

43.1 Nei nuovi progetti, nonché negli interventi che comportano modifiche delle quote di falda e/o di sagoma di sottotetti già esistenti, l'altezza media ponderale dei locali sottotetto adibiti a superficie accessoria, secondo le definizioni di cui alle Definizioni Tecniche Uniformi (DTU) VOCE 15, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi mt. 1,50 per la superficie relativa (intesa al netto dei muri perimetrali), dovrà risultare inferiore a mt. 2,35.

43.2 Nel caso gli intradossi dei solai di copertura degli spazi suddetti siano caratterizzati dalla presenza di travi e travetti, l'altezza interna dovrà essere misurata dall'intradosso dei travetti unicamente se l'interasse tra questi è inferiore a cm.50, in caso contrario si misurerà all'estradosso degli stessi.

43.3 Ai fini del calcolo delle altezze deve essere considerato l'intradosso della soletta di copertura anche in presenza di controsoffittature e isolamenti posti sotto l'intradosso stesso. Le superfici di illuminazione ed aerazione dovranno essere inferiori a 1/15 della superficie dell'intero sottotetto nonché dei singoli locali in cui può essere suddiviso (vedi punto 43.6) ottenibile anche mediante aperture in falda.

43.4 I locali sottotetto degli edifici residenziali se destinati a ripostiglio e depositi non possono essere dotati di climatizzazione estiva ed invernale e devono essere adeguatamente separati dai locali climatizzati.

43.5 Nel caso di realizzazione di copertura piana, lo spazio posto tra l'estradosso dell'ultimo piano abitabile e l'intradosso della soletta di copertura non può avere altezza superiore a mt. 0,50.

43.6 Gli spazi del sottotetto possono essere suddivisi internamente con pareti fisse, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 43.1 e 43.3; in ogni caso non è consentita l'installazione di vasi igienici e docce/vasche da bagno.

43.7 Ai sottotetti che non hanno i requisiti di cui al precedente comma 43.1 viene riconosciuta esclusivamente la funzione di intercapedine tra la copertura e il solaio sottostante (soffitta morta). L'accesso agli stessi è consentito tramite scala fissa, se esterna all'alloggio, ovvero tramite scala retrattile, se collocata all'interno dell'abitazione.

43.8 Nei locali sottotetti già legittimamente autorizzati come spazi di deposito e/o con funzione accessoria che possiedono requisiti di altezza superiore alle disposizioni di cui sopra sono consentiti interventi di divisione interna che non comportino la creazione di singoli locali con caratteristiche abitabili (es. locali con superfici e/o volumi minimi e rapporti aeroilluminanti previsti per gli spazi di abitazione, ecc.). L'eventuale apertura di lucernari dovrà rispettare i requisiti di aeroilluminazione di cui al punto 43.3. Non è inoltre consentita la creazione di abbaini.

ART. 44 Volumi tecnici

44.1 In base alla definizione unica 31 di cui alle Definizioni Tecniche Uniformi (DTU) sono *"volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.)"*.

44.2 La realizzazione di volumi tecnici ed impiantistici è subordinata a provvedimento abilitativo, salvi i casi di esclusione previsti dalla legge.

44.3 I volumi tecnici impiantistici, (cabine elettriche, cabine gas e acquedotto, cabine per telecomunicazioni, armadi contatori, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto e dell'edificio in cui si collocano.

44.4 Nel progetto devono essere individuate le caratteristiche dimensionali, di posizione e di allineamento e le caratteristiche dei materiali impiegati per la realizzazione.

44.5 Detti volumi se posti in fregio a spazi pubblici (strade, piazze, marciapiedi ecc.) non possono sporgere su tali spazi oltre il confine di proprietà.

44.6 I volumi tecnici emergenti dalla copertura dell'edificio possono essere realizzati esclusivamente per documentate esigenze tecnologiche, funzionali e di sicurezza, non

diversamente risolvibili e devono avere dimensioni strettamente proporzionali all'ingombro delle apparecchiature da alloggiare e dell'adeguato spazio indispensabile per effettuare agevolmente le operazioni di manutenzione delle stesse o della scala di accesso alla copertura.

44.7 Nel caso di installazione di apparati tecnici in copertura, gli stessi non dovranno essere visibili dalla pubblica via oppure essere occultati alla vista anche con verde pensile o altri elementi schermanti o integrati nella composizione architettonica dell'edificio.

ART. 45 Riduzione dei rifiuti

45.1 La raccolta differenziata, secondo le modalità predisposte dall'Amministrazione Comunale, costituisce elemento prioritario per la riduzione complessiva dei rifiuti, da avviare prioritariamente a recupero o riciclo.

45.2 Al fine di cui sopra i rifiuti solidi urbani di produzione domestica ed assimilabili, raccolti all'interno degli edifici e delle relative aree di pertinenza, devono essere conferiti in modo differenziato, a cura degli abitanti e/o addetti, in contenitori conformi alle disposizioni vigenti, collocati nei depositi aventi le caratteristiche di seguito descritte.

45.3 Nelle nuove costruzioni, negli interventi di ristrutturazione con integrale demolizione e ricostruzione e ristrutturazioni riguardanti l'intero edificio, che portino alla creazione di almeno 4 unità immobiliari, devono essere previsti locali per il deposito dei rifiuti tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante. Il locale deposito rifiuti deve essere destinato e dedicato esclusivamente ad accogliere i contenitori dei rifiuti solidi urbani. Detto deposito deve essere facilmente accessibile da tutti i soggetti anche con mobilità ridotta. L'integrità del contenitore deve essere garantita sia nel locale deposito che durante il trasporto da questo ai punti di prelievo, conformemente alle disposizioni vigenti.

45.4 Il locale deve avere:

- superfici adeguate, calcolate mediante apposite indicazioni fornite dagli uffici comunali, in relazione anche agli eventuali sistemi di raccolta automatizzata dei rifiuti.
- superficie minima di 4 mq incrementata del valore di 0,007 volte la s.l. dell'edificio asservito, per un numero di unità immobiliari oltre 4;
- altezza minima di 2,40 m;
- porta metallica con apertura di dimensioni minime di 1,00 m x 2,10 m;
- pavimenti e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale resistente agli urti, liscio, impermeabile e facilmente lavabile;
- esalatore con relativo torrino collocato a una distanza di almeno 10 m dall'apertura del più vicino locale abitabile, qualora l'immondezzaio non faccia parte del corpo del fabbricato; ovvero torrino prolungantesi oltre il piano della falda del tetto, nel caso il locale sia collocato nel corpo di fabbrica;
- presa d'aria posizionata nella parte inferiore e munita di rete di protezione a maglia fitta antinsetto di dimensione adeguata a garantire l'esalazione del torrino;
- presa d'acqua con relativa lancia per lavaggio;
- scarichi sifonati dell'acqua di lavaggio collegati alla rete delle acque nere;
- accorgimenti tali da assicurare un'adeguata difesa antimurrina e antinsetto.
- I locali dovranno essere posti nelle vicinanze dell'ingresso e comunque dovranno agevolare la raccolta porta a porta secondo il vigente regolamento comunale in materia.

45.5 Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente la superficie complessiva prevista potrà essere reperita in parte anche tramite locali e/o isole ecologiche dedicate quali spazi integrativi dedicati esclusivamente al conferimento dei rifiuti raccolti in maniera differenziata (plastica, carta e vetro ecc.);

45.6 I locali e/o le isole di raccolta rifiuti esterne all'edificio dovranno possedere le caratteristiche dei locali immondezzaio per quanto applicabili, potranno essere utilizzate esclusivamente al conferimento di (plastica, carta e vetro ecc...) e devono distare almeno 10 m da aperture finestrate di locali con permanenza di persone e sono ammessi esclusivamente negli interventi sul patrimonio edilizio esistente:

45.7 Il locale deve essere facilmente accessibile da tutti i soggetti anche con mobilità ridotta;

45.8 Il progetto dovrà prevedere una adeguata sistemazione di tali spazi al fine di limitarne la visibilità e se condominiali o a servizio di attività economiche, dovranno essere adeguatamente recintati per evitare la dispersione del materiale.

45.9 I cassonetti per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi facilmente accessibili dai mezzi di raccolta. In ogni caso non possono essere posti in posizione visibile rispetto ad edifici vincolati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio").

45.10 La realizzazione delle canne di caduta è vietata in tutti gli interventi edilizi.

45.11 Le canna di caduta per il conferimento dei rifiuti degli edifici esistenti sono fatti obbligo di dismissione.

45.12 I locali raccolta rifiuti, qualora realizzati nell'area di pertinenza dell'edificio, dovranno essere realizzati con materiali e tipologia tali da essere correttamente inseriti nel contesto urbano di riferimento.

SEZIONE II - REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

ART. 46 Contenimento consumi energetici - Sistemi impiantistici ad alta efficienza

46.1 Negli edifici di nuova costruzione, nel caso di riqualificazione di impianto con sostituzione del generatore di calore e nel caso di ristrutturazione impiantistica, salvo comprovate impossibilità tecniche, è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento, sia per la climatizzazione invernale, sia per quella estiva, in ottemperanza ai limiti previsti dalla DGR n. X/3868/2015 e dal DDUO n. 6480/2015 e s.m.i., DDUO n. 176/2017 e s.m.i. e DDUO n. 2456/2017 e s.m.i.

46.2 Per il riscaldamento invernale o il raffrescamento estivo è suggerito l'utilizzo di sistemi a bassa temperatura (pannelli radianti a pavimento, a parete o a soffitto).

46.3 Laddove siano previsti impianti centralizzati di riscaldamento e/o raffrescamento, è fatto obbligo dotare i sistemi impiantistici di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale, ai sensi del Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 e s.m.i.

46.4 Laddove siano previsti impianti centralizzati di acqua calda sanitaria, è fatto obbligo dotare i sistemi impiantistici di sistemi di contabilizzazione individuale, ai sensi del Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 e s.m.i.

46.5 I componenti esterni degli impianti (torri evaporative condensatori, unità motocondensanti, ecc.) devono essere progettati in modo tale ridurre l'impatto visivo, acustico e l'adiacenza con suolo pubblico;

46.6 L'installazione di componenti esterni degli impianti, specie se non integrati nella progettazione, incrementa di 1 il grado di incidenza paesaggistica del progetto, ai sensi della D.G.R. n. VII/11045/2002 e s.m.i., rispetto al grado di incidenza dell'edificio considerato senza i componenti impiantistici.

46.7 Per gli impianti di illuminazione artificiale, ferma restando la necessità che siano garantiti i livelli minimi di illuminamento indicati dalla vigente normativa tecnica in funzione della destinazione d'uso, valgono i seguenti principi generali:

- installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza;
- parzializzazione degli impianti con interruttori locali ove funzionale;
- utilizzo di sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dalla direttiva UE 98/11/CE, recepita dal D.M .10 luglio 2001) o migliore.

ART. 47 Uso sostenibile dell'acqua

47.1 "L'acqua costituisce una risorsa pubblica che va tutelata e utilizzata secondo i criteri di solidarietà. Qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale".

47.2 La progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue devono essere effettuati nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato del 23 giugno 2016 allegato alla Convenzione tra ATO-MB e la Società Brianzacque S.r.l., approvato in data 4 ottobre 2022 (recuperabile al presente link).

47.3 Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile è consigliabile, fatte salve disposizioni prevalenti e necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo di acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, per la pulizia dei cortili e dei passaggi. La rete di distribuzione dell'acqua recuperata dovrà essere distinta dalla rete dell'acqua potabile, i punti di erogazione dovranno riportare la dicitura "ACQUA NON POTABILE" scritta su apposita targhetta di materiale durevole ed indelebile, anche sotto l'azione degli agenti atmosferici, inoltre tali punti dovranno essere chiusi a chiave disponile solo al personale autorizzato.

ART. 48 Contabilizzazione dei consumi di acqua potabile

I gruppi di misura sono quelli previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato del 23 giugno 2016 allegato alla Convenzione tra ATO-MB e la Società Brianzacque S.r.l., approvato in data 4 ottobre 2022 (recuperabile al presente link).

ART. 49 Invarianza idraulica

49.1 Si rimanda al Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 e s.m.i. "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed ideologica ai sensi dell'articolo 58bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. nonché allo Studio Comunale di Gestione del rischio idraulico di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 10 agosto 2020 link

ART. 50 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

50.1 Per la progettazione di interventi per la prevenzione e mitigazione dell'esposizione al gas radon atti a contenere le concentrazioni medie annue negli ambienti confinati, si fa riferimento alle indicazioni del "Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032" (PNAR).

50.2 Le misure delle concentrazioni di radon presenti negli edifici sono effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di radioprotezione di cui al Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 e s.m.i. e delle norme tecniche di applicazione, ed essere eseguite dai servizi ivi individuati. I valori dei livelli di concentrazione media annua di radon in aria indoor misurati, dovranno rispettare i valori di riferimento previsti dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 e s.m.i. inoltre dovranno essere perseguiti il raggiungimento degli obbiettivi specifici di riduzione dell'esposizione al gas radon previsti dal PNAR.

50.3 Tutte le opere di nuova costruzione, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti la demolizione con ricostruzione, la ristrutturazione integrale di edifici, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria ed i cambi d'uso con opere che coinvolgono le strutture di locali a contatto, anche parziale, con il terreno, qualora i medesimi siano da destinare in qualsiasi modo alla permanenza di persone o a luoghi di lavoro, sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da conseguire la riduzione dell'esposizione al radon, nonché il rispetto dei livelli di riferimento previsti dalla normativa vigente.

50.4 Nei cambi di destinazione d'uso senza opere dei locali da destinare alla permanenza di persone con pavimentazione o parete a contatto anche parziale con il terreno è necessario effettuare misure delle concentrazioni di radon, i risultati delle quali son oda allegare alla richiesta del titolo abilitativo.

50.5 L'esecuzione di tale misura non esclude l'esecuzione di misure di lunga durata, da effettuarsi in seguito all'occupazione dei locali. Qualora non fossero rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente, per le specifiche destinazioni d'uso, devono essere effettuati interventi di bonifica edilizia. La verifica di efficacia degli interventi realizzati è effettuata al termine dei lavori mediante misure delle concentrazioni di radon in aria.

50.6 Nei nuovi edifici o per i vespai di nuova realizzazione, va garantita una altezza minima di 0,30 mt. e l'uniforme ventilazione del medesimo o del piano cantina, mediante due aperture non richiudibili aventi ciascuna superfice libera di almeno 0,03 mq., per ogni 50 mq. di superficie di pavimento del vespaio o del piano cantina, o frazione, e posizionate in modo da realizzare l'uniforme circolazione dell'aria. Per superfici maggiori del vespaio, tali aperture devono essere incrementate proporzionalmente, con il medesimo criterio. Per ciascuna cantina dovrà essere realizzata una superficie di ventilazione libera di 0,03 mq., all'intradosso del solaio di copertura e comunicante con il corridoio di accesso, il quale deve essere munito di apertura di areazione libera verso l'esterno di almeno 0,06 mq. In alternativa al vespaio, a valutazione del tecnico progettista, potranno essere

adottate soluzioni costruttive che garantiscono l'ottenimento del medesimo livello di tutela igienico sanitaria. Altresì, ove tecnicamente realizzabile, deve essere prevista la possibilità di installare sistemi aggiuntivi di rimozione del gas radon, qualora si rendessero necessari, successivamente alla realizzazione dei lavori. La tipologia e la complessità delle soluzioni da adottare tiene conto delle informazioni al momento disponibili sulla probabilità di avere elevate concentrazioni di radon indoor nel territorio considerato, pubblicate sul sito web di ARPA Lombardia;

50.7 La rispondenza del progetto e degli interventi, ai criteri di realizzazione delle misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici, proposte dal "Piano Nazionale d'Azione per il Radon 2023-2032", è asseverata dal progettista, in fase di presentazione del progetto, e dal direttore dei lavori, all'atto di presentazione della Segnalazione Certificata per l'Agibilità (S.C.A.);

50.8 Per gli interventi rientranti nel campo di applicazione della Legge Regionale 10 marzo 2017 n. 7 e della Legge Regionale 26 novembre 2019 n. 18 e loro s.m.i., si rimanda agli adempimenti ivi previsti.

ART. 51 Requisiti e parametri. prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa si riserva di definire con apposito regolamento futuro i requisiti e i parametri. prestazionali per gli edifici soggetti a "flessibilità progettuale" in coerenza con il presente Regolamento e con gli altri regolamenti locali, nonché con le norme edilizie di settore vigenti

SEZIONE III - DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E USI ASSIMILABILI

ART. 52 Principi generali

52.1. I seguenti articoli disciplinano i requisiti costruttivi e funzionali degli edifici, con particolare riferimento agli aspetti igienico-sanitari.

52.2 Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, le norme di carattere igienico-sanitario non si applicano alle situazioni fisiche in essere, regolarmente autorizzate da precedenti titoli abilitativi, già autorizzate agli usi specifici o comunque conformi alla previgente normativa, costituendo comunque obiettivo da perseguire il miglioramento dei requisiti igienico-sanitari preesistenti. Il miglioramento deve essere documentato dal progettista con idonea relazione tecnica.

52.3. Negli interventi di cui all'art. 3 lettere a), b) e c) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., la condizione di cui al comma 1 deve essere garantita per gli elementi edilizi oggetto di modifica.

52.4. Su motivata e documentata richiesta, possono essere previste dal progettista soluzioni alternative da quelle stabilite dalla presente disposizione, mediante relazione tecnica che dimostri che tali soluzioni permettano il raggiungimento dello stesso obiettivo della norma.

52.5 L'installazione di bidoni e bombole di GPL per uso domestico o similare deve avvenire all'esterno del locale nel quale si trova l'apparecchio di utilizzazione (Circolare del Ministero degli Interni del 14 luglio61967 n. 78).

52.6. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia per attività specifiche o per particolari destinazioni d'uso.

ART. 53 Tipologia dei locali

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni abitazione si distinguono:

a) locali di abitazione (spazi principali): camera da letto, locale soggiorno, locale pranzo, cucina, spazio di cottura;
b) locali integrativi (spazi accessori): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili, spazio cottura aggiuntivo a quello di cui alla lettera a), ecc.;
c) locali di servizio (spazi di servizio): stanze da bagno, servizi igienici, lavanderia, cantine, spogliatoi, guardaroba, corridoi, disimpegni, ripostigli, locali immondezzaio, ecc.

ART. 54 Conformazione e superficie degli alloggi e delle altre unità immobiliari

54.1 L'abitazione può essere a pianta fissa o a pianta libera, a seconda che il richiedente intenda o meno separare in modo fisso gli spazi.

54.2 Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione, comprensiva della superficie del servizio igienico nella misura massima di 4 mq., di 28 mq., se per una persona; per ogni ulteriore persona detta superficie dovrà essere incrementata di 10 mq.

54.3 Ogni alloggio di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione di cui al punto a) del precedente art. 53.

54.4 L'unità abitativa dovrà essere munita di locale bagno regolarmente disimpegnato di superficie minima di 4 mq., avente caratteristiche come descritte all'art 57.

54.5 Le camere da letto devono essere adeguatamente disimpegnate dai locali soggiorno, cucina, spazio cottura e pranzo.

54.6 Per gli alloggi a pianta fissa, la dotazione minima di locali è costituita da: locale soggiorno, locale camera, locale bagno con antibagno, locale cucina o spazio di cottura annesso al locale soggiorno.

54.7 Per le unità immobiliari destinate ad altri usi, diversi dall'abitazione, fatte salve le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche nonché eventuali norme specifiche, la dotazione minima di locali è costituita da un locale per attività specifica, locale bagno avente superficie minima di 1,50 mq. munito di antibagno di superficie idonea completo di lavandino, oltre a eventuale locale attesa se richiesto in relazione alla specifica attività da svolgere.

ART. 55 Superficie e volumi minimi utili degli ambienti

55.1 Le superfici minime dei principali locali dell'abitazione sono le seguenti:

a) camera da letto per una persona: 9 mq. con almeno un lato non inferiore a 2,00 mt.;
b) camera da letto per due persone: 14 mq. con almeno un lato non inferiore a 2,70 mt.;
c) camera da letto per tre persone: 21 mq. con almeno un lato non inferiore a 3,50 mt.;
d) soggiorno 14 mq. con almeno un lato non inferiore a 3,00 mt.;
e) cucina 8 mq. con almeno un lato non inferiore a 2,00 mt.;
f) spazio di cottura: di almeno 3 mq. con almeno un lato non inferiore a 1,20 mt.;
g) stanza da bagno (primo servizio) 4 mq. con almeno un lato non inferiore a 1,50 mt.

55.2 Le caratteristiche geometriche dei locali componenti le unità abitative e non abitative devono garantire la completa fruibilità degli spazi.

55.3 Lo spazio cottura deve essere integrato con il locale soggiorno e la superficie minima del locale così conformato non dovrà essere inferiore a 17 mq.

55.4 Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse dello spazio dell'alloggio, i locali aventi destinazioni d'uso diverse dalle precedenti ma comunque destinati a permanenza continuativa di persone, dovranno avere volume almeno pari a 21 mc.

ART. 56 Altezze minime dei locali di abitazione

56.1 L'altezza netta media interna (definita quale rapporto tra i volumi e la superficie del singolo spazio) degli spazi di abitazioni di cui alla lettera a) del precedente Art. 53 non deve essere inferiore a mt. 2,70.

56.2 In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a mt. 2,10

56.3 Per gli spazi accessori e di servizio di cui alle lettere b) e c) del precedente Art. 53 l'altezza netta media interna non deve essere inferiore a mt. 2,40, ulteriormente riducibile a mt. 2,10 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compreso i ripostigli. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a mt. 1,80.

56.4 Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono, in relazione all'uso del locale, essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi a tutta altezza e potranno avere unicamente funzione di intercapedine ispezionabile, deposito o sgombero. Sono ammesse altezze diverse per determinate destinazioni d'uso ove disciplinate da specifiche normative.

ART. 57 Caratteristiche degli spazi destinati a servizio igienico

57.1 I locali destinati a servizi igienici alla persona, quali bagni, docce, latrine, antilatrine ecc. devono avere, oltre i requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:

a) rivestimento dei pavimenti e delle pareti con piastrelle o comunque con materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente sino ad un'altezza minima di mt. 1,80;
b) essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
c) avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;

d) i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno.

57.2 Il primo bagno degli immobili ad uso residenziale deve avere aerazione naturale diretta secondo le caratteristiche di cui all'art. 63

57.3 Per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno dalla camera da letto.

ART. 58 Caratteristiche degli spazi destinati a cucina e spazio di cottura

58.1 Ogni abitazione deve essere servita da una cucina o da uno spazio cottura.

58.2 La cucina, oltre ai requisiti generali di altezza, superficie, volume, illuminazione e aerazione, ecc. di cui ai precedenti articoli, deve avere le pareti perimetrali a vista rivestite, sino ad un'altezza di mt. 1,80, con piastrelle o con altro materiale lavabile ed impermeabile; tale rivestimento può essere limitato alle sole pareti interessate alla preparazione e cottura dei cibi.

58.3 Lo spazio cottura, oltre a quanto previsto per la cucina relativamente al rivestimento delle pareti, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) superficie minima di mq. 3,00;
b) Lo spazio cottura è integrato con il locale soggiorno quando risulta aperto e comunicante per almeno 3/4 del lato maggiore. Ove non sia verificato tale requisito il medesimo deve possedere i requisiti del locale cucina. Il calcolo del rapporto aeroilluminante è da effettuare per l'intero locale soggiorno- cottura.

58.4 Nei locali destinati al dormire di norma è vietata l'installazione di apparecchi a fiamma libera fatto salvo quanto disciplinato da specifiche norme tecniche.

ART. 59 Aeroilluminazione naturale

59.1 Tutti gli spazi degli alloggi di cui all'art. 53 lettere a) e b) devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale.

59.2 Possono usufruire di aeroilluminazione solo artificiale:

a. i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
b. i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonché i pubblici esercizi;
c. i locali destinati ad attività che richiedano particolari condizioni di illuminazione;
d. i locali destinati a servizi igienici nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 57 e al successivo articolo 63, gli spogliatoi e i ripostigli;
e. i locali non destinati alla permanenza di persone;
f. gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.

59.3 Nel caso di cui al precedente comma 2, devono essere garantiti idonei requisiti di condizionamento ambientale e quanto previsto ai successivi articoli.

ART. 60 Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta

60.1 L'illuminazione naturale diretta può essere del tipo perimetrale e, nei locali destinati a funzioni che prevedono la permanenza di persone in relazione alla specifica destinazione d'uso, tale requisito si considera soddisfatto quando la superficie totale dell'apertura finestrata, misurata convenzionalmente alla luce architettonica detratta l'eventuale porzione ad altezza inferiore a 60 cm. dal pavimento, sia pari ad almeno 1/8 della superficie di pavimento del locale interessato.

60.2 La presente norma vale solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento, salvo quanto precisato nel successivo comma.

60.3 Per gli ambienti con destinazione residenziale, la distanza tra il serramento e il punto più distante da questo del pavimento di ogni singolo locale non superi 2,5 volte l'altezza da terra del punto più elevato della superficie finestrata.

60.4 Per gli spazi con profondità maggiore di 2,5 volte l'altezza del voltino, dovrà essere incrementata proporzionalmente la superficie utile finestrata fino a raggiungere il 25% di quella del pavimento eccedente, nel limite massimo di profondità di 3,5 volte l'altezza del voltino dal pavimento.

60.5 Il rapporto illuminante necessario per locali di profondità compresa tra 2,5 e 3,5 volte l'altezza del voltino della finestra dal pavimento, si ottiene dalla seguente formula:
RI = [18-(4x Profondità locale/altezza al voltino)]

60.6 Nel caso in cui l'apertura finestrata sia coperta da sporgenze (aggetti, velette, balconi, coperture, ecc.) superiori a 120 cm., calcolate per un'altezza p=L/2 (ove p=proiezione della sporgenza sulla parete e L=lunghezza della sporgenza dall'estremo alla parete, calcolata dall'asse del serramento perpendicolarmente alla parete o formante un angolo di 45° con questa) così come dallo schema esplicativo, la porzione di parete finestrata che, in base allo sviluppo grafico dello schema seguente, si verrà a trovare nella porzione "p" sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti.

60.7 La conservazione delle superfici trasparenti esistenti già autorizzate ai sensi della previgente normativa e conformi ai titoli edilizi abilitativi, ma con rapporti inferiori ai minimi prescritti è consentita limitatamente nei casi ove venga dimostrato il mantenimento o il miglioramento del rapporto illuminante esistente.

60.8 Nel caso di luce zenitale o inclinate, l'area complessiva delle parti trasparenti, misurate come sopra, non deve essere inferiore a 1/10 dell'area del pavimento per i locali destinati ad attività artigianali ed industriali.

60.9 Le superfici zenitali o inclinate potranno concorrere, al raggiungimento del rapporto aeroilluminante minimo previsto, quale sistema integrativo per un valore massimo di 1/3 del requisito minimo, nei casi di recupero di sottotetto ai fini abitativi e per ciascun locale di abitazione di tipo a) e i locali integrativi di tipo b) di cui all'art. 53 del presente regolamento.

60.11 Nel caso di situazioni miste, il contributo della luce zenitale qualora sia omogeneo all'interno del locale, vale anche al fine della determinazione della profondità dell'ambiente.

60.12 Sono considerate, valevoli ai fini dei rapporti illuminanti, le superfici trasparenti presenti nelle porte finestre, anche arretrate, di accesso alle unità immobiliari poste sulle pareti perimetrali nel rispetto di quanto disposto al precedente comma 1 nonché le porzioni vetrate delle porte di accesso ai negozi.

60.13 L'incidenza dei rapporti aeroilluminanti in caso di coperture trasparenti verrà valutata in funzione del materiale impiegato, dello spessore, della profondità e dell'effettiva disponibilità di luce nell'ambiente relativo.

60.14 Schema esplicativo della superficie illuminante utile:

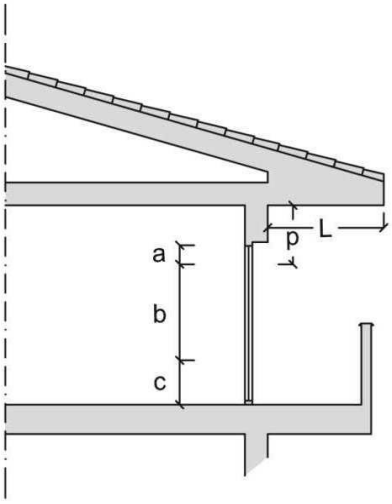

L = lunghezza dell'aggetto superiore
P = proiezione dell'aggetto = L/2 si calcola solo per L > 120 cm
a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti dell'illuminazione
b = superficie utile agli effetti dell'illuminazione
c = superficie -anche finestrata- non utile ai fini dell'illuminazione (c = 60 cm)
La superficie finestrata utile è uguale a: b + 1/3 a

ART. 61 Illuminazione artificiale

61.1 Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

61.2 Possono usufruire di sola illuminazione artificiale gli ambienti sottoelencati:

a. i servizi igienici ad esclusione della prima stanza da bagno nelle abitazioni;
b. gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale (corridoi, scale secondarie, ecc.) nonché gli spazi destinati a spogliatoi, ripostigli, guardaroba, per i quali non esista obbligo diverso;
c. i locali o gli ambienti destinati ad attività lavorative, commerciali, culturali, ricreative, pubblico spettacolo ed i pubblici esercizi, che richiedono particolari condizioni di illuminazione in relazione all'attività e/o alle modalità di esercizio della stessa;
d. l'unico ufficio, di superficie massima di mq. 20, realizzato all'interno di singola unità immobiliare ad uso produttivo o artigianale.

ART. 62 Requisiti di aerazione naturale

62.1 Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostante inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione non possono costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.

62.2 Tali condizioni sono in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni alloggio il doppio riscontro d'aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/10 del pavimento.

62.3 Sono escluse dal calcolo le porte di accesso alle unità immobiliari residenziali, ad eccezione di serramenti dotati di opportune parti apribili o delle portefinestre protette da griglie di sicurezza antistanti qualora affaccino sullo spazio aperto. Sono invece incluse le porte di accesso a negozi e laboratori qualora prospettanti uno spazio regolamentare.

62.4 Nel caso di superfici finestrate poste su falda inclinata si considera soddisfatto il riscontro d'aria pari al 100% della superficie apribile quando il serramento consente il ribaltamento completo.

62.5 In caso di apertura parziale dovrà essere calcolata la superficie reale di apertura. Il ricambio minimo d'aria in tali casi può essere garantito utilizzando sistemi di ventilazione forzata.

62.6 La conservazione delle superfici aeranti esistenti già autorizzate ai sensi della previgente normativa ma con rapporti inferiori ai minimi prescritti è consentita limitatamente nei casi ove venga dimostrato il man- tenimento o il miglioramento del rapporto aerante esistente.

ART. 63 Stanze da bagno e W.C.: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata

63.1 La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno, della misura non inferiore a mq. 0,50 per il ricambio dell'aria.

63.2 Nel caso di bagni ciechi, che potranno essere consentiti negli edifici residenziali solo per i bagni successivi al primo, ovvero negli edifici non residenziali, l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

ART. 64 Corridoi, disimpegni, ecc.: superficie minima apribile per il ricambio d'aria, ventilazione forzata

64.1 Nei corridoi e nei disimpegni, che abbiano lunghezza superiore a mt. 10 o superficie non inferiore a mq. 20, non aperti su spazi di abitazione primaria, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte), deve essere assicurata una adeguata ventilazione forzata che assicuri il ricambio e la presenza dell'aria almeno per il periodo di uso.

64.2 Negli altri casi gli spazi di servizio ove sia prevista permanenza anche saltuaria di persone dovranno essere serviti da idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato.

ART. 65 Canne di ventilazione, aerazione ed esalazione

65.1 Ogni unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere dotata almeno di una canna di esalazione dei vapori di cottura dei cibi di uso esclusivo realizzata secondo le norme vigenti e sfociante in copertura, salvo quanto previsto dal successivo comma 2. Nel caso di stabili dotati di V.M.C. (Ventilazione Meccanica Controllata) tali requisiti dovranno essere dimensionati in relazione alle caratteristiche dell'impianto.

65.2 Le cucine per la ristorazione o similari devono essere dotate di canne di esalazione di uso esclusivo, di dimensioni adeguate, sfocianti in copertura e realizzate secondo la normativa vigente.

65.3 Gli apparecchi di produzione del calore saranno dotati di canne fumarie nel caso di impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso a servizio di singole unità immobiliari.

65.4 Le canne di esalazione e le canne fumarie devono sfociare oltre la copertura nel rispetto della norma di distanza e di quelle volte ad assicurare un'idonea evacuazione, non sono ammessi scarichi in facciata, fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni normative.

65.5 Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaiolo

65.6 In ogni locale ove non vi sia aerazione naturale continua è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera; la loro istallazione è sempre vietata nelle camere da letto e nei bagni.

ART. 66 Impianti di condizionamento - Prese di aria esterna e punti di espulsione

66.1 L'installazione di apparecchi per il condizionamento od il trattamento dell'aria è vietata:

- sulle facciate degli edifici prospettanti spazi o vie pubbliche;
- all'estradosso delle falde inclinate di copertura, ovunque esse siano orientate.

66.2 L'installazione di apparecchi per il condizionamento od il trattamento dell'aria è possibile:

- al di sotto della quota dei parapetti dei balconi o delle logge, se ciechi, anche se prospettanti su spazi o vie pubbliche;
- sulle coperture piane, non visibili da spazi pubblici e vie sottostanti, previa dimostrazione dimensionale dei loro ingombri e con obbligatoria messa in opera di schermature ed accorgimenti atti a mitigarne l'impatto;

66.3 Nei nuovi edifici, onde evitare il disordine formale provocato dall'installazione di detti impianti, è consigliabile prevedere la creazione di idonei spazi atti ad ospitarli anche in tempi successivi all'ultimazione dei lavori.

66.4 Gli impianti di condizionamento devono essere collocati in modo tale che il rumore ed il calore, derivanti dal loro funzionamento, non si propaghino e non arrechino danno alle unità immobiliari adiacenti.

66.5 Le acque di condensa di impianti di condizionamento devono essere smaltite nella rete di raccolta delle acque meteoriche o in fognatura.

66.6 Non è consentita l'installazione di nuovi scarichi liberi (di condensa o altro tipo) sul marciapiede o su suolo pubblico.

66.7 Gli scarichi devono sempre essere recapitati in fognatura per quanto riguarda i reflui domestici e in pozzo perdente per le acque piovane, tramite opportune canalizzazioni.

66.8 Le prese di aria esterna degli impianti di condizionamento o comunque di Ventilazione meccanica controllata devono essere preferibilmente sistemate sulla copertura.

66.9 Quando ciò sia tecnicamente impossibile devono essere comunque poste ad un'altezza di mt 3,00 dal suolo se collocate all'interno di cortili e ad almeno 6 m se su spazi pubblici.

66.10 È vietata la realizzazione di prese di aria da cavedi.

66.11 Il punto di espulsione dell'aria estratta dall'impianto (compreso quella derivante dal funzionamento dello stesso) deve essere ubicato in posizione tale da evitare ogni situazione di danno o molestia alle persone.

ART. 67 Scale

67.1 Fermo restando il rispetto della normativa per quanto concerne l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, nonché la normativa di sicurezza e antincendio, le scale devono possedere gli ulteriori requisiti previsti nel presente articolo.

67.2 Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo le scale di sicurezza e di emergenza, nonché le scale destinate ad ambienti ed usi particolari, per le quali si applicano le specifiche norme vigenti.

67.3 Ai fini del presente regolamento le scale si distinguono in:

a) scale primarie: scale che collegano più piani con diverse unità immobiliari, nonché le scale di generale uso pubblico;
b) scale secondarie: scale che collegano tra loro spazi della medesima unità immobiliare o scale di uso comune che consentono l'accesso a locali di servizio.

67.4 Le rampe delle scale primarie devono avere una larghezza minima di mt. 1,20, anche in presenza di ascensore.

67.5 I gradini delle scale primarie devono avere i seguenti requisiti:

- alzata minima cm 16, massima cm 18; la misura massima è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione di edifici esistenti ed autorizzati all'uso specifico;
- pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm 62 e comunque non può essere inferiore a cm 30, sempre per una larghezza minima di mt. 1,20;
- è ammessa la sovrapposizione della pedata per un valore massimo di cm 2;
- la superficie della pedata dovrà essere realizzata o munita di soluzioni antisdrucciolo e marca gradino;
- tra la rampa della scala in discesa e gli ingressi prospicienti dovrà esserci una distanza minima di mt. 1,20; la distanza tra la soglia della porta ed il primo gradino della adiacente rampa in discesa non deve essere inferiore a mt. 0,50;
- le scale con rampe non rettilinee devono essere munite di corrimano sul perimetro esterno della scala e di pianerottolo ogni 10 alzate, garantendo una pedata minima di 25 cm escluse sovrapposizioni per la larghezza di almeno 1 m per ogni gradino; l'alzata dovrà rispettare le altezze di cui sopra.

67.6 Le scale primarie aventi rampe rettilinee devono essere interrotte, ogni 10 alzate, con apposito pianerottolo avente profondità di almeno 1 metro. Nel caso di interventi su edifici esistenti, sono ammesse rampe fino a 12 alzate, senza pianerottolo intermedio.

67.7 Nel caso di installazione di ascensori o di montascale nei vani scala comuni degli edifici residenziali esistenti e privi di impianti di sollevamento, aventi altezza antincendio inferiore a 12 mt., in presenza di vincoli strutturali che non consentono l'installazione senza ridurre la larghezza della scala, è consentita la riduzione della larghezza della rampa ad un minimo di cm, 85 (da misurare nella posizione di chiusura dell'apparecchiatura) a condizione che resti garantito l'agevole passaggio della barella con un angolo di inclinazione massimo di 15° rispetto al piano orizzontale.

67.8 La scala primaria deve essere coperta e chiusa su ogni lato. Fermo restando l'obbligo della copertura, le disposizioni relative alla chiusura su ogni lato possono essere omesse nel caso di scale primarie che collegano non più di due piani fuori terra oltre il piano terra, nel qual caso però devono essere previsti e realizzati idonei accorgimenti a difesa dalle intemperie.

67.9 Le scale primarie chiuse sui quattro lati devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq 0,50 ad ogni piano.

67.10 Gli infissi devono essere comodamente e agevolmente apribili con comandi fissi azionabili ad altezza d'uomo e non devono costituire pericolo per il passaggio delle persone nella posizione di apertura.

67.11 Per le scale primarie con pareti laterali di non diretto accesso su spazi liberi, potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq 0,30 per piano servito, escluso il piano terra, realizzando idoneo spazio per la diffusione della luce tra le rampe delle scale, di pari dimensione del lucernario.

67.12 Le pareti dei vani delle scale primarie devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano una facile pulizia per una altezza di almeno cm. 180 e non essere costituite da materiali combustibili.

67.13 I materiali impiegati per gradino (alzata e pedata), zoccolino e pianerottoli nonché il parapetto (il quale deve essere completo di corrimano) devono avere le medesime caratteristiche di lavabilità di cui al precedente capoverso e non essere combustibili.

67.14 L'inizio e la fine della rampa devono essere segnalati sul pavimento con una fascia di materiale diverso o comunque percepibili anche da parte dei non vedenti, situata almeno a 30 cm. dal primo e dall'ultimo scalino.

67.15 Le scale secondarie, fermo restando quanto previsto da norme speciali, devono avere una alzata minima di cm 16 e massima di cm18, una pedata di profondità minima di cm 25 per una larghezza di almeno cm,80. Per le scale secondarie è ammessa anche la sola illuminazione artificiale.

67.16 All'interno delle singole unità immobiliari è consentita la realizzazione di scale a chiocciola o di altra tipologia che garantiscano comunque idonee caratteristiche di sicurezza e fruibilità. Quando tali scale sono l'unico accesso agli altri piani dell'unità immobiliare dovranno avere una larghezza minima della rampa di cm 80.

67.17 Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano di agevole presa, avente spessore non maggiore di cm 6 e posizionato ad una altezza non inferiore a m 0,90/1,00 e distante almeno cm 4 dalla parete.

67.18 I corrimano non devono presentare interruzioni per tutta la lunghezza della rampa, e devono proseguire per almeno cm. 30 prima e dopo l'ultimo gradino della rampa con le estremità raccordate alla parete.

67.19 Nelle scale condominiali o quelle degli edifici aperti al pubblico, le scale devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
- i corrimani devono essere previsti su entrambi i lati delle scale;
- in caso di utenza prevalente di bambini, per i soli edifici aperti al pubblico, si deve prevedere un secondo corrimano ad una altezza di cm, 0,75;
- è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.

67.20 I parapetti che costituiscono la difesa verso il vuoto devono avere una altezza minima di 1,10 mt. ed essere inattraversabili da una sfera di diametro di cm 10 e attuando comunque tutti gli accorgimenti strutturali atti ad impedire l'arrampicamento e garantire idonea sicurezza contro la caduta nel vuoto, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

67.21 Le superfici a vetri che eventualmente costituiscono le pareti del vano scala, devono essere protette con adeguato parapetto o realizzate con materiali e resistenza tali da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone e garantire idonea sicurezza contro la caduta nel vuoto, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

67.22 Nei vani scala chiusi è fatto assoluto divieto di realizzare aperture finestrate per l'areazione e l'illuminazione di locali contigui nonché ogni apertura per la aerazione primaria e/o la ventilazione dei locali secondo le definizioni di cui agli articoli che seguono.

ART. 68 Scale di sicurezza

68.1 Le scale di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortuni, devono essere collocate all'interno degli edifici.

68.2 Nel caso di comprovata impossibilità tecnica di realizzare le scale di sicurezza all'interno, nel caso prescritto da specifiche normative di settore, le stesse potranno essere collocate all'esterno degli edifici esistenti, nel rispetto del contesto architettonico dell'edificio medesimo e di quelli circostanti.

68.3 Tali scale, qualora realizzate prive di copertura e/o chiusure perimetrali, non vengono computate nel conteggio degli indici di edificabilità e possono essere collocate a distanza non inferiore a mt. 1,50 dai confini di proprietà e a distanza non inferiore a mt. 3,00 da pareti finestrate.

ART. 69 Parapetti

69.1 Tutti i parapetti o le strutture di protezione di spazi accessibili aventi differenze di quote, interne o esterne, di altezza superiore a cm 100 (finestre, balconi, terrazze, scale, soppalchi, sbalzi di quota, ecc.) devono avere altezza non inferiore a cm 100.

69.2 I parapetti e le strutture di protezione di porte finestre, balconi e terrazze situati oltre il primo piano devono avere altezza non inferiore a cm 110. Mentre i parapetti delle finestre devono avere altezza del davanzale non inferiore a cm 100.

69.3 Tutti parapetti o le strutture di protezione devono dare sufficiente garanzia di sicurezza e di resistenza agli urti nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se non completamente chiusi, devono essere realizzati con aperture che abbiano larghezza libera non attraversabile da una sfera di cm 10, attuando comunque tutti gli accorgimenti tecnici atti ad impedire l'arrampicamento.

69.4 Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di ambienti lavorativi o caratteristiche costruttive specifiche previste dalle disposizioni di legge per specifiche destinazioni d'uso degli ambienti ove collocati (es. locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, ecc.). Per i locali di pubblico spettacolo ed i luoghi aperti al pubblico l'altezza dei parapetti non deve essere inferiore a 120 cm.

ART. 70 Soppalchi

70.1 L'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a mt. 2,10, in tal caso la superficie del soppalco non supererà 1/3 della superficie del locale principale.

70.2 Qualora l'altezza, come anzi definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante, sia almeno di mt. 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale principale comprensiva della superficie della scala di accesso.

70.3 Non sono ammesse gradazioni intermedie alle superfici minime anzidette, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, in relazione alle eventuali diverse maggiori altezze rispetto a quelle minime previste. L'elemento strutturale orizzontale che definisce tale spazio non deve limitare la funzionalità delle superfici finestrate.

70.4 Ai fini del presente Regolamento lo spazio soppalco così ottenuto non è da considerarsi quale piano distinto, la parte superiore deve essere completamente aperta sulla parte inferiore per essere destinata ad usi che prevedono la permanenza di persone e munita di parapetto avente i requisiti e le caratteristiche di cui al precedente Art. 69.

70.5 Gli spazi principale e secondario, così come ricavati, devono risultare regolarmente aeroilluminati nel rispetto degli indici previsti dalle specifiche destinazione d'uso prevista. Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate le quali devono essere uniformemente distribuite tra i due spazi.

70.6 Per le attività produttive (industriali e artigianali) la percentuale massima dei soppalchi ammessi è pari al 25% della superficie dell'unità immobiliare nella quale sono realizzati e devono essere destinati a magazzino, deposito, archivio o usi simili.

ART. 71 Autorimesse

71.1 Si intende per autorimessa un'area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta ed alla manovra degli autoveicoli, con i servizi annessi.

71.2 Le griglie di areazione dei corselli e/o degli spazi di manovra devono distare dalle finestre o aperture almeno mt. 3,00.

71.3 La pavimentazione deve essere realizzata con materiali impermeabili ed antisdrucciolevoli e dotata di idonei sistemi di smaltimento delle acque.

71.4 Nelle autorimesse è fatto assoluto divieto di installare caldaie e generatori di calore a fiamma, di qualsiasi specie, per la climatizzazione ambientale e/o per la produzione di acqua calda.

71.5 Gli impianti elettrici devono essere conformi alle disposizioni legislative vigenti.

71.6 Per le eventuali comunicazioni, ove ammissibili, con locali a diversa destinazione si applicano le disposizioni del D.M. 1 febbraio 1986 e s.m.i.

ART. 72 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "Linee vita")

72.1 Gli interventi edilizi devono essere progettati ed eseguiti in modo che le successive azioni di verifica e manutenzione possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori. A tal fine, in esito alla valutazione del rischio per gli ipotetici scenari di intervento sull'edificio, sono osservate le disposizioni di cui alla normativa vigente e di cui ai commi seguenti, privilegiando i dispositivi di protezione collettiva in luogo dei dispositivi di protezione individuale così come disposto dall'articolo 15 comma 1 lettera i) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

72.2 Le disposizioni del presente articolo e di cui alla normativa vigente si applicano integralmente alle nuove costruzioni di qualsiasi destinazione d'uso, nonché agli interventi sugli edifici esistenti che comportino il rifacimento strutturale della copertura, come previsto dalla normativa vigente in materia di disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto (Decreto Dirigenziale Regione Lombardia 14 gennaio 2009 n. 119, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.).

72.3 Le disposizioni sono finalizzate ad aumentare il grado di sicurezza degli edifici, ed a consentire l'accesso, da spazi comuni in caso di edifici aventi più unità immobiliari, ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, in- dipendentemente dalla destinazione d'uso.

72.4 Al fine di garantire la sicurezza di chi accede alla copertura degli edifici per interventi di manutenzione in tempi successivi all'ultimazione del manufatto, in occasione di installazione di pannelli solari sulle coperture stesse, è fatto l'obbligo di prevedere dispositivi o specifiche misure necessarie a garantirne la sicurezza per l'accesso, il transito e l'esecuzione di lavori.

72.5 I sistemi di protezione contro il rischio di caduta di cui trattasi sono quelli prescritti dalla normativa vigente (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.i. e normativa regionale specifica) e conformi alla UNI EN 795 per le coperture di tutti gli edifici.

72.6 Qualora non sia tecnicamente possibile l'installazione di dispositivi di protezione collettiva contro il rischio di caduta dall'alto, l'accesso ed il lavoro in copertura dovrà avvenire in sicurezza mediante l'uso di dispositivi di ancoraggio conformi alla normativa UNI EN 795 vigente. Tali dispositivi devono possedere le seguenti caratteristiche:

- essere dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura;
- essere chiaramente identificabili per forma e colore;
- essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità;
- il punto di accesso deve essere conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

72.7 Altresì, nella zona di accesso alla copertura deve essere posta idonea cartellonistica identificativa da cui risultino l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio. La manutenzione dei dispositivi è a carico del proprietario dell'edificio o di chi ne ha titolo.

72.8 Per l'accesso esterno alla copertura deve essere assicurata la disponibilità di adeguato spazio per ponteggio, trabattello, ecc. Altresì, per l'accesso ai sistemi di ancoraggio sulla copertura, qualora presenti, essere assicurata disponibilità di adeguato spazio esterno all'edificio.

72.9 Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli interventi che comportano la ricorsa del manto e/o interventi limitati a porzioni della copertura e gli interventi su edifici accessori quali box, ripostigli esterni, e similari, se esistenti, per i quali trovano comunque applicazioni le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

72.10 Fermo restando in punti che precedono, all'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (ad esempio facciate continue), per eseguirne in sicurezza la pulizia e la manutenzione, il progettista individua i punti di ancoraggio dei dispositivi, compresi quelli in facciata per opere provvisionali (ponteggi – trabattelli, ecc.).

72.11 Le soluzioni adottate per la prevenzione del rischio di caduta dall'alto sono evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentati sia ai fini del rilascio del permesso di costruire che nel caso di altri titoli abilitativi, come da modulistica disponibile sul sito comunale e apposita documentazione.

72.12 Al termine delle opere, la documentazione attestante la corretta esecuzione dell'intervento deve essere contenuta nel procedimento relativo all'agibilità corredata dalla documentazione prescritta, nonché contenute nel documento di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 9 april2 2006 n. 81 e s.m.i., qualora obbligatorio.

72.13 Il fascicolo del fabbricato, ove previsto, deve contenere le indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza indicati ai punti precedenti.

72.14 Nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente informa l'appaltatore circa i dispositivi di sicurezza esistenti nel fabbricato ed in generale delle scelte operate alla progettazione, conseguenti alla valutazione del rischio per gli ipotetici scenari di intervento sull'edificio.

ART. 73 Prescrizioni per le sale da gioco l'istallazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

In attuazione della normativa vigente (LR. 21 ottobre 2013 n. 8 e s.m.i.), l'apertura delle sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è vietata in locali che si trovino a distanza inferiore a 500 mt. dai luoghi sensibili come definiti dalla D.G.R. n. X/1274 del 24 gennaio 2014.

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

ART. 74 Strade

74.1 Strade e spazi pubblici connessi
Le strade e gli spazi pubblici connessi devono essere realizzati secondo la disciplina dettata dal Codice della Strada (D-Lgs-30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) e dal relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione dei cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 nonché dalle leggi nazionali e regionali per l'abbattimento delle barriere architettoniche e dalle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" (D.M. 6792 del 5 novembre 2001, Regolamento Regionale 24 aprile 2006 n. 7 e D.G.R. n. VIII/3219 del 27 settembre 2006 e loro s.m.i.).

74.2 Strade private
Alle strade private si applica la stessa disciplina delle strade pubbliche di cui al precedente comma ad esclusione della disciplina di arretramento del cancello carraio.
La manutenzione delle strade private rimane a carico dei soggetti proprietari.

ART. 75 Portici

75.1. La realizzazione di nuovi spazi porticati sulla pubblica via o piazza è consentita solo se coerente con i caratteri del tessuto edificato.

75.2. Le dimensioni minime di larghezza e altezza devono assicurare una effettiva fruibilità di tali spazi, garantendo le condizioni di sicurezza e accessibilità, nonché l'idonea aerazione/ventilazione e illuminazione

75.3. Le pavimentazioni devono essere eseguite con materiale resistente e antisdrucciolevole.

ART. 76 Piste ciclabili

Oltre a quanto disposto dal vigente Codice della Strada, alla realizzazione delle piste ciclabili si applica la disciplina dettata dal DM n. 557 del 30 novembre 1999 e dalle disposizioni regionali (DGR n. VI/47207 del 22 dicembre 1999 "Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale") oltre a quanto previsto dall'art. 19 delle Norme del Piano dei Servizi e della Tavola PS03 in cui, con apposito segno grafico, si individuano i percorsi della mobilità debole esistenti e/o di nuova formazione.

ART. 77 Aree parcheggio

77.1 Le nuove aree sistemate a parcheggi, pubblici o di uso pubblico, a raso plurimi, intendendosi per tali le aree nelle quali siano previsti più posti auto, devono essere poste almeno a mt. 3,00 di distanza dalle finestre del piano terra, salvo diverso accordo con la proprietà interessata, ed essere schermate da diaframmi vegetali sempreverdi, per evitare l'inquinamento atmosferico e acustico, e devono essere regolarmente illuminate, senza creare squilibrio luminoso rispetto al contesto. Nella progettazione e nella realizzazione di

parcheggi a raso dovrà essere privilegiato il mantenimento di condizioni di permeabilità del terreno, con utilizzo di materiali valutati nel contesto.

77.2 Nella realizzazione di parcheggi a raso su aree direttamente confinanti con edifici ove si aprano finestre, porte finestre e porte si dovrà avere cura di non inibire o intralciare la funzionalità dei serramenti come pure di non recare pregiudizio alcuno a terzi.

77.3 Parcheggi pubblici e di uso pubblico
Oltre a quanto previsto dall'art. 6 delle Norme del Piano dei Servizi:

- nei parcheggi con capienza superiore a 7 posti auto è prescritta la sistemazione a verde di una superficie aggiuntiva minima di mq. 1 per ogni posto auto e con un albero ogni 4 posti auto;
- la dimensione minima e la tipologia delle alberature dovrà essere definita in sede di presentazione del progetto. Detta superficie minima a verde non dovrà ridurre la superficie minima destinata a parcheggio;
- per la disciplina relativa all'alimentazione elettrica si rimanda a quanto disposto al successivo art. 89

77.4. Parcheggi e autorimesse private
Oltre a quanto previsto dall'art. 9 delle Norme del Piano delle Regole:

- per la realizzazione dei parcheggi privati a raso si applicano le disposizioni dettate al comma precedente per i parcheggi pubblici;
- alla realizzazione dei parcheggi all'interno degli edifici (interrarti e fuori terra), si applicano le disposizioni per la sicurezza e la prevenzione incendi dettate dalla vigente normativa nazionale (Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i) e regionale;
- per la disciplina relativa all'alimentazione elettrica si rimanda a quanto disposto al successivo art. 89

ART. 78 Passaggi pedonali e marciapiedi

78.1. I percorsi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico devono essere realizzati in conformità con le disposizioni delle leggi nazionali e regionali inerenti l'eliminazione delle barriere architettoniche L. 13/89 e s.m.i. e L.R. 6/89 e s.m.i. (All. "C" - D.4).

78.2. I percorsi pedonali e i marciapiedi devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della strada" e dalle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" (recuperabili al presente link).

78.3. La larghezza minima di tali passaggi è definita sia in sede di formulazione dello strumento urbanistico generale sia in sede di piano esecutivo che in sede di progettazione esecutiva dell'infrastruttura. In ogni caso essa non può essere inferiore a 1,50 m.

78.4. L'Amministrazione Comunale provvede a sistemare i marciapiedi lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici comunali con particolare attenzione alla fruibilità da parte di tutti i cittadini. Tuttavia, in occasione di lavori per l'apertura di passi carrabili, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere ai privati la realizzazione degli stessi secondo le

indicazioni e alle condizioni che, di volta in volta, verranno impartite dai competenti Uffici comunali.

78.5. I proprietari degli spazi privati sono sempre tenuti alla manutenzione ed al mantenimento del decoro degli spazi di proprietà privata antistanti o prospicienti gli spazi pubblici.

78.6. Le pavimentazioni di marciapiedi, nel caso di proprietà privata, devono essere mantenute a cura e spese dei proprietari; le stesse dovranno essere realizzate con materiali idonei al transito di ogni tipo di utente (portatori di handicap, ecc.) e mantenute in condizioni di sicurezza e decoro.

78.7. A cura e spese dei proprietari possono essere predisposti e realizzati progetti che, in armonia con il contesto urbano circostante, siano finalizzati alla valorizzazione dei marciapiedi e degli spazi pubblici antistanti gli edifici, favorendo l'uso pubblico dei marciapiedi da parte dei pedoni, eventualmente mediante la posa di dissuasori della sosta o altri accorgimenti similari. Tali progetti dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

78.8. Nel sottosuolo pubblico antistante agli edifici, in sede di marciapiede, possono essere realizzate, previa richiesta di autorizzazione/concessione al competente Settore dell'Amministrazione comunale, intercapedini per l'aerazione e illuminazione di locali interrati a servizio del privato e per la contestuale posa di sottoservizi a rete quali linee elettriche e di telecomunicazioni e botole di aerazione delle centrali termiche.

ART. 79 Passi carrai ed uscite per autorimesse

79.1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché secondo quanto prescritto dall'art. 9 delle Norme del Piano delle Regole.

79.2. Per le strade comunali l'apertura dei passi carrai è autorizzata dal Comune, previa presentazione del progetto completo della rappresentazione dello spazio pubblico e delle sue dotazioni di stato di fatto (alberature, illuminazione pubblica, cartelli stradali, intersezioni stradali ecc.).
Per le strade provinciali la richiesta di apertura di nuovi accessi e passi carrai viene autorizzata dall'ente competente.

79.3. Se il lotto o la costruzione fronteggiano più spazi pubblici, l'accesso carrabile è consentito da quello di minor traffico o con le migliori condizioni di sicurezza.

79.4. La richiesta per l'apertura di passi carrabili nella cordonatura del marciapiede, da realizzarsi a spese dell'edificante e su indicazione dell'Amministrazione Comunale, deve essere inoltrata contestualmente alla presentazione delle richieste, denunce, segnalazioni e comunicazioni per gli interventi edilizi. I passi carrabili possono essere realizzati esclusivamente alle seguenti condizioni:

- che la larghezza del passo carrabile non sia inferiore a 3,50 mt. (ridotta a 3,00 mt. nel caso di presenza di doppia rampa di ingresso/uscita al piano seminterrato) e non sia superiore a 6,00 mt. (la larghezza può essere maggiore solo per comprovate necessità nel caso di attività produttive);
- che la distanza del passo carrabile dallo spigolo della costruzione in angolo fra due spazi pubblici, percorsi da traffico veicolare, non sia inferiore a 12 mt., fatti salvi i casi di comprovata impossibilità attestata dal progettista;
- che la distanza da un altro passo carrabile non sia inferiore a 2 mt. e inoltre la distanza dello stesso e del relativo varco veicolare dal confine di proprietà non sia inferiore a 1 mt.
- La distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e la rampa di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a mt. 4,50.
- Gli accessi carrai esistenti possono essere conservati nello stato in cui si trovano, tuttavia nel caso di ristrutturazioni, ampliamenti, demolizioni, e nuove edificazioni degli edifici di cui sono pertinenza, gli stessi debbono essere adeguati alla presente norma.

I cancelli carrai a movimento motorizzato comandato a distanza devono essere dotati obbligatoriamente di dispositivi certificati di segnalazione e sicurezza, atti a garantire l'incolumità degli utenti e dei passanti.

79.5. I cancelli carrabili e pedonali devono sempre aprirsi verso l'interno della proprietà ed avere altezza massima di mt. 2.50.
Eventuali apparecchi citofonici, videocitofonici o di apertura a distanza dovranno essere opportunamente protette ed inserite nella recinzione.

79.6. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 aprile 1992 n. 495 e s.m.i..

79.7. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. I passi carrabili verso il suolo pubblico dovranno essere attrezzati in modo da intercettare, raccogliere e convogliare l'acqua piovana sulla proprietà di riferimento, evitando quindi che tale acqua si disperda sul suolo pubblico.

79.8. Per la realizzazione di passi carrabili è possibile modificare il marciapiede per la parte interessata. Eventuali richieste di passo carrabile da parte di attività situate direttamente sul fronte strada, qualora necessario, dovranno comportare l'adeguamento delle quote interne dei propri locali, senza interferire con lo spazio del marciapiede neanche con pedane mobili.

ART. 80 Chioschi e dehor su suolo pubblico ed eventuali servitù

80.1. Per gli edifici dei nuclei di antica formazione si applica quanto previsto dall'Allegato 5 delle Norme del Piano delle Regole.

80.2. Le strutture e i manufatti quali chioschi, dehor, edicole, ecc., anche se di tipo temporaneo, situate su suolo pubblico o di uso pubblico devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante. Non devono inoltre rappresentare ostacolo alla circolazione.

80.3. Tutte le strutture devono essere autorizzate dal Comune tramite le procedure di legge. In particolare per la disciplina relativa all'occupazione di suolo pubblico si rimanda al "Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche nonché per l'applicazione del canone di occupazione (COSAP)" (moduli e regolamento recuperabili al presente link).

80.4. Relativamente alle caratteristiche igienico strutturali si rimanda alle norme del Regolamento Locale d'Igiene (recuperabile al presente link).

ART. 81 Recinzioni

81.1. Le recinzioni sono assoggettate al rilascio di titolo abilitativo secondo le disposizioni di legge e devono presentare un aspetto decoroso.

81.2. Le recinzioni tra proprietà privata e spazi pubblici devono essere realizzate con muretto con altezza compresa tra 60 e 100 cm. sovrastato da cancellate o reti con un'altezza massima complessiva pari a 1,80 mt.
Le recinzioni devono inoltre rispettare gli eventuali allineamenti preesistenti e risultare coerenti con le recinzioni dei lotti adiacenti nonché gli allineamenti prescritti, in funzione di esigenze di sicurezza del traffico, di adeguatezza delle sedi viarie e dei marciapiedi.
È sempre ammesso l'accostamento alla recinzione, verso l'interno della proprietà di siepi sempreverdi di altezza inferiore a 2,00 mt. verso spazi pubblici e inferiori a 2,50 mt. verso spazi privati, salvo particolari situazioni di protezione da inquinamento.

81.3. Le recinzioni tra spazi privati devono avere altezza massima pari a 2,50 mt. a partire dalla quota media del marciapiede antistante il lotto; in mancanza di marciapiede l'altezza della recinzione è misurata a partire dalla quota media della strada antistante il lotto aumentata di 15 cm.
Nel caso di terreni in pendenza dovrà essere garantita un'altezza media della recinzione non superiore a 2,50 mt., anche con andamento a gradoni, misurata a partire dallo spiccato di marciapiede o dalla quota del terreno.
Le recinzioni tra proprietà private possono essere realizzate anche con muro pieno.

81.4. L'altezza massima delle pensiline poste sopra gli ingressi pedonali non deve essere superiore a 3,00 mt., misurata con le stesse modalità dettate per le recinzioni e fino al punto più alto del manufatto della pensilina; le pensiline non possono sporgere sul suolo pubblico.

81.5. All'interno dei Nuclei di antica formazione individuati dal Piano delle Regole le recinzioni esistenti in muratura piena devono essere mantenute o ripristinate. Le eventuali nuove recinzioni saranno realizzate seguendo gli allineamenti contenuti nel vigente Piano delle Regole (elaborato PR 05).

81.6. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. In prossimità di incroci stradali o curve, la recinzione dovrà presentare uno smusso minimo di mt. 3,00 misurato sugli allineamenti dei lati della recinzione stessa, opportunamente maggiorato nel caso di comprovata insufficienza.

81.7. I piani attuativi comunque denominati devono indicare le aree da recintare e gli allineamenti previsti.

81.8. Quando le recinzioni sono interposte fra un insediamento produttivo ed una zona residenziale o per servizi o spazi aperti o ambiti agricoli, le recinzioni stesse devono essere affiancate da schermature verdi realizzate con la piantagione di alberi o arbusti.

81.9 Rimane salva ed impregiudicata la facoltà del proprietario di chiudere, in qualunque tempo, il proprio terreno, edificato o meno, a prescindere dalla destinazione urbanistica, con recinzioni leggere consone all'ambiente quali, ad esempio, siepe o rete sorretta da pali infissi nel terreno. In area agricola o a verde, fermo restando quanto previsto dalle norme del PGT, sono vietate recinzioni in muratura, calcestruzzo, metallo, plastica e pannelli di legno.

81.10 Per le recinzioni delle aree ricomprese nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale GruBria occorre fare riferimento, qualora presenti, alle Norme del Parco.

ART. 82 Toponomastica e segnaletica

82.1. L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo accordo con i proprietari, applicare o far applicare sul fronte degli edifici e sulle recinzioni delle aree prospicienti le strade:
- le targhe della toponomastica urbana;
- la segnaletica stradale;
- le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, tracciamenti, idranti e simili;
- le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione;
- la segnaletica di pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso e delle farmacie;
- la segnaletica dei servizi statali o di interesse generale (quali ad esempio le poste, i telefoni e simili)
- lapidi commemorative
- ogni altra targa o apparecchio si renda necessario per ragioni di pubblica utilità.

82.2. Gli oggetti o manufatti di cui al precedente comma non devono:
- essere sottratti alla pubblica vista;
- arrecare disturbo agli utenti della costruzione;
- costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosi per i pedoni.

82.3. I proprietari, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di fabbricato o area ove sia collocato uno degli oggetti o manufatti sopra elencati, devono darne comunicazione all'Amministrazione Comunale o all'Ente interessato, che prescriveranno le cautele del caso.

82.4. La manutenzione degli oggetti o manufatti sopra elencati, nonché delle porzioni di fabbricato o area interessati è a carico degli Enti installatori.
I proprietari degli immobili devono farsi carico dell'eventuale ripristino del manufatto se danneggiati a fatti a loro imputabili.

82.5. Agli edifici e agli ambiti soggetti a vincolo culturale, ambientale e paesaggistico, si applicano le prescrizioni e procedure del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

ART. 83 Numerazione civica

83.1. I numeri civici ed eventuali loro subalterni sono assegnati dal Comune, previa compilazione del seguente modulo recuperabile al presente link, da parte dell'interessato da presentare all'Ufficio competente.
Il numero civico è standard su tutto il territorio comunale e viene fornito dal Comune previo pagamento, dev'essere collocato, salvo impossibilità, a fianco della porta, a destra di chi guarda dallo spazio pubblico; la manutenzione della placchetta è a carico del richiedente; quelle errate o deteriorate o illeggibili devono essere sostituite.
Le eventuali variazioni di numerazione civica sono comunicate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
Gli Amministratori dei condomini devono porre, nei pressi dell'entrata dell'edificio, una targhetta stabile con i propri dati ed il recapito per poter essere contattati in caso d'emergenza.
La normativa di riferimento è contenuta nel Regolamento Anagrafico Nazionale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 e s.m.i. a cui si rinvia.

83.2. In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale o di variazione della numerazione civica, entro il termine di 30 giorni il proprietario deve darne comunicazione all'ufficio competente.

Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

ART. 84 Spazi verdi e ambiente

Per la disciplina relativa agli spazi verdi e all'ambiente si rimanda agli artt. 50, 51 e 52 delle Norme del Piano delle Regole.

Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), delinea uno scenario di possibili trasformazioni del sottosuolo comunale, in relazione agli indirizzi di sviluppo espressi dal Piano di Governo del Territorio (Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.). All'interno di questo Piano sono contenute le varie interazioni tra i diversi sistemi (reti) presenti, in relazione anche ai rapporti di collegamento extra comunale. Il PUGSS (cartografia, relazione e regolamento) è possibile consultarlo al presente link.

ART. 85 Approvvigionamento idrico

85.1 Per la trattazione dell'argomento si rimanda al vigente del Regolamento del Servizio Idrico Integrato del 23 giugno 2016 allegato alla Convenzione tra ATO-MB e la Società Brianzacque S.r.l., approvato in data 4 ottobre 2022 (recuperabile al presente link).

ART. 86 Depurazione e smaltimento delle acque

86.1. Per la trattazione dell'argomento si rimanda al vigente del Regolamento del Servizio Idrico Integrato del 23 giugno 2016 allegato alla Convenzione tra ATO-MB e la Società Brianzacque S.r.l., approvato in data 4 ottobre 2022 (recuperabile al presente link).

86.2 Allacciamento alle reti fognarie

Per la trattazione dell'argomento si rimanda al vigente del Regolamento del Servizio Idrico Integrato del 23 giugno 2016 allegato alla Convenzione tra ATO-MB e la Società Brianzacque S.r.l., approvato in data 4/10/2022 (recuperabile al presente link)

ART. 87 Distribuzione dell'energia elettrica

87.1. Ogni edificio dev'essere dotato di un manufatto nel quale avranno recapito le condutture distributive dei servizi tecnologici e saranno collocati gli strumenti di misurazione dei consumi, nel rispetto delle disposizioni regolamentari dettate da ciascun ente fornitore del servizio.

87.2. Tale manufatto è considerato come volume tecnico. Lo stesso dev'essere realizzato in modo che si inserisca coerentemente nel contesto architettonico ed in quello ambientale, deve essere integrato all'edificio o nella recinzione/muri, solo nei casi in cui ne sia comprovata l'impossibilità, potrà essere realizzato un volume tecnico esterno.

87.3. All'interno dei Nuclei di Antica Formazione la realizzazione di detti manufatti, quando prospettanti sullo spazio pubblico, è soggetta a valutazione del corretto inserimento paesaggistico.

ART. 88 Distribuzione del gas metano

88.1. Si applicano per gli impianti di distribuzione del gas metano le disposizioni dettate all'articolo precedente per la distribuzione dell'energia elettrica. I manufatti per la collocazione dei contatori del gas devono essere integrati nelle recinzioni o nei fronti dei fabbricati sulla strada pubblica, seguendo le indicazioni fornite dall'ente preposto all'erogazione del servizio.

88.2. All'interno dei Nuclei di Antica Formazione la realizzazione di detti manufatti, quando prospettanti sullo spazio pubblico, è soggetta a valutazione del corretto inserimento paesaggistico.

ART. 89 Ricarica dei veicoli elettrici

89.1 Ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48 e s.m.i., ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per gli edifici ad uso residenziale e diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e s.m.i., che siano rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, di cui all'art. 4, comma 1bis, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.

89.2 Tale previsione si applica anche agli immobili di proprietà delle Amministrazioni Pubbliche.

ART. 90 Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

90.1. La dotazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da garantire nei progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, comunque denominati, è stabilita dalle vigenti disposizioni di legge (art. 26 del Decreto Legislativo n. 199, del 8 novembre 2021 e dal relativo Allegato 3 e s.m.i. (di cui all'allegato C riportato in appendice al p.to A.3).

90.2. Il presente articolo potrà essere integrato dalla redazione di specifico Regolamento energetico o dalle disposizioni del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).

ART. 91 Telecomunicazioni

Le reti delle telecomunicazioni sono soggette alle norme del Regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e di infrastrutture municipali per la costruzione di reti pubbliche delle telecomunicazioni.
Per quanto riguarda gli obblighi relativi della infrastrutturazione digitale degli edifici si applica quanto previsto dall'art. 135 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

91.1. Infrastrutture di telecomunicazione di servizio collettivo, si rimanda al regolamento approvato con DCC n. 1 del 18/02/2015

91.2. Apparecchi riceventi ad uso privato (antenne e parabole)

- L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.
- Sono vietate le installazioni di antenne (sia tradizionali che paraboliche) all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, su comignoli, entro giardini e cortili quando i captatori e i loro sistemi di sostegno siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie.
- Le apparecchiature devono essere collocate sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto la pubblica via. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, le antenne andranno posizionate ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderle visibili dal piano strada.
- Le sole antenne paraboliche dovranno rispettare il profilo del tetto. Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno proporsi soluzioni alternative tendenti alla minimizzazione dell'impatto visivo.
- È vietata, a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubblici, l'installazione di antenne di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva a edifici o zone di valore storico - artistico, nonché in contrasto o che contrastino con l'armonia ambientale e paesaggistica.
- Restano salve le norme che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico.
- Le antenne ed i captatori devono essere installati nel rispetto delle norme previste dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i. a tutela della sicurezza degli impianti.
- Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 33 e s.m.i., devono essere previste infrastrutture fisiche multiservizio passive interne all'edificio, laddove obbligatorie, al fine di soddisfare le richieste di accesso presentate dagli operatori di rete.

ART. 92 Rete di illuminazione pubblica o ad uso pubblico

92.1 La rete di illuminazione pubblica è affidata ad un soggetto Gestore, in aderenza a quanto stabilito in Convenzione con l'Amministrazione Comunale proprietaria degli impianti di illuminazione sul territorio di propria competenza.
Gli impianti di illuminazione pubblica e ad uso pubblico di nuova realizzazione per opere di urbanizzazione a scomputo e non dovranno essere realizzati in linea a quanto dettato dalle specifiche tecniche di riferimento del Comune e del soggetto l'Ente gestore, in osservanza e nel rispetto dei regolamenti vigenti e della normativa di riferimento (Legge Regionale 27 marzo 2000 n. 17, L.R. 21 dicembre 2004 n. 38, L.R. 5 ottobre 2015 n. 31 e loro s.m.i e normative EN 13201, UNI 11248).

92.2 Per gli impianti alimentati in linea aerea, i proprietari frontisti sono tenuti a consentire l'alloggiamento su- gli edifici elementi di illuminazione pubblica per l'interesse collettivo.
Gli orari di accensione e spegnimento per gli impianti nelle aree private asservite ad uso pubblico dovranno essere in linea con gli orari di esercizio degli impianti d'illuminazione pubblica presenti sul territorio Comunale. La gestione dell'impianto per esterni comprendente la posa di quadro elettrico privato, manutenzione e spese energia è totalmente a carico del Privato.

Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

ART. 93 Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni

93.1 I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale.

93.2 L'Amministrazione Comunale può far eseguire in ogni momento, previo congruo preavviso, ispezioni da personale qualificato, per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare provvedimenti da prescrivere ai proprietari degli immobili, qualora vengano meno le condizioni di cui al precedente comma, nonché emanare ordinanze contingibili e urgenti qualora lo stato dei luoghi sia tale da comportare peri- colo per la pubblica incolumità o per l'igiene pubblica.

93.3 È altresì obbligo, nel caso di manufatti contenenti amianto, darne comunicazione al Comune ai fini del censimento regionale e, qualora ne sussistano i presupposti, attuare tutti gli interventi prescritti dalla normativa nazionale e regionale.

93.4 Negli interventi di manutenzione degli edifici o di rifacimento dei tetti o delle facciate, così come negli stabili di nuova costruzione, devono essere adottati accorgimenti tecnici tali da impedire la posa e la nidificazione dei piccioni, mediante apposizione di griglie, respingitori o altri idonei accorgimenti.

ART. 94 Aree ed edifici dismessi o in disuso

94.1 I proprietari, o i titolari di diritti su aree inedificate o in abbandono e su edifici o parti di edifici in disuso, devono provvedere alla custodia, alla manutenzione e al decoro degli stessi, con interventi adeguati, qua- li posa di recinzioni, pulizia e cura del verde, eventuali disinfestazioni e derattizzazioni, nonché mantenimento in efficienza di linee di raccolta delle acque e simili, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive e situazioni di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza urbana.

94.2 L'Amministrazione Comunale, qualora accerti che lo stato di degrado urbano e di incuria delle aree e/o degli edifici determina pericolo per la sicurezza, o per la salubrità o l'incolumità pubblica, oppure disagio per il decoro e la qualità urbana, diffida i proprietari o i titolari di diritti ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree, nonché di recupero degli edifici sotto il profilo edilizio, funzionale e ambientale.

94.3 Entro 90 giorni dalla notificazione della diffida, di cui al comma due, i proprietari o i titolari di diritti devono presentare progetto preliminare per l'esecuzione degli interventi richiesti, allegando una relazione che espliciti le modalità e i tempi di esecuzione degli stessi.

94.4 Decorso il termine di cui al precedente comma e constatata l'inottemperanza agli ordini impartiti, l'Amministrazione Comunale provvede in via sostitutiva all'esecuzione di interventi di manutenzione e di pulizia degli immobili, nonché a mettere in sicurezza le aree. Le relative spese sostenute dall'Amministra- zione dovranno essere rimborsate dai proprietari o titolari di diritti su tali beni entro 30 giorni dalla richiesta e, in difetto, tali spese saranno riscosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente.

94.5 In caso di inottemperanza agli ordini impartiti è prevista una sanzione ai sensi dell'articolo 117 oltre al rimborso delle spese sostenute di cui al precedente comma.

ART. 95 Interventi sulle pareti esterne degli edifici e disciplina del colore

95.1. Fermo restante quanto previsto dall'Allegato 5 alle Norme del Piano delle Regole consultabile al presente link, qualsiasi tipologia d'intervento sulle facciate prospicienti fronti stradali o spazi pubblici, che voglia modificarne gli originari caratteri, deve riguardare sempre l'intero fabbricato, inteso come unità architettonica anche se appartenente a distinte unità; non sono ammessi interventi parziali, orizzontali o verticali, che non garantiscono il mantenimento del decoro unitario e complessivo delle facciate.

95.2 È vietato il posizionamento sulle facciate degli edifici prospicienti le pubbliche vie di apparecchi di ogni genere ad eccezione dell'illuminazione pubblica e delle telecamere di sicurezza, senza idonea schermatura, quali: impianti tecnologici; condizionatori; antenne paraboliche e quanto altro possa costituire alterazione dei prospetti.

95.3. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, le facciate degli edifici che prospettano su vie, corsi, piazze, o siano comunque visibili dallo spazio pubblico, devono essere mantenute in buono stato di conservazione con l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, qualora se ne ravvisi la necessità.

95.5. I prospetti architettonicamente unitari devono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse. Non sono ammessi interventi casuali o sporadici, che riguardino singole parti della costruzione.

95.6. I collettori solari, termici o fotovoltaici possono essere installati sulle facciate, solamente se concepiti come elementi a esse funzionalmente integrate.

95.7. Nella scelta di materiali, colori, partitura prospettica, linguaggio architettonico devono essere valutati i caratteri degli edifici adiacenti in modo da garantire la coerenza del nuovo prospetto col contesto urbano, se rilevante sotto il profilo della qualità urbana.

95.8. Le parti in pietra (portali, balconi, scale, etc.) presenti negli edifici e che rappresentano elementi di pregio o documentali, di significato storico o/e architettonico vanno conservate allo stato originario ed i necessari interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura. Specificazioni e ulteriori prescrizioni possono essere contenute nei piani attuativi o di dettaglio e dalla Commissione per il Paesaggio.

95.9. La scelta e l'uso di soluzioni cromatiche nella progettazione e attuazione degli interventi edilizi dovrà essere coerente e compatibile con il decoro urbano, con il paesaggio e con la tutela dei caratteri consolidati.

95.10. Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l'estensione della facciata dell'edificio indipendentemente dal frazionamento proprietario.
Tutti gli infissi esterni dello stesso edificio dovranno avere la medesima tinta e tonalità e dovranno armonizzarsi con la tinteggiatura della facciata.

ART. 96 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti, davanzali e cappotti

96.1. Per gli edifici dei nuclei di antica formazione si applica quanto previsto dall'Allegato 5 delle Norme del Piano delle Regole.

96.2. Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, i fronti degli edifici prospettanti su pubblici passaggi o su percorso di uso comune, anche se di proprietà privata, non devono presentare aggetti maggiori di 10 cm. al di sotto della quota di 4,00 mt., misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio anche in mancanza di marciapiede.

- Per non arrecare intralcio alla mobilità pedonale e veicolare i prospetti degli edifici su percorsi di uso pubblico (anche se di proprietà privata) possono avere aggetti superiori a 10 cm. normati nel seguente modo:
- in caso di assenza di marciapiede devono essere posti ad un'altezza superiore a mt. 4,50;
- in caso di presenza di marciapiede di larghezza pari o inferiore a mt. 1,50 devono essere posti ad un'altezza superiore a mt. 4,00, arretrati di 50 cm. dal filo marciapiede ed avere una larghezza massima pari a mt. 1,00;
- in caso di presenza di marciapiede con una larghezza superiore a mt. 1,50 devono essere posti ad un'altezza superiore a mt. 2,80, arretrati di mt. 1,50 dal filo marciapiede ed avere una larghezza massima di mt. 1,20.

Questa prescrizione si applica anche alle parti mobili degli infissi, per le tende, insegne e qualsiasi altro aggetto.
Sono fatte salve eventuali prescrizioni riconducibili a particolari normative sulla sicurezza.
Eventuali elementi aggettanti chiusi sono soggetti alla verifica della distanza dai confini, dalle strade e dagli altri fabbricati

96.3. Solo ed esclusivamente ai fini di un miglioramento energetico, la realizzazione di cappotti termici su facciate esterne a confine con suolo pubblico è ammessa, previa valutazione preventiva da inoltrare al Servizio Edilizia Privata. Nell'istruttoria saranno valutati gli aspetti relativi al restringimento di carreggiata stradali e/o spazi di percorrenza pedonale o ciclabile, anche in riferimento alle norme per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. I nuovi manufatti non devono in alcun modo pregiudicare la funzionalità, l'ispezionabilità e la manutenzione dei servizi tecnologici eventualmente esistenti sulle facciate e nel suolo e sottosuolo pubblico adiacente. Nel caso in cui la sede stradale abbia dimensioni insufficienti, il cappotto dovrà essere posato solamente a partire dalla quota corrispondente al solaio del primo piano (2° piano fuori terra). Verranno inoltre valutati rispetto all'eventuale sussistenza di occupazione di suolo pubblico.
Non è ammessa la realizzazione di rivestimenti a cappotto termico sulle facciate allineate lungo le strade a traffico non esclusivamente pedonale senza marciapiede, i cui fronti laterali, comunque configurati, siano distanti meno di mt. 3,50.
Nel caso di successiva demolizione e ricostruzione del fabbricato, il volume ed il filo di costruzione da rispettare sarà quello originario, precedente l'intervento relativo al cappotto termico.

ART. 97 Allineamenti

Fermo restando le norme del Piano delle Regole, l'Allegato 5 alle Norme del Piano delle Regole, la tavola PR05 e delle distanze minime tra edifici, o dalle strade, stabilite dall'art. 6 delle norme del Piano delle Regole, dal Codice civile e dal Codice della strada, può essere imposta, in sede di provvedimento amministrativo (Richiesta e consegna dei punti fissi), una distanza diversa al fine di realizzare allineamenti con manufatti preesistenti, provvedendo ad una valutazione complessiva:

- della zona urbanistica di riferimento;
- del fronte già edificato;
- delle previsioni degli eventuali piani esecutivi;
- delle norme contenute nel presente Regolamento.

ART. 98 Coperture degli edifici, Canali di gronda e pluviali

98.1. Agli interventi sugli edifici dei nuclei di antica formazione si applica quanto previsto dall'Allegato 5 delle Norme del Piano delle Regole.

98.2. Le tipologie e le sagome delle coperture nonché i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono elementi architettonici della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda le dimensioni, l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.

98.3. Al fine di garantire la sicurezza di chi accede alla copertura degli edifici è fatto l'obbligo di prevedere dispositivi o specifiche misure necessarie a garantirne la sicurezza per l'accesso, il transito e l'esecuzione di lavori di cui al precedente articolo 72.

98.4. In caso di coperture piane e/o a terrazzo praticabile sono ammessi:
- parapetti, balaustre o ringhiere di altezza non superiore a 1,10 mt. sul piano del terrazzo;
- eventuali altre sovrastrutture destinate a impianti tecnici, trattamento aria, serbatoi idrici, sempreché di minimo ingombro, ubicate possibilmente nella parte centrale del terrazzo e opportunamente schermate.

98.5. Tutte le sovrastrutture devono essere progettate ed eseguite con accurata soluzione estetica e integrarsi con la tipologia dell'edificio e ne sia verificato l'eventuale impatto visivo e/o paesaggistico rispetto alla tavola della sensibilità paesaggistica PR01 del Piano delle Regole.

98.6. I volumi tecnici emergenti dalla copertura possono essere realizzati esclusivamente per documentate esigenze tecnologiche, funzionali e di sicurezza, non diversamente risolvibili e devono avere dimensioni strettamente proporzionali all'ingombro delle apparecchiature da alloggiare, in misura limitata delle esclusive esigenze documentabili.

98.7 Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per essere riutilizzate (se possibile).

98.8. Non sono ammessi nuovi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico, mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.

98.9. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.

98.10. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati sino ad una altezza minima di 2,50 mt. dal piano marciapiede o stradale.

98.11. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture.

98.12. Sono fatte salve diverse indicazioni dell'Ente Gestore.

98.13. All'interno dei nuclei di antica formazione si applica quanto previsto dall'Allegato 5 delle Norme del Piano delle Regole.

ART. 99 Serramenti esterni degli edifici

99.1. Per gli edifici dei nuclei di antica formazione si applica quanto previsto dall'Allegato 5 delle Norme del Piano delle Regole.

99.2. Le porte e le altre aperture poste ai piani ove vi sia passaggio di persone non devono di norma essere munite di serramenti apribili verso l'esterno, salvo il caso in cui i battenti siano contenuti nello spessore dei muri o comunque non fuoriescano dal filo esterno del fabbricato.

99.3 Non è ammesso l'impiego di serramenti in alluminio di colore dorato o argentato, se visibili da pubbliche vie.

ART. 100 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

100.1. Per gli edifici dei nuclei di antica formazione si applica quanto previsto dall'Allegato 5 delle Norme del Piano delle Regole.

100.2. Fermo restando quanto disposto dal Codice della strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo e dimensione o altro manufatto può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione seguendo le istruzioni e utilizzando la modulistica messa a disposizione (recuperabile al presente link).

100.3. I mezzi pubblicitari associati alle vetrine (negozi, esercizi pubblici, sedi di attività economiche, ecc.) devono essere progettati coerentemente con il prospetto dell'intero edificio. Gli stessi dovranno seguire la scansione pieni vuoti e l'impaginazione delle facciate e non dovranno sovrapporsi ad elementi e partizioni del linguaggio architettonico, quali cornicioni, colonnati, paraste.
Inoltre le insegne dei negozi ricadenti nei Nuclei di Antica Formazione dovranno conformarsi a quanto previsto dall'Allegato 5 delle Norme del Piano delle Regole..

100.4 Insegne e cartelli pubblicitari

- Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali, oggetti o sistemi pubblicitari sono da considerarsi parte integrante del disegno della città e come tali sono oggetto di specifica autorizzazione.
- L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non deve essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.
- Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la installazione di insegne, mezzi pubblicitari, affissioni in genere interessanti aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo.
- In tutte le zone edificabili, così come determinate dal vigente strumento urbanistico generale, è consentito posare insegne, cieche e/o luminose unicamente entro la luce delle aperture dei manufatti edilizi così che non fuoriescano dalla sagoma dei fori architettonici. Dovranno essere motivatamente giustificati altri sistemi di posa che, comunque, non debbono recare alcuna turbativa alla viabilità e al decoro dell'ambiente circostante.

- Fatto salvo quanto già eventualmente previsto dalla normativa di dettaglio dei Nuclei di Antica Formazione dello strumento urbanistico generale, l'Amministrazione, nei modi e nelle forme di Legge e per ambiti di particolare rilevanza storico-ambientale, può determinare speciali cautele nella posa, indicando determinate tipologie, approvando, se del caso, uno specifico regolamento attuativo.
- La potenza delle lampade delle insegne luminose non deve procurare fenomeni di abbagliamento e di inquinamento luminoso e disturbi alle attività diverse nelle zone adiacenti. Per le situazioni esistenti l'Amministrazione comunale può disporre lo spegnimento serale e notturno, qualora l'inquinamento luminoso procuri disturbo al riposo notturno.
- La richiesta di autorizzazione alla posa di insegne di esercizio deve essere effettuata mediante il portale Suap

ART. 101 Tipologia delle insegne

101.1 Insegne, mostre o cartelli posati a bandiera sono consentite nel rispetto delle seguenti norme:

a) tipo collettivo: debbono essere posati su palina unificata o su apposito sostegno pubblico predisposto dall'Autorità comunale ma a cura e spese dei richiedenti; nel caso di paline o sostegni collettivi la dimensione massima di ciascuna insegna o cartello NON può superare i 0.60 mq.,

b) tipo singolo: posati a bandiera, in diretta corrispondenza al punto di attrazione al quale si riferiscono, rispettando le seguenti prescrizioni:
   - h. minima dal piano di calpestio:
     - mt. 4.00 in presenza di marciapiede
     - m 4.65 dal piano stradale in assenza di marciapiede
   - sporto massimo dalla linea di facciata:
     - in presenza di marciapiede della larghezza pari al marciapiede ridotta di 20 cm.
     - in assenza di marciapiede la sporgenza massima può variare in base alla valutazione della sicurezza della circolazione stradale,

c) Sono consentite limitate deroghe, unicamente per motivi di carattere estetico, da valutarsi in ragione alla particolarità del manufatto proposto e della sua collocazione specifica.

d) Ai manufatti di tipo a) e b) si applicano i disposti del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione relativamente alle caratteristiche generali e di illuminazione; sono, in ogni caso, esclusi i sistemi di retroilluminazione o apparecchiature di illuminazione di tipo appeso o, comunque, oscillante.

e) Le insegne o gli altri manufatti pubblicitari possono essere fatti smantellare quando vengano a trovarsi in prossimità di edifici storici o di insiemi architettonici di particolare importanza o quando, tenuto conto della forma, del colore o del materiale che si vogliono impiegare essi risultino contrari al pubblico decoro.

f) L'Autorità comunale, quando i manufatti di cui al presente articolo non siano mantenuti puliti e in buono stato di manutenzione o quando rechino disturbo o pericolo alla pubblica incolumità, dispone per la rimozione degli stessi dandone avviso alla proprietà. In caso di inerzia del privato, l'Autorità comunale provvede in via diretta, fiscalizzando gli oneri conseguenti.

ART. 102 Tende e protezioni solari

102.1 Sono soggette alla presente regolamentazione le tende solari poste all'esterno dei fabbricati e prospettanti su spazi pubblici o soggetti a pubblico transito.

102.2 La tipologia delle tende solari dovrà essere omogenea su ogni fabbricato per tipologia, materiali e colore.

102.3 Le tende solari poste a protezione degli ambienti a piano terra e aggettanti su spazi pubblici non potranno avere, a completa apertura, altezza dal suolo inferiore a mt. 2,50; la stessa altezza minima è prevista per i meccanismi di apertura/chiusura

102.4 In presenza di marciapiede la larghezza non potrà superare quella del marciapiede dedotti cm. 20; tale ultima misura potrà essere aumentata per ragioni connesse alla viabilità;

102.5 In assenza di marciapiede la sporgenza delle tende sul suolo pubblico dovrà essere valutata caso per caso e, per ragioni connesse alla viabilità, potrà essere negata la posa.

102.6 È consentita la presenza di balze e mantovane frontali o laterali a condizione che la loro altezza dal piano di calpestio non sia inferiore a mt. 2.20.

102.7 Le strutture ed i profili devono avere colori compatibili con il fabbricato.

102.8 Nel caso di tende che riproducano anche il marchio dell'esercizio commerciale, devono uniformarsi a quest'ultimo e saranno assoggettate anche alle disposizioni relative alle insegne.

102.9 Agli interventi sugli edifici dei nuclei di antica formazione si applica quanto previsto dall'Allegato 5 delle Norme del Piano delle Regole.

102.10 L'Autorità comunale, quando i manufatti non siano mantenuti puliti e in buono stato di manutenzione o quando rechino disturbo o pericolo alla pubblica incolumità, dispone per la rimozione degli stessi dandone avviso alla proprietà.

ART. 103 Targhe e bacheche

103.1 Sugli edifici che si affacciano sugli spazi pubblici o di uso pubblico è consentita la posa di targhe, bacheche, vetrinette e simili alle seguenti condizioni:

- debbono essere saldamente ancorati alla facciata;
- essere realizzati in materiale infrangibile;
- avere uno sporto non superiore a 10 cm. in presenza di marciapiede o di 5 cm. in assenza di marciapiede;
- avere il lato inferiore posto ad una altezza di m 1.20 in presenza di marciapiede o di mt. 1.35, in assenza di marciapiede;
- avere una dimensione massima di mq. 0,60;
- gli apparecchi illuminanti, se presenti, devono essere inseriti nel manufatto in posizione e con schermatura tale da non creare disturbo alla vista;
- non debbono alterare il decoro o coprire gli elementi architettonici degli edifici,

- debbono essere applicate in modo tale da essere facilmente pulibili anche al loro interno.

Le targhe e le bacheche possono essere fatte smantellare quando trattasi di edifici storici o di insiemi architettonici di particolare importanza o quando, tenuto conto della forma, del colore o del materiale che si vogliono impiegare essi risultino contrari al pubblico decoro.

103.2 L'Autorità comunale, quando i manufatti non siano mantenuti puliti e in buono stato di manutenzione o quando rechino disturbo o pericolo alla pubblica incolumità, dispone per la rimozione degli stessi dandone avviso alla proprietà.

ART. 104 Lastre, stemmi ed altri speciali elementi

104.1 Le lastre poste su facciate di edifici, anche privati, a ricordo e commemorazione di personaggio o di eventi storici sono da ritenersi inamovibili, salvo autorizzazione esplicita dell'Autorità Comunale.

104.2 L'Amministrazione comunale può prescrivere che sugli edifici di nuova costruzione e di notevole importanza sia posta una iscrizione recante la data di costruzione dell'edificio stesso.

104.3 L'Amministrazione Comunale ha facoltà, previa comunicazione ai proprietari o possessori, di applicare a propria cura e spese, sulle facciate dei fabbricati o sulle recinzioni delle proprietà private:

a) targhe della toponomastica urbana;
b) segnali e dispositivi di segnalazione relativi a norme di circolazione stradale;
c) piastrine e capisaldi di tracciamento di impianti tecnologici pubblici;
d) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi, con targhe ed apparecchi relativi;
e) lapidi e fregi decorativi, orologi elettrici e tabelloni per pubbliche affissioni;
f) ogni altro apparecchio od impianto per la pubblica utilità che si rendesse necessario.

104.4 I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui sopra, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli a loro spese quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

ART. 105 Cartelloni pubblicitari

105.1 Le strutture e i mezzi pubblicitari sono da considerarsi parte integrante del disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi.

105.2 Fatto salvo quanto già eventualmente disposto ai precedenti articoli, l'installazione di cartelloni pubblicitari è soggetta ad autorizzazione comunale o di altro ente proprietario della strada nel caso di installazione lungo la viabilità.

105.3 Non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare la cartellonistica motorizzata non deve provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

105.4 Per l'apposizione di mezzi pubblicitari all'interno della proprietà privata e fronteggianti assi stradali non comunali o visibili dagli stessi è necessario conseguire preventivo benestare e/o autorizzazione dagli enti gestori di tali infrastrutture.

105.5 Non è comunque ammessa l'installazione:
- nelle zone residenziali, di mezzi pubblicitari oltre l'altezza di gronda.
- di striscioni di attraversamento di strade pubbliche, locandine e stendardi se non di carattere provvisorio e finalizzati esclusivamente a pubblicizzare eventi quali manifestazioni, spettacoli, mostre e fiere.
- di mezzi pubblicitari che impediscono anche parzialmente la visibilità della segnaletica stradale, come pure l'installazione di messaggi pubblicitari su bordi marciapiedi e cigli stradali.

105.6 All'interno dei nuclei di antica formazione si applica quanto previsto dall'Allegato 5 delle Norme del Piano delle Regole.

ART. 106 Beni culturali e edifici storici

106.1 Agli edifici di pregio ricadenti nei nuclei di antica formazione e agli edifici di valore storico identitario si applicano le specifiche disposizioni dettate dal Piano delle Regole.

106.2 Gli interventi su edifici o parti di essi vincolati ai sensi del Titolo II del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. sono subordinati al rispetto e alla conservazione degli elementi oggetto di tutela. Tali interventi, ai sensi della vigente normativa in materia, sono soggetti al preventivo rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza competente.

ART. 107 Cimiteri

107.1 Ogni attività di posa o installazione di manufatti, lapidi, monumenti funerari o che incida comunque sui caratteri estetici dei cimiteri è soggetto alle disposizioni del Piano Regolatore Cimiteriale e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (recuperabile al presente link). nonché del vigente Regolamento Regionale sulle attività funebri e cimiteriali n.4 del 14/06/22

107.2 Ogni intervento di posa di manufatti o di modifica del suolo o dell'uso del suolo all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, oltre a possedere adeguati livelli di decoro e rispetto, deve essere oggetto di atto autorizzativo del Comune.

107.3 Il Comune può disporre, per motivi di decoro e con apposito atto, la rimozione di manufatti o la sistemazione delle aree ricomprese nelle fasce di rispetto, laddove non rispettino un principio di decoro e vige il vincolo di inedificabilità previsto dall'art. 338 del R.D. n.1256 del 05/07/1934 e sono consentite esclusivamente le attività ivi previste.

107.4 Nelle fasce di rispetto cimiteriali è fatto divieto di deposito di materiali a cielo aperto.

ART. 108 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

108.1. Tutti gli interventi che modificano l'organizzazione dello spazio pubblico dovranno essere attuati nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nelle normative vigenti tenendo in considerazione le indicazioni contenute nelle norme UNI in materia (UNI EN 14383-1, UNI CEN TR14383-2, UNI CE/N 14383-3, UNI CEN TS 14383-4).

108.2. La sicurezza dei luoghi urbani, con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, deve essere garantita con le modalità previste dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Capo VI - Elementi costruttivi

ART. 109 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

109.1 Tutti gli interventi edilizi devono essere progettati e realizzati per migliorare il grado di fruibilità degli edifici esistenti, secondo i criteri di Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità, con soluzioni conformi alla normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

109.2 Al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per l'utenza ampliata, la progettazione deve essere orientata all'applicazione della norma e ai criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità ratificata con Legge 3 marzo 2009 n. 18.

109.3 In tutti gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aperte al pubblico, a partire dagli interventi qualificabili di manutenzione straordinaria, deve essere garantito il requisito di Visitabilità per gli spazi utilizzati dal pubblico.

109.4 Ai requisiti di Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità sono ammesse le deroghe previste dalla legislazione vigente e in particolare quelle relative: ai locali tecnici, l'accesso ai quali è riservato ai soli addetti; agli edifici residenziali con non più di tre livelli, compresi i piani interrati e porticati, per i quali è consentita solo la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibilità tecnica di installazione in tempi successivi (preferendo soluzioni che prevedano la futura installazione di elevatori/ascensori rispetto all'installazione di servoscala); deve essere comunque assicurata l'accessibilità delle parti comuni al piano terra e ai piani interrati; agli edifici, agli spazi ed ai servizi esistenti, per i quali è ammessa deroga in casi di dimostrata impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali o impiantistici; agli edifici soggetti a vincolo monumentale, solo nei casi in cui le opere di adeguamento possano costituire pregiudizio ai valori storici ed estetici del bene tutelato.

109.5 È fatta salva la possibilità di intervenire comunque con opere provvisionali come previsto dalla normativa.

109.6 I condomini residenziali favoriscono le migliorie per l'Accessibilità, privilegiando, ove possibile, le soluzioni fruibili dal maggior numero di persone.

109.7 L'installazione di elevatori a cabina per garantire l'accessibilità ai piani è ammessa anche per dislivelli superiori ai 4 mt., nel rispetto delle normative specifiche per questi impianti (Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17).

ART. 110 Serre bioclimatiche

110.1 Valgono le disposizioni di cui alla Legge Regionale 21 dicembre 2004 n. 39 e s.m.i. cui si rimanda. Ai fini dell'equiparazione a volumi tecnici delle stesse si rimanda a quanto indicato nella deliberazione di giunta regionale n. X/1216 del 10 gennaio 2014 come modificata dal DGR n. XI/2480 del 18 novembre 2019 e/o da altra normativa speciale di riferimento.

110.2 Per la verifica del rapporto aerante minimo dei locali aventi superfici finestrate che ricadono all'interno della serra, si considera quale superficie pavimentata quella ottenuta dalla somma della superficie del locale a cui è addossato la serra e quella della serra stessa. Se la serra è addossata a più locali, nell'effettuare tale verifica, l'intera superficie della serra sarà da sommare alla superficie dei locali che vi si affacciano.
Mentre per la verifica del rapporto illuminante minimo di ciascun locale retrostante la serra, il valore di superficie finestrata utile calcolato nel rispetto delle disposizioni del precedente art. 60, andrà moltiplicato per il coefficiente di trasmissione della luce delle superfici a vetro con cui verrà costruita la serra. Tale coefficiente andrà opportunamente attestato dal produttore dei vetri ed allegato alla richiesta dei titoli edilizi. Gli elementi strutturali della serra dovranno essere in numero e dimensioni strettamente sufficienti ad assolvere a tale funzione

ART. 111 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

111.1. Le fonti energetiche da utilizzare in via prioritaria per ogni tipo di impianto sono quelle rinnovabili, quali ad esempio:
- energia solare
- energia geotermica
- energia eolica

111.2. La progettazione e la realizzazione degli impianti per la produzione di energia e degli interventi di efficientamento energetico devono rispettare i disposti normativi vigenti, richiamati all'art. 46 e seguenti del presente Regolamento, ai quali si rimanda (di cui all'allegato C riportato in appendice al p.to D.8).

ART. 112 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

112.1. La scelta dei materiali dovrà essere orientata a favorire l'impiego di componenti, impianti, elementi di finitura che:
- non determinano sviluppo o emissione di sostanze riconosciute nocive per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento;
- rispettano i ritmi naturali delle risorse rigenerabili;
- garantiscono alti livelli di durabilità;

- comportano un basso bilancio energetico nel ciclo di produzione:
- possono essere facilmente riutilizzati al termine del ciclo di vita dell'edificio, con limitato consumo di energia.

Laddove possibile devono essere impiegati materiali o elementi tecnici disponibili localmente, riducendo il consumo di energia connesso al trasporto.
Sono da preferire materie prime rinnovabili, che possano essere coltivate e quindi non esauribili quali il legno ed in generale le materie prime di origine vegetale.

112.2. Nella scelta dei materiali da costruzione devono essere preferiti quelli contraddistinti da un ciclo di vita valutato come ecologicamente sostenibile, ovvero conformi a specifiche etichettature e marchiature (norme UNI GL 13, serie UNI 10722, UNI serie ISO 14020 - Etichettatura ambientale, UNI serie ISO 14040 – D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106).

112.3. All'interno dei nuclei di antica formazione si applica quanto previsto dall'Allegato 5 delle Norme del Piano delle Regole.

ART. 113 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

113.1. Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini dell'ultimazione delle opere.
113.2. Prima del rilascio della agibilità dell'edificio, ultimati i lavori, tutta l'area di pertinenza del fabbricato dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta, dalle attrezzature di cantiere e sistemata come previsto in progetto, anche con riferimento alla sistemazione a verde dell'area di cui all'articolo 5.

113.3. Per quanto concerne i manufatti accessori in edilizia libera si rimanda all'art. 10 delle Norme del Piano delle Regole.

ART. 114 Piscine

114.1 La realizzazione delle piscine è consentita nelle aree di pertinenza dei fabbricati nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

114.2 Devono essere garantiti un buon rapporto tra il manufatto della piscina e l'andamento naturale del terreno.

114.3 Le pareti della piscina completamente interrata non devono distare meno di 2,0 m dal confine di proprietà; qualora il manufatto della piscina sporgesse dal terreno deve essere realizzato nel rispetto della disciplina dettata per le distanze tra fabbricati.

114.4 I volumi tecnici necessari all'alloggiamento degli impianti devono essere anch'essi realizzati entro terra o sistemati nel corpo del fabbricato del quale la piscina costituisce pertinenza; possono anche essere realizzati fuori terra nel rispetto dei parametri e degli indici dettati dal Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio al momento della realizzazione dell'opera.

114.5 Nel periodo di inutilizzo della piscina dovranno essere assunte adeguate misure per garantire la sicurezza dell'impianto e dei fruitori dell'area nella quale è collocato, disponendo idonei materiali per la copertura e la segnalazione. della vasca.
Si rimanda per quanto applicabile, alla normativa di riferimento D.G.R. VIII/2552 del 17 maggio 2006.

ART. 115 Requisiti unità immobiliari destinate ad attività ludico/ricreative e attività ginnico/sportive e formazione fisica

115.1 Campo di applicazione
I requisiti di seguito specificati si applicano alle nuove attività, denominate "impianti sportivi complementari" destinati alla pratica di attività fisiche e sportive non regolamentate da federazioni sportive nazionali con finalità ludico ricreative e di benessere fisico, normate dalla "Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25-06-2008- Parte III" tra cui le palestre non ricomprese tra quelle rientranti negli impianti sportivi aperti al pubblico di cui al DM 18/03/96 e s.m.i. e in quelle scolastiche di cui al DM 18.12.1975 e s.m.i. Le presenti norme non si applicano al mero subentro oppure a cambi di ragione sociale di attività esistenti.
All'interno di detti impianti si distinguono le seguenti tipologie minime di locali che devono essere sempre presenti:

a) Locali principali (devono essere sempre presenti):
    1. locale/i destinati alle attività;
    2. un blocco servizi composto da spogliatoi, servizi igienici e docce sia per gli utilizzatori che per il personale;
b) spazi di supporto (devono essere sempre presenti);
    1. ufficio munito di cassetta di pronto soccorso;
c) locali/spazi accessori (non obbligatori);
    1. deposito/ripostiglio;
    2. zona attesa;
    3. locali tecnici.

115.2 Numero Massimo Utilizzatori
Il numero massimo di utilizzatori contemporaneo dovrà essere rapportato alla verifica della superficie delle sale di attività e/o servizi igienici e/o docce.

Locali destinati alle attività

115.3 Caratteristiche strutturali

a) i locali per le attività devono avere dimensioni tali garantire la superficie minima di 4 m2 per utilizzatore contemporaneo;
b) l'altezza media dei locali non può essere inferiore a m 2,7 preferibilmente m 3, e comunque in ogni punto non inferiore a m 2,5. L'altezza libera deve consentire lo svolgimento dell'attività stessa, anche in relazione al raggio d'azione di eventuali attrezzi, con un congruo margine di sicurezza di almeno m 0,60.
c) le pareti delle sale devono essere realizzate con materiali resistenti, facilmente pulibili e igienizzabili, devono essere prive di sporgenze per un'altezza non inferiore a m 2,1 dal pavimento;

d) eventuali sporgenze o spigoli non eliminabili devono essere ben segnalati e protetti, fino all'altezza di 2,1 m, con profili arrotondati realizzati con idonei materiali rispondenti alle norme tecniche vigenti;
e) eventuali gradini devono avere spigoli arrotondati e con il bordo ben segnalato da colore contrastante;
le vetrate e le porte trasparenti, ove esistenti, devono essere chiaramente segnalate e realizzate con vetri antisfondamento o protette con pellicole di sicurezza a norma o munite di adeguate protezioni, che in caso di rottura non devono produrre frammenti pericolosi;
g) eventuali superfici a specchio dovranno essere realizzate con specchi antisfondamento o munite di adeguate protezioni che in caso di rottura non devono produrre frammenti pericolosi;
h) la pavimentazione delle sale deve consentire lo svolgimento dell'attività in condizioni di sicurezza e di igiene. Essa deve essere elastica, ben connessa ed impermeabile, di facile pulizia con caratteristiche tale da ridurre il rumore da calpestio, antiscivolo, antistatica e tale da non favorire l'accumulo di polvere (es. legno, gomma, linoleum);
i) i punti di appoggio, di aggancio o di fissaggio degli attrezzi alle pareti o a terra, devono essere in grado di resistere anche alle sollecitazioni dinamiche dovute all'uso, ove necessario essere muniti di coperchi perfettamente stabili e ove possibile livellati al pavimento o protetti in modo da non costituire causa d'inciampo;
j) eventuali parapetti/balaustre devono possedere le caratteristiche costruttive previste per gli ambienti residenziali;
k) gli infissi devono essere facilmente apribili con comando fisso azionabile ad altezza d'uomo essere stabili nella posizione di apertura e collocate in modo tale da non costituire pericolo per i frequentatori in relazione alle attività svolte. E' da preferire la soluzione a vasistas;
l) l'accesso ai locali annessi all'attività motorio-ricreativa particolarmente insudicianti, non può avvenire direttamente dall'esterno, se non previa pulizia delle suole mediante idonei sistemi, o cambio calzature, al fine di impedire condizioni di antigienicità causate dal trasporto dello sporco all'interno dei locali puliti, attraverso le calzature;
m) in relazione alle attività svolte, le luci a soffitto e altri apparecchi presenti, devono essere protette in modo tale da non costituire pericolo per i frequentatori;
n) per attività inserite in edifici con presenza di altre funzioni ad es. residenziale e uffici, le sale di attività devono essere adeguatamente insonorizzate per garantire un congruo isolamento acustico passivo con i locali contigui. Le strutture di separazione dei locali destinati alle nuove attività con le attigue unità immobiliari, a prescindere dell'epoca di costruzione, dovranno possedere i requisiti acustici passivi delle strutture previsti dalla vigente normativa per le attività ricreative. Dovrà essere garantito un tempo di riverbero non superiore a 1,7 secondi. Ove si faccia utilizzo di impianti di diffusione sonora dovranno essere attuati anche gli adempimenti in materia di impatto acustico

115.4 Informazioni da esporre al pubblico

Devono essere esposte all'ingresso dei locali, in modo ben visibile al pubblico:

- dichiarazione indicante la massima capacità ricettiva contemporanea della struttura;
- gli orari di accesso al pubblico, eventualmente suddivisi per sesso (in caso presenza di 1 solo spogliatoio);

- segnaletica di sicurezza e indicazioni utili alla migliore fruizione dell'impianto stesso, in particolare quelle relative al riconoscimento dei luoghi, all'indicazione dei percorsi, delle vie d'uscita di emergenza e dell'ubicazione dei presidi antincendio, ecc.
- regolamento di utilizzo dei locali e delle attrezzature.

115.5 Caratteristiche ambientali e microclimatiche

Nelle sale destinate alle attività ginniche deve essere prevista adeguata illuminazione e ricambio dell'aria e riscaldamento onde consentire idonee condizioni igieniche e di comfort microclimatico in relazione alla tipologia di attività svolta. Il sistema adottato dovrà consentire una sufficiente uniformità dei parametri microclimatici evitando fenomeni di ristagno o di fastidio agli utenti.

115.6 Illuminazione

Deve essere garantito il rapporto illuminante naturale di almeno 1/8 della superficie di ciascun locale e/o adeguata illuminazione artificiale tale da garantire il normale svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e di comfort visivo.

115.7 Aerazione

In tutti i locali per l'attività ginniche deve essere previsto un adeguato ricambio dell'aria onde consentire idonee condizioni igieniche e di comfort per lo svolgimento delle attività. Tali condizioni si ritengono soddisfatte quando è garantito il rapporto aerante naturale di almeno 1/10 della superficie di ciascun locale o adeguati ricambi d'aria ottenuti mediante impianto di condizionamento avente caratteristiche tecniche previste dalle norme UNI vigenti
Il sistema adottato dovrà consentire una sufficiente uniformità della temperatura evitando fenomeni di stratificazione dell'aria e di fastidio agli utenti durante l'utilizzo degli ambienti e delle attrezzature.
In aggiunta al requisito di aerazione naturale è sempre possibile installare impianti di sola estrazione dell'aria, da collocare possibilmente in posizione contrapposta alle superfici finestrate.
Devono essere garantiti adeguati interventi di pulizia e manutenzione periodica degli impianti di condizionamento, documentando l'attività effettuata su appositi registri tenuti a disposizione dell'autorità compente al controllo.

115.8 Servizi Igienici, spogliatoi e docce per il personale

Se ricorrono i termini di applicazione, detti spazi devono essere rispondenti a quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008 Allegato IV – Capitolo 1. Ove presenti, devono avere le stesse caratteristiche previste per i servizi destinati agli utenti

BLOCCO SERVIZI PER GLI UTENTI
Tutti i locali devono essere adeguatamente riscaldati.

115.9 Servizi igienici (WC).

Il numero di WC per gli utenti deve essere di almeno 1 WC ogni 15 utenti max ammissibili, o frazione arrotondato per eccesso, con un minimo di 1 WC per sesso accessibili dal locale spogliatoio.
L'altezza media dei vani destinati ai servizi igienici non deve essere inferiore a m 2,40.
La superficie minima del vano deve essere di almeno m2 1,2 per ciascun componente igienico eventualmente installato e con porta apribile verso l'esterno.
Deve essere presente finestratura facilmente apribile con comando fisso ad altezza d'uomo avente superficie di m2 0,15 per ciascun WC, o impianto di aspirazione forzata che assicuri un coefficiente di ricambio minimo di 6 vol/h se in espulsione continua, ovvero di 12 vol/h se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.
Eventuali pareti di separazione tra vari WC adiacenti ed installati in unico ambiente, dovranno comunque avere altezza minima di 2,1 m e la superficie finestrata di cui sopra, eventualmente realizzata con un unico elemento, dovrà essere apribile con comando fisso ad altezza d'uomo azionabile da spazi comuni.
Le pavimentazioni devono essere ben connesse, impermeabili, facilmente lavabili, igienizzabili e di tipo antisdrucciolevole.
Le pareti e/o i rivestimenti devono essere ben connesse, impermeabili, facilmente lavabili e igienizzabili fino a 2,0 m.
Sia le pareti che le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato di pulizia ed integre.
Qualora i WC non siano accessibili dal locale spogliatoio dovranno essere muniti di antibagno. La parete divisoria tra WC e l'anti WC o con il locale spogliatoio, deve essere a tutt'altezza.

115.10 Anti W.C.

L'antibagno ove previsto, deve avere superficie minima di almeno 1 m2 e altezza di almeno m 2,40. Pareti e pavimenti devono aventi le medesime caratteristiche dei locali WC.
Deve essere dotato di lavabo con comando non manuale (leva chirurgica/lunga, o a pedale o sistema automatico, distributore di sapone e salviette monouso).
La porta verso l'esterno deve essere munita di sistema di auto chiusura.

115.11 Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere almeno due, divisi per sesso. Se unico, ammissibile solo per attività aventi superfice complessiva utile fino a 100 m2, l'accesso al locale deve essere consentito ad orari differenziati per i diversi sessi.
Ciascun locale deve avere superficie complessiva di almeno 1,5 m2 per potenziale utilizzatore contemporaneo con un minimo di m^2 7.
In ciascun locale deve essere presente finestratura possibilmente a vasistas facilmente apribile con comando ad altezza uomo (non devono costituire intralcio o pericolo nella posizione di apertura), che garantisca un rapporto di aerazione naturale minimo di 1/10 della

superficie del pavimento o impianto di aspirazione forzata (con requisiti già definiti per il blocco servizi igienici) o impianto di condizionamento avente caratteristiche tecniche previste dalle norme UNI vigenti.
Le pavimentazioni devono essere ben connesse, impermeabili, facilmente lavabili, igienizzabili e di tipo antisdrucciolevole.
Le pareti e/o i rivestimenti devono essere ben connesse, impermeabili, facilmente lavabili e igienizzabili fino a 2,0 m.
Sia le pareti che le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato di pulizia ed integre.
Negli spogliatoi devono essere installati lavabi con comando non manuale (leva chirurgica/lunga o sistema automatico), muniti di specchio, in numero pari alle docce, distributore di sapone e salviette monouso.
Ciascun locale deve essere dotato di soluzioni/dispositivi che permettano di garantire la privacy degli utenti presenti all'interno.
Gli spogliatoi devono essere dotati di un numero di armadietti non inferiore al numero massimo delle presenze contemporanee nell'impianto; questi devono essere di adeguate dimensioni, preferibilmente ben areati, resistenti e realizzati con materiali durevoli, facilmente lavabili, sanificabili e muniti di sistema di chiusura.
Gli spogliatoi devono avere anche la seguente ulteriore dotazione minima:

- panche di materiale lavabile;
- appendiabiti in numero adeguato;
- termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli in numero non inferiore alle docce, per gli spogliatoi ad uso femminile con ulteriori 2 unita;
- adeguato numero di raccoglitori di rifiuti.

115.12 Docce

Deve essere previsto almeno 1 posto doccia ogni 15 utenti contemporanei o frazione, arrotondato per eccesso, adeguatamente distribuiti tra lo spogliatoio maschile e quello femminile, con un minimo di 2 docce (anche in presenza di singolo spogliatoio). Ai posti doccia deve essere anteposto uno spazio antidoccia accessibile dal locale spogliatoio ed avente profondità di almeno 1,2 m e munito di piletta sifonata, dotato di appendiabiti pari al numero delle docce.
Le pareti e/o i rivestimenti devono essere impermeabili, facilmente lavabili e igienizzabili fino a 2,2 m, ogni posto doccia deve essere delimitato dai posti doccia contigui da elementi di separazione di adeguata larghezza dal pavimento fino a 2 m.
La pavimentazione della zona docce/antidocce deve essere ben connessa, munita di pendenza minima del 3% verso la piletta sifonata, aventi caratteristiche antisdrucciolevoli con riferimento alla presenza di acqua, impermeabile, facilmente lavabile e igienizzabile.
Sia le pareti che le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato di pulizia ed integre.
La zona docce deve essere dotata di un adeguato sistema di allontanamento dei vapori avente portata non inferiore a 10 vol/h se in funzionamento continuo o 20 vol/h se in funzionamento discontinuo.

115.13 Locali di supporto

Devono essere previsti vani /spazi separati per il deposito dei materiali di pulizia, nonché di un idoneo vano/spazio per il deposito delle attrezzature. Per le attività deve essere individuato anche uno spazio o locale per le attività d'ufficio e gestione amministrativa.

115.14 Macchine, attrezzature, locali e impianti

Le macchine e le attrezzature utilizzate per le attività motorie e ricreative devono essere disposte in modo ordinato e razionale, in modo tale da lasciare agli utenti e agli addetti percorsi agevoli di almeno m 0,80, tenendo conto anche del raggio d'azione dei macchinari ed attrezzature.
Le attrezzature devono essere certificate nel rispetto delle norme vigenti all'atto dell'immissione sul mercato, ed installate secondo le indicazioni del produttore e come riportato nel manuale d'uso e manutenzione. La corretta installazione deve essere attestata dalla ditta installatrice.
Tutte le attrezzature fisse e mobili devono avere idonee caratteristiche di sicurezza e di resistenza meccanica ed in particolare, laddove necessario, devono essere dotate di solido appoggio, ancoraggio o fissaggio al pavimento o alle pareti, in relazione alle massime sollecitazioni a cui saranno sottoposte.
Per tutte le macchine deve essere previsto il piano di manutenzione programmata con cicli di verifica predefiniti (controllo delle parti elettriche, delle parti meccaniche, lubrificazione dei macchinari, delle condizioni statiche, ancoraggi e giunzioni, ecc.), che ne garantisca il mantenimento delle normali condizioni di funzionamento e di sicurezza. Tale piano deve essere formalizzato in un apposito documento e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate, devono essere documentate e tenuto a disposizione dell'autorità competente al controllo.
Tutti gli impianti tecnologici presenti all'interno dell'attività devono essere progettati e realizzati nel rispetto delle specifiche norme tecniche vigenti e corredati delle relative certificazioni.
Devono essere predisposti programmi formali relativi alle modalità e tempistiche per la pulizia dei locali e delle attrezzature.
Devono essere adottati sistemi di prevenzione e controllo del rischio correlato alla possibile contaminazione da Legionella degli impianti idrico e di condizionamento (secondo le vigenti Linee Guida Ministeriali e Regionali).

115.15 Locali tecnici

All'interno di questi locali, che devono essere sempre tenuti chiusi e interdetti ai frequentatori, è fatto divieto di riporre materiale e attrezzature se non inerente al ciclo tecnologico a cui sono destinati.

115.16 Altre attività

Eventuali altre attività presenti all'interno di altri locali di cui la palestra fa parte, (saune, trattamenti estetici, solarium, studi professionali, somministrazione alimenti, ecc.) devono possedere i requisiti previsti dalle specifiche normative vigenti.

115.17 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolo sono fatte salve le norme generali del presente regolamento. Resta inoltre fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di:

- prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro;
- sicurezza degli impianti;
- accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- prevenzione incendi e relative competenze dei VV.F. e di altri organismi con competenze specifiche. Per le attività non soggette agli adempimenti del DPR 151/11 devono comunque essere garantite le misure minime di sicurezza dell'esodo garantendo la presenza di almeno una uscita di sicurezza di larghezza minima di 1,2 m, oppure due uscite non inferiori a 80 cm, comunque dimensionate in relazione al massimo affollamento previsto e con apertura nel verso di esodo a semplice spinta."

TITOLO IV
VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

ART. 116 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio

116.1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 s.m.i., esercita le proprie funzioni di vigilanza sull'attività edilizia e urbanistica nel territorio comunale, al fine di assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

116.2. L'Amministrazione Comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti. Per l'esercizio di tale vigilanza, si avvale di funzionari e agenti comunali e può far procedere d'ufficio alla visita dei lavori edili per accertarne il regolare andamento e verificarne la conformità al progetto approvato.

116.3. Gli Uffici Comunali effettuano i controlli tecnici di competenza sull'attività edilizia e urbanistica nel rispetto del principio di responsabilità dei singoli operatori e col fine esclusivo di accertare la rispondenza dell'attività edilizia al progetto assentito.

116.4. L'Amministrazione Comunale può disporre in ogni momento le verifiche ritenute necessarie, anche indipendentemente dalla presentazione di progetti di variante. Le unità organizzative competenti hanno l'obbligo di accertare l'eventuale realizzazione di opere edilizie in assenza di titolo, in difformità dal medesimo o con variazioni essenziali, ovvero in violazione delle disposizioni del Regolamento Edilizio, ogni qualvolta vengano a conoscenza di fatti o comportamenti a ciò finalizzati. Le segnalazioni e le denunce dei soggetti terzi e degli organi preposti devono essere per quanto possibile circostanziate a tutti gli elementi che facciano supporre l'avvenuta realizzazione di opere abusive.

116.5. Ove il controllo tecnico accertasse l'abusiva realizzazione di opere edilizie, deve essere immediatamente inoltrato rapporto dettagliato al Responsabile competente che provvede all'emissione dell'ordinanza di sospensione dei lavori e al contestuale avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti dei responsabili oltre alle comunicazioni obbligatorie di legge.

116.6. I responsabili di abusi edilizi consistenti in opere realizzate in assenza di titolo, o in difformità dal medesimo, vengono tempestivamente avvisati dell'avvio del procedimento sanzionatorio nei loro confronti. A conclusione della fase istruttoria si determinerà il tipo di sanzione da applicare. Entro quarantacinque giorni dalla data di notifica dell'ordine di sospensione dei lavori dovrà essere irrogato il provvedimento definitivo a firma del Responsabile della competente unità organizzativa. Tale provvedimento, da notificarsi ai soggetti interessati, dovrà indicare:
- i termini per l'adempimento, decorrenti dalla data di notifica;
- l'indicazione delle opere abusive oggetto di sanzione;
- l'identificazione degli immobili che saranno acquisiti di diritto in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione nei casi previsti dalla legge.

116.7. I responsabili di abusi edilizi, realizzati in assenza di titolo, provvedono alla demolizione e/o al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni della legge.

116.8. I responsabili degli abusi possono chiedere, nei termini previsti dalla legge, l'accertamento di conformità ed il conseguente il rilascio del permesso in sanatoria.

ART. 117 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

117.1. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., il titolare del titolo abilitativo, il committente ed il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni del vigente Piano di Governo del Territorio, alle disposizioni del presente Regolamento, nonché, con il direttore dei lavori, a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo.

117.2. Durante l'esecuzione dei lavori devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle apposite normative. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, quando nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021 n. 380 s.m.i..

117.3. Il committente delle opere in particolare si impegna a:
- garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, verificando l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- garantire il rispetto delle leggi in materia di lavoro subordinato, salute e sicurezza, nonché dei Contratti Collettivi di Lavoro stipulati ad ogni livello dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- prevenire ogni forma di pericolo per la pubblica incolumità per evitare danni all'ambiente e per evitare molestie a terzi;
- adottare tutti gli opportuni accorgimenti atti a limitare l'inquinamento acustico e a evitare l'inquinamento atmosferico e delle acque, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ART. 118 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari

118.1. Le sanzioni urbanistico-edilizie sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. e dalla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e.sm.i. e la loro entità è stabilita dalle deliberazioni comunali in materia.

118.2. Le sanzioni paesaggistiche sono disciplinate dalla Parte IV Titolo I del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. , dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. e dalla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

118.3. I poteri di annullamento dei titoli abilitativi connessi all'attività di trasformazione urbanistico-edilizia sono in capo alla Regione secondo quanto disposto dall'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. e dall'art. 50 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

118.4 Le violazioni delle norme del presente regolamento che non si convertano in comportamenti sanzionati dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. o da altre leggi nazionali e regionali, sono soggette alla sanzione pecuniaria di importo pari ad euro 500,00.
Oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria il Responsabile dell'ufficio intima, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro il termine contenuto nello stesso provvedimento.
L'inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell'interessato qualora sussistano comprovati motivi) comporterà, a seguito di nuovo accertamento, l'applicazione di una nuova sanzione pecuniaria pari a euro 1.000,00.

118.5 Con apposito atto l'Amministrazione Comunale può definire nel dettaglio le sanzioni pecuniarie applicabili per specifiche fattispecie di violazione del presente Regolamento.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE

ART. 119 Aggiornamento del Regolamento Edilizio

119.1. Le modifiche del presente Regolamento ed ai suoi allegati sono di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., e sono approvate mediante le medesime procedure di approvazione dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo comma.

119.2. Il presente Regolamento è automaticamente aggiornato per adeguarlo a disposizioni di legge, a decisioni della Corte Costituzionale e sentenze definitive del Consiglio di Stato.

119.3. Qualsiasi provvedimento comunale approvato successivamente al presente Regolamento sia in contrasto con i contenuti del Regolamento stesso, tale provvedimento deve costituire variante al presente Regolamento. Tale aggiornamento è effettuato con provvedimento del Responsabile del Settore a cui è affidato il coordinamento delle attività edilizie, da pubblicarsi sul sito web del Comune.

119.4. Il Regolamento Edilizio non può apportare varianti alle norme dello strumento urbanistico generale e viceversa. In caso di disposizioni riferite a materie concorrenti tra Regolamento Edilizio e strumento urbanistico generale si applicano le prescrizioni più restrittive nel rispetto delle competenze attribuite dalla legislazione vigente.

ART. 120 Disposizioni transitorie

120.1 Le disposizioni di cui al presente Regolamento edilizio si applicano:

a) ai permessi di costruire richiesti dopo la data di entrata in vigore dello stesso;
b) ai titoli edilizi abilitativi depositati dopo l'entrata in vigore dello stesso.

Le varianti, anche essenziali, apportate ai titoli già validi ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continueranno ad essere disciplinate dal previgente Regolamento Edilizio fino alla definitiva conclusione dell'intervento che si avrà con la dichiarazione di fine lavori; conseguentemente, anche i titoli edilizi presentati e/o richiesti per il completamento degli interventi assentiti con titoli validi ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continueranno ad essere disciplinati dal Regolamento previgente.

120.2 Ai titoli edilizi e alle relative varianti, presentate in attuazione alle convenzioni urbanistiche già stipulate e agli strumenti attuativi approvati, si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento, fatte salve diverse previsioni convenzionali.

120.3 In merito ai requisiti igienico sanitari, non disciplinati dal presente Regolamento Edilizio per tutte le tipologie di edifici e di destinazioni d'uso, si rimanda a quanto definito dal Regolamento Locale di Igiene vigente.

Allegato A	Elenco dei regolamenti comunali vigenti

Si consulti la pagina dedicata del sito internet del Comune al seguente link

Allegato B Definizioni Tecniche Uniformi (DGR 24/10/2018, n° XI/695)

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
1 - Superficie territoriale*	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
2 - Superficie fondiaria*	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
3 - Indice di edificabilità territoriale*	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
4 - Indice di edificabilità fondiaria*	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
5 - Carico urbanistico*	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI	
6 – Dotazioni Territoriali*	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI	
7 - Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	NO	
8 - Superficie coperta*	SCOP	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50.	SI	Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza.
9 - Superficie permeabile*	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	SI	
10 - Indice di permeabilità*	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI	
11 - Indice di copertura*	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	SI	
12 - Superficie totale*	STOT	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	SI	
13 - Superficie lorda*	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	SI	
14 - Superficie utile*	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	SI	

15 - Superficie accessoria*	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; • spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; • i volumi tecnici; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda.	SI	Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune.
16 - Superficie complessiva*	SC	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).	SI	
17 - Superficie calpestabile*	SCAL	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).	SI	Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.
18 - Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	NO	
19 - Volume totale o volumetria-complessiva*	VT	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	SI	
20 - Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	

21 - Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	Il soffitto dell'edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell'art. 4 della l.r. 7/2017.
22 - Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	NO	
24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	NO	
25 - Numero dei piani		E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	NO	
26 - Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	NO	
27 - Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.	NO	
28 - Altezza dell'edificio*		Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI	
29 - Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	NO	
30 - Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	NO	Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.
31 - Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	NO	
32 - Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO	

33 - Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO	
34 - Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.	NO	
35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO	
37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO	
39 - Portico/Portic ato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO	
42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO	
43 - Superficie scolante Impermeabile dell'intervento		Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.	NO	Nuova definizione
44 – Altezza urbanistica *	AU	Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico.	SI	Nuova definizione
45 – Volume urbanistico *	VU	Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici.	SI	Nuova definizione

Allegato C Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale (D.G.R. n. XI/695 del 24 ottobre 2018)

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, Segnalazione Certificata di Inizio Di Attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124)

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

D.G.R. n. VIII/8757 22 dicembre 2008, - "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.)"

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10

D.G.R. n. X/7117 25 settembre 2017, - "Disposizioni regionali inerenti alle caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62, comma 1ter della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.)"

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8

A.1 Edilizia Residenziale

LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150;

LEGGE 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 bis in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II.

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale.

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3.

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42.

A.2 Edilizia non Residenziale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA.

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente).

D.G.R. n. VIII/8832 del 30 dicembre 2008 - "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale" e s.m.i.

D.G.R. n. X/7570 del 18 dicembre 2017 - "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.i."

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale.

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l'insediamento di attività produttive.

A.3 Impianti per la Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici).

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

D.G.R. n. IX/3298 del 18 aprile 2012 – "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia".

A.4 Condizioni di Efficacia dei Titoli Edilizi e altri Adempimenti Generali

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica).

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c), e 99.

A.5 Sottotetti

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli 63, 64 e 65.

A.6 Seminterrati

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti).

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 sexies.

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).

CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907.

LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare art. 9.

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7.

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, comma 2 quinquies.

B.2 Rispetti (Stradale, Ferroviario, Aeroportuale, Cimiteriale, degli Acquedotti e Impianti di Depurazione, degli Elettrodotti, dei Gasdotti, del Demanio Marittimo)

B.2.1 Fasce di Rispetto Stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28.

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967).

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4

B.2.2 Rispetti Sedi Ferroviarie (Tramvie, Ferrovie Metropolitane e Funicolari Terrestri su Rotaia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60.

B.2.3 Fasce di Rispetto degli Aeroporti e Aerodromi

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), in particolare articoli 714 e 715.

B.2.4 Rispetto Cimiteriale

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare art. 57.

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77.

REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), in particolare Capo III.

B.2.5 Fascia di Rispetto dei Corsi d'Acqua (e altre Acque Pubbliche)

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f).

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).

B.2.6 Fascia di Rispetto Acquedotti (Aree di Salvaguardia delle Acque Superficiali e Sotterranee destinate al Consumo Umano)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163

B.2.7 Fascia di Rispetto dei Depuratori

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4.

B.2.8 Distanze dalle Sorgenti dei Campi Elettrici, Magnetici dd Elettromagnetici

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti).

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici).

B.2.9 Fascia Dd Rispetto dei Metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 aprile 2008 e del 17 aprile 2008 sono abrogate le seguenti parti:
le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile2008,
la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 aprile 2008).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) - Abroga la parte seconda dell'allegato al D.M. 24 novembre 1984 intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale".

B.2.10 Fascia di Rispetto del Demanio Marittimo

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare art. 55.

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 811177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie).

B.2.11 Servitù Militari

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articoli 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della

legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa).

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)

B.2.12 Accessi Stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46.

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geomt.che per la costruzione delle strade).

B.2.13 Zone Interessate da Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante).

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/Ue relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).

D.G.R. n. IX/3753 del 11 luglio 2012- "Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (ERIR)" – Revoca della D.G.R. n. VII/19794 del 10 dicembre 2004".
Siti contaminati

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni).

LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati".

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 bis.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter

della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati).

REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

D.G.R. 27 giugno 2006, n. VIII/2838 - "Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale".

D.G.R. 10 febbraio 2010, n. VIII/11348 - "Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati".

D.G.R. 23 maggio 2012, n. IX/3509 - "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati".

D.G.R. 20 giugno 2014, n. X/1990 - "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", in particolare il Titolo V – Riqualificazione delle aree.

D.G.R. 31 maggio 2016, n. X/5248 - "Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, l.r. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)".

D.G.R. 18 novembre 2016, n. X/5832 - "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, l.r. 31/2014".

B.2.14 Intorni Aeroportuali

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), in particolare art. 7.

B.2.15 Fasce di Pertinenza delle Infrastrutture Stradali e Ferroviarie

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario).

B.2.16 Invarianza Idraulica

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del Territorio).

C. VINCOLI E TUTELE

C.1 Beni Culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25.

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008).

C.2 Beni Paesaggistici

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.- Codice dei beni culturali e del paesaggio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio).

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86.

C.3 Rischio Idrogeologico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5.

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44.

C.4 Vincolo Idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 115.

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), in particolare art. 98.

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze).

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

C.5 Aree Naturali Protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28.

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 34 e 39.

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).

D.G.R. 27 febbraio 2017, n. X/6272 – "Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (Art. 13, comma 7, L.R. 86/1983)".

D.G.R. 29 novembre 2013, n.X/990 – "Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, L.R. 30 novembre 1983, n. 86".

C.6 Siti della Rete Natura 2000 e Tutela della Biodiversità

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000).

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5.

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare art. 25 bis in tema di Valutazione di Incidenza.

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)

Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 vigenti ai sensi della suddetta normativa:
D.G.R. 8 aprile 2009, n. VIII/9275 - "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del Decreto del Presidente della Repubblica 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008" e le modifiche e integrazioni di cui alle dd.g.r. n. 632/2013 e n. 3709/2015;

D.G.R. 5 dicembre 2013, n. X/1029 - "Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

D.G.R. 23 maggio 2014, n. X/1873 - "Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";
D.G.R. 30 novembre 2015, n. X/4429 - "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 357/97

e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi";
D.G.R. 30 novembre 2016, n. X/5928 - "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i."

C.7 Interventi Soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parti Prima e Seconda e Allegato IV alla parte II.

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011192/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114).

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale.

C.8 Tutela Qualità dell'Aria

D.G.R. 6 agosto 2012, n. IX/3934 - "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"

D.G.R. 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno"

D. NORMATIVA TECNICA

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione).

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63 e 65, Allegato IV e Allegato XIII.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor)

D.2 Sicurezza Statica e Normativa Antisismica

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003, n. 3274 (Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani).

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del Ministero LL. PP. 20 settembre 1985.

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche).

D.G.R. 30 marzo 2016, n. X/5001 - "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)".

D.3 Opere i Conglomerato Cementizio Armato, Normale e Precompresso ed a Struttura Metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

D.4 Eliminazione e Superamento delle Barriere Architettoniche negli Edifici Privati Pubblici e Privati Aperti al Pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III.

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24.

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo.

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili).

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)

D.5 Sicurezza degli Impianti

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio).

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).

D.6 Prevenzione degli Incendi e degli Infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 201 O, n. 122).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151).

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).

Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di

reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).

DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi).
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C).

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3) e successive modificazioni.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m2, e alle relative attività affidatarie).

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale) NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane).

D.7 Demolizione o Rimozione dell'Amianto

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256 DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro).

D.8 Contenimento del Consumo Energetico degli Edifici

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico ei di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 20 l0/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 201O, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. l 02, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 20091125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.G.R. 31 luglio 2015, n. X/3965 e s.m.i. - "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici"

D.G.R. 17 luglio 2015, n. X/3868 e s.m.i. – "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del Decreto Legislativo 192/2005, come modificato con l. 90/2013"

Decreto Dirigente di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica)

D.G.R. 18 settembre 2017, n. X/7095 – "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017"

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies

D.9 Tutela dal Rumore dd Isolamento Acustico (Attivo e Passivo) degli Edifici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) REGOLAMENTI di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art. 4

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)

D.G.R. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"

D.G.R. 8 marzo 2002, n. VII/8313 relativa all'approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 4 dicembre 2017, n. X/7477)

D.10 Produzione di Materiali da Scavo

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 bis, comma 2 bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 bis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta)

D.11 Tutela delle Acque dall'Inquinamento (Scarichi Idrici Domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie)

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

D.12 Prevenzione Inquinamento Luminoso

NORMA TECNICA UNI l 0819/1999 "Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna-Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso".

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)

D.13 Obbligo Installazione Ricariche Elettriche

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 quinquies (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

D.G.R. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – "Approvazione delle linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici"

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 Strutture Commerciali

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare art. 16, comma 3 (commercio su area pubblica)

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), in particolare art. 5

D.G.R. 24 gennaio 2014, n. X/1274 – "Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico")"

E.2 Strutture Ricettive

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV- del decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico- alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e tino a 50)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)

REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere

REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e

requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle legge regionali in materia di turismo)

REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»)

D.G.R. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - "Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri"

E.3 Strutture per l'agriturismo

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare art. 5

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156

REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2008, n. 4 (Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)

E.4 Impianti di Distribuzione del Carburante

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione)

Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione)

Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione)

Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

E.5 Sale Cinematografiche

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, in particolare art. 20
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e successive modificazioni

E.6 Scuole e Servizi Educativi

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

DECRETO DEL MINISTERODELL'INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DELMINISTERO DELL'INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido)

E.7 Enti del Terzo settore

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1

pE.8 Locali Per la Produzione o la Vendita di Sostanze Alimentari e Bevande

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30 REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari) e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n .281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n.6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande)

E.9 Impianti Sportivi

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)

E.10 Strutture Termali

E.11 Strutture Sanitarie

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articoli 8 bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e 8 ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002).